

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO AMEDEO LABOC- CETTA) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	5
GIUSTIZIA (II) .....	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	35
FINANZE (VI) .....	»	67
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	80
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	84
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	100
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	104
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	107

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.**

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	<i>Pag.</i>	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	109
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	111

## COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

*richiesta dal deputato Amedeo Labocetta*

---

### S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione ..... 3

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza  
del presidente Rocco BUTTIGLIONE.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Comunicazioni del presidente  
sui lavori della Commissione.**

Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*, rende  
comunicazioni sui lavori della Commis-  
sione.

Interviene il deputato Roberto Mario  
Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), al  
quale replica Rocco BUTTIGLIONE, *pre-  
sidente*.

La Commissione delibera, quindi, di  
richiedere al Presidente della Camera la  
ulteriore proroga al 30 ottobre 2010 del  
termine per riferire all'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia (CO.I.S.P.), del Sindacato italiano appartenenti alle Forze di Polizia (SIAP), del Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia (SIULP), del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché di esperti e tecnici, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni, recanti « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici » ..... 4

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 12 ottobre 2010.*

Audizione di rappresentanti del Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia (CO.I.S.P.), del Sindacato italiano appartenenti alle Forze di Polizia (SIAP), del Sindacato italiano

unitario lavoratori di polizia (SIULP), del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché di esperti e tecnici, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni, recanti « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici ».

L'audizione è stata svolta dalle 13.50 alle 14.55.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	6
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	6
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 255 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. Atto n. 261 ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	7
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori .....	8
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) ...	8
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	11
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa del gruppo del partito democratico</i> ) .....	15
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 12 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.

**ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Viceconte.

**La seduta comincia alle 13.****Variazioni nella composizione della Commissione.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il deputato Antonio Distaso, del gruppo Popolo della Libertà, ha cessato di far parte della Commissione.

**Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011.**

Atto n. 253.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2010.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver ricordato che il decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che il Governo deliberi ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione, trasmettendolo al Parlamento per il parere, e che, sulla base del piano triennale, siano definite annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, fa presente che l'ultimo

piano triennale risale al 2007 e che, in mancanza di quest'ultimo, che è l'atto che stabilisce la cornice generale di riferimento in materia di politica dell'immigrazione del Governo, la valutazione dell'atto in esame, che fissa la quota degli ingressi per motivi specifici, ossia quelle di studio, riesce difficile. Chiede pertanto al Governo le ragioni della mancata adozione del piano triennale, aggiungendo che, per una corretta valutazione del decreto in esame, occorrerebbe conoscere anche i dati relativi all'andamento storico del numero massimo di visti di ingresso previsti negli anni per l'accesso all'istruzione universitaria.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che il decreto in esame sia in qualche modo indipendente tanto dal piano triennale quanto dai decreti flussi annuali. Quanto a questi ultimi, ricorda che, in mancanza del piano triennale, è invalsa la prassi che il Governo confermi di anno in anno la quota flussi dell'ultimo anno di vigenza del vecchio piano.

Gianclaudio BRESSA (PD) si associa al collega Zaccaria nell'osservare che, in mancanza di un piano triennale aggiornato e di un chiaro indirizzo in materia di accessi di stranieri nel territorio dello Stato, non è possibile una valutazione pienamente consapevole del decreto in esame.

Pierluigi MANTINI (UdC) si associa a sua volta al deputato Zaccaria per quanto riguarda l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in merito alla mancata adozione del piano triennale. Quanto all'andamento storico del numero massimo di visti d'ingresso previsti per motivi di studio, fa presente che la documentazione predisposta dagli uffici evidenzia che tale numero massimo è progressivamente cresciuto negli anni, al punto che si può dubitare dell'effettiva capacità degli atenei italiani di accogliere così tanti studenti stranieri.

Pierangelo FERRARI (PD) concorda con il collega Zaccaria che, senza un

chiarimento del Governo in relazione alla politica generale dell'immigrazione, non sia possibile valutare l'atto in esame con piena cognizione di causa. Per quanto riguarda l'andamento storico del numero massimo di visti per motivi di studio, osserva che è vero che c'è una tendenza all'aumento, ma è anche vero che negli ultimi tre anni c'è stato un ridimensionamento di questo numero. A suo avviso, sarebbe utile, per valutare il decreto da un punto di vista più complessivo, conoscere anche la distribuzione territoriale delle università che accolgono gli studenti stranieri e sapere quali sono i corsi di laurea cui questi si iscrivono.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in considerazione delle richieste avanzate dai gruppi di opposizione, chiederà al Governo di intervenire nella seduta di domani per fornire, se possibile, i chiarimenti richiesti. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.**  
Atto n. 255.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 6 ottobre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sullo schema in esame è pervenuto il parere della V Commissione (Bilancio), che è favorevole. Avverte inoltre che la IV Commissione (Difesa) ha chiesto di essere autorizzata a trasmettere i propri rilievi. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17.**

Atto n. 261.

*(Rinvio dell'esame).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, considerata l'assenza del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, rinvia l'inizio dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.**

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene*

*il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Viceconte.*

### **La seduta comincia alle 14.**

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori pomeridiani e di iniziare dall'esame del nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 3687, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

La Commissione concorda.

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**Nuovo testo C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2010.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*).

Roberto ZACCARIA (PD), nel rilevare che nel provvedimento in esame si fa un largo ricorso alla delegificazione con riferimento a profili specifici della vita universitaria, alcuni dei quali di grande rilevanza, ricorda che la delegificazione è una scelta politica che rimette al Governo la potestà di regolare, con fonti secondarie, materie che, fino ad un certo momento, sono state disciplinate con legge. A suo avviso, la delegificazione di materie atti-

nenti all'università si pone in contrasto con l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, che stabilisce una riserva di legge in materia di autonomia universitaria. È vero infatti che la Corte costituzionale ha parlato di « riserva aperta », ma è anche vero che non intendeva con questo mettere in discussione il principio che quella dell'autonomia universitaria sia una materia riservata alla legge primaria, bensì intendeva chiarire che, accanto ad una legge-quadro, possono ammettersi, per profili di dettaglio, regolamenti di esecuzione del Governo. La proposta di legge in esame, invece, non solo delegifica la disciplina di molte materie assai rilevanti per l'autonomia universitaria – tra l'altro senza precisare le norme generali regolatrici della materia e senza indicare espressamente le disposizioni di legge da abrogare – ma addirittura demanda la regolazione di altre materie – anche di grande portata, come la definizione dei criteri per l'ammissione all'autonomia speciale prevista dall'articolo 1, comma 2 – a decreti ministeriali « di natura non regolamentare », vale a dire a fonti sconosciute nel sistema delle fonti italiano. A suo avviso si tratta, anche in questo caso, di un profilo di incostituzionalità che la Commissione ha il dovere di rilevare.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che, per quanto riguarda la definizione dei criteri per l'ammissione delle università alle forme di autonomia speciale previste dall'articolo 1, comma 2, la proposta di parere del relatore fa propria la preoccupazione del deputato Zaccaria, invitando la Commissione di merito a definire tali criteri direttamente nella legge ovvero a rimandarne la definizione ad un regolamento di attuazione, in modo da garantire il rispetto della riserva di legge, che peraltro sembra potersi considerare una riserva di legge relativa, e non assoluta.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva che, se anche alcune linee-guida ispiratrici della riforma sono a suo giudizio condivisibili, resta il problema di fondo



della insufficienza delle risorse finanziarie. Quanto alla proposta di parere del relatore, dichiara di condividere, nel merito, l'osservazione di cui alla lettera e), ma fa presente che la possibilità di corredare le norme di spesa di un limite massimo di copertura è contemplata espressamente dalla nuova legge di contabilità pubblica (n. 196 del 2009, articolo 15). Si tratta di una previsione a suo avviso incostituzionale, quando riferita a diritti soggettivi. Propone pertanto al relatore di riformulare la proposta di parere in modo da condizionare il parere favorevole della I Commissione al reperimento degli stanziamenti occorrenti ad assicurare piena copertura alla norma.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso che, pur apprezzando la finalità di alcuni interventi, la sua parte politica dissente su altri, invita il relatore a rivedere la sua proposta di parere nel senso di chiedere alla Commissione di merito di stabilire, all'articolo 20, un limite alla possibilità di ricorso a contratti di collaborazione per l'insegnamento a titolo gratuito: a suo avviso, infatti, c'è il concreto rischio di un abuso di tali contratti e quindi di uno sfruttamento di laureati, in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che la proposta di parere del relatore, dopo aver correttamente e doverosamente richiamato nelle premesse l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, non tragga le necessarie conclusioni. Mentre la Costituzione sancisce inequivocabilmente una riserva di legge in materia di autonomia universitaria, la proposta di parere del relatore chiede, sì, che i criteri per l'ammissione all'autonomia « speciale » di cui all'articolo 1, comma 2, siano indicati direttamente dalla legge stessa, ma subito dopo ammette anche la possibilità che siano definiti da una fonte secondaria, ossia da un regolamento di attuazione. La proposta di parere non fa, inoltre, parola del fatto che la sperimentazione funzionale e organizzativa, che le università dovrebbero poter fare liberamente, nel-

l'esercizio della loro naturale autonomia, viene consentita solo a condizione che il Governo la autorizzi con l'accordo di programma. Si tratta, in definitiva, di una proposta di parere contraddittoria, sulla quale preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Pierluigi MANTINI (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) preannuncia a sua volta la propria astensione dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*). Ricorda quindi che la proposta di parere del relatore sarà posta in votazione per prima e che, in caso di sua approvazione, si intenderà preclusa la proposta di parere alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Guido Viceconte.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011.**

**Atto n. 253.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, come da intese intercorse tra i gruppi, la proposta di parere sarà posta in votazione nella seduta di domani, previa verifica della disponibilità del Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.**

**C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (Nuovo testo C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato, recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »;

considerato che:

le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia università e che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, ai fini della definizione delle competenze in materia di università, rileva il disposto dell'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

le disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari possono essere altresì ricondotte alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, che è materia di competenza legislativa esclusiva statale (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione);

osservato che:

il comma 2 dell'articolo 1 prevede che sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca, le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell'articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti;

l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione prevede, come già ricordato, che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

la previsione di forme di autonomia universitaria differenziate – a seconda del conseguimento ovvero del mancato conseguimento di stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché di risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca – dovrebbe essere attentamente valutata sotto il profilo della ragionevolezza, verificando che i valori che si intendono tutelare con tale previsione siano tali da giustificare, in un'ottica di bilanciamento, il parziale sacrificio, per alcune università, dell'autonomia riconosciuta ad altre;

appare, in ogni caso, meritevole di una più attenta riflessione – stante la riserva di legge dello Stato stabilita dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, in materia di limitazione all'autonomia universitaria – la previsione di demandare ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare la definizione dei criteri per l'ammissione alla forma di autonomia più ampia;

considerato altresì che:

l'articolo 4, nell'istituire presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per il merito volto a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti erogando premi di studio, buoni studio o finanziamenti, rimette la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma, comprese le modalità di utilizzo del fondo, a decreti ministeriali « di natura non regolamentare », da adottarsi sentita la Conferenza Stato-regioni;

la sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 2004, con riferimento ad un fondo analogo – quello per la garanzia del rimborso dei prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi universitari dei capaci e meritevoli – ha chiarito che, attenendo il fondo, in quanto volto alla promozione del diritto allo studio, alla materia dell'istruzione, che è materia di legislazione concorrente, la sua disciplina non può prescindere dal diretto coinvolgimento delle regioni;

l'articolo 4, comma 3, riservando ogni potere decisionale ad organi dello Stato e assegnando alle regioni un ruolo meramente consultivo, non tiene adeguato conto dell'esigenza del coinvolgimento delle regioni;

osservato che:

all'articolo 6, comma 3, si prevede una retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, siano affidati moduli o corsi curriculari e si permette loro di conservare il titolo di professore aggregato anche nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio

goduti nell'anno successivo a quello in si sono svolti tali moduli e corsi curriculari;

ai sensi all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, corsi e moduli curriculari possono essere affidati, con il loro consenso, non solo ai ricercatori, ma anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai professori incaricati stabilizzati;

in base al citato comma 11, però, l'affidamento di corsi e moduli curriculari avviene fermo restando l'inquadramento e trattamento giuridico ed economico dei soggetti sopra richiamati;

l'articolo 6, comma 3, del testo in esame determina pertanto una ingiustificata disparità di trattamento normativo, in caso di affidamento su base volontaria di corsi e moduli curriculari, tra i ricercatori (per i quali viene previsto un trattamento economico aggiuntivo) e gli altri soggetti sopra richiamati (per i quali continuerebbe a valere il comma 11 citato, ai sensi del quale l'affidamento dei corsi e moduli curriculari avviene fermo restando l'inquadramento e trattamento giuridico ed economico);

analogamente, si determina una disparità di trattamento tra i diversi soggetti di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005 per quanto concerne il mantenimento del titolo di professore aggregato anche nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio goduti nell'anno successivo a quello in si sono svolti tali moduli e corsi curriculari;

rilevato che:

all'articolo 6, comma 11, si prevede che lo schema-tipo delle convenzioni che dovranno intervenire tra le università e le regioni per la regolazione dei rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale sia predisposto dal Governo con il mero pa-

rere della Conferenza Stato-regioni, laddove, trattandosi di convenzioni tra le regioni e le università e vertendo tali convenzioni almeno in parte su di una materia di legislazione concorrente (tutela della salute), sarebbe più corretto prevedere almeno l'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

considerato che:

l'articolo 14-*bis* prevede che, al fine di favorire le attività di formazione continua « dei dirigenti scolastici », a decorrere dall'anno accademico 2011-2012 i « soggetti » in possesso dei due titoli di studio ivi previsti (laurea magistrale e diploma rilasciato da una istituzione di alta formazione artistica e musicale) fruiscono senza limitazioni su base reddituale dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea;

non appare chiara la ragione per la quale l'esonero dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi viene limitato ai soli soggetti in possesso dei titoli di studio ivi indicati, né appare chiara la relazione tra i « dirigenti scolastici » e i « soggetti » in possesso dei due titoli di studio citati: non appare chiaro, in particolare, se l'esonero riguardi soltanto i dirigenti scolastici in possesso dei due titoli di studio ovvero tutti i soggetti in possesso dei due titoli di studio;

il comma 2 del medesimo articolo 14-*bis* prevede, per la copertura finanziaria della misura, un « limite massimo » di spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, laddove, stabilendo la norma un diritto soggettivo in capo ai soggetti in possesso dei requisiti, non è ammissibile la fissazione di un limite di spesa;

rilevato che:

all'articolo 17-*bis*, comma 4, si prevede che non hanno diritto al congedo straordinario, tra gli altri, i pubblici di-

pendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo;

non è chiaro se la disposizione sia volta a limitare ad un anno il periodo di congedo straordinario cui hanno diritto i pubblici dipendenti iscritti a corsi di dottorato ovvero a precisare che non hanno più diritto al congedo straordinario i pubblici dipendenti iscritti a corsi di dottorato che, dopo averne già usufruito per almeno un anno accademico, non abbiano poi conseguito il titolo;

rilevato infine che:

l'articolo 20, comma 1, prevede che le università possono avvalersi per le attività di insegnamento della collaborazione di esperti di alta qualificazione e che, in caso di collaborazioni a titolo gratuito, queste possono riguardare esclusivamente soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a quarantamila euro lordi;

non appare ragionevole prevedere tra i requisiti della collaborazione per l'insegnamento universitario – sia pure di quella a titolo gratuito – un requisito non afferente alla preparazione del soggetto, ma al suo reddito;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 3, si stabilisca che i decreti ivi previsti per la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo stesso siano adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché soltanto « sentita » la stessa;

2) all'articolo 6, comma 11, si preveda l'obbligo dell'intesa con la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sullo schema tipo delle convenzioni tra regioni e università ivi previste;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, comma 2, la Commissione di merito valuti, sotto il profilo della ragionevolezza, che i valori che si intendono tutelare siano tali da giustificare, in un'ottica di bilanciamento, il parziale sacrificio, per alcune università, dell'autonomia riconosciuta ad altre;

b) all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di definire direttamente nella legge i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti ovvero di demandare la loro definizione ad un apposito regolamento di attuazione della legge;

c) l'articolo 6, comma 3, sia riformulato, come novella all'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, prevedendo la retribuzione aggiuntiva e la conservazione del titolo di professore aggregato non solo a favore dei ricercatori, ma di tutti i soggetti ai quali è possibile, ai sensi del comma 11 citato, affidare corsi e moduli curriculari; ovvero si preveda che

corsi e moduli curriculari non possano essere affidati a soggetti diversi dai ricercatori;

d) all'articolo 14-*bis* si chiarisca se l'esonero dalle tasse universitarie è previsto — come sembra — per i soli dirigenti scolastici in possesso dei due titoli di studio previsti e si valuti l'opportunità di estenderlo anche ad altre categorie professionali e di prevederlo anche nel caso del possesso, oltre alla laurea, di altri titoli di studio universitari;

e) al comma 2 del medesimo articolo 14-*bis* si eviti di qualificare la copertura finanziaria della misura come « limite massimo » di spesa, atteso che la disposizione configura un diritto soggettivo (la cui soddisfazione non può quindi essere subordinata alla disponibilità di fondi);

f) per le ragioni esposte in premessa, sia formulato meglio l'articolo 17-*bis*, comma 4, nella parte in cui prevede che non hanno diritto al congedo straordinario i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo;

g) all'articolo 20, comma 1, si valuti l'opportunità di eliminare il riferimento al requisito del reddito per l'attivazione di collaborazioni per l'insegnamento.

## ALLEGATO 2

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (Nuovo testo C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA  
DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3687, recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »;

considerato che al comma 2 dell'articolo 1 si riconosce alle « università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca » la facoltà di « sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo » (in pratica gli atenei più virtuosi si vedrebbero attribuita la possibilità di esercitare un grado maggiore di autonomia statutaria rispetto agli altri);

considerato che, tuttavia, tale maggiore autonomia non sarebbe solo condizionata al soddisfacimento di requisiti fissati e verificati con atti ministeriali, ma sarebbe anche subordinata alla stipula di specifici accordi di programma con il Ministero;

considerato che tale previsione contrasta con l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, il quale dispone che le Università « hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato »;

tenuto conto che i limiti alla autonomia ordinamentale delle Università possono essere dunque definiti in maniera più o meno stringente, ma solo dalla legge, e che la legge ordinaria non può trasferire la potestà di interferire sulla autonomia ordinamentale delle Università al Governo;

rilevato che peraltro verrebbe in questo modo utilizzato l'accordo di programma per una finalità diversa da quella propria di questo istituto, che consiste nella identificazione di obiettivi condivisi, con scadenze temporali predeterminate, sostenuti da risorse aggiuntive conferite dal ministero;

considerato che l'articolo 4 del testo in esame prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per il merito destinato ad erogare premi di studio, premi di studio o finanziamenti secondo criteri stabiliti in decreti ministeriali di natura non regolamentare;

tenuto conto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 304 del 2004, ha qualificato le norme riguardanti il prestito fiduciario agli studenti come disposizioni di principio in materia di istruzione, materia cioè a competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

tenuto conto che la stessa Corte ha dunque ritenuto costituzionalmente illegittime le norme riguardanti la gestione del

relativo fondo in quanto riservavano ogni potere decisionale ad organi dello Stato, laddove invece tale disciplina di dettaglio avrebbe richiesto un coinvolgimento delle Regioni;

considerato che l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione pone una riserva di legge relativa nei confronti delle fonti di autonomia universitaria (sia pure accordabile dallo Stato « in termini più o meno larghi, sulla base di un suo apprezzamento discrezionale, che tuttavia, non sia irrazionale », come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 145 del 1985);

considerato che tale riserva è comunque tradizionalmente intesa come assoluta nei confronti dell'Esecutivo e che, anche considerandola « »aperta» a svolgimenti da parte dell'amministrazione », richiede che un'eventuale attività normativa secondaria sia limitata « a integrar[e] e svolger[e] in concreto i contenuti sostanziali » della legge e sia collocata « in un contesto di scelte normative sostanziali predeterminate, tali che il potere dell'amministrazione sia circoscritto secondo limiti e indirizzi ascrivibili al legislatore » (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998);

considerato che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 dispone che i regolamenti di delegificazione sono emanati nelle materie « non coperte da riserva assoluta di legge »;

considerato che per la disciplina della materia il disegno di legge fa un ampio e disinvolto rinvio, oltre che alla delega legislativa, a fonti secondarie tipiche ed atipiche, attraverso autorizzazioni alla delegificazione (peraltro senza compiere la ricognizione delle disposizioni vigenti destinate ad essere abrogate richiesta invece ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, come segnalato dal Comitato per la legislazione nel parere

del 29 settembre 2010) ed il rinvio a decreti ministeriali di natura non regolamentare;

considerato che l'autorizzazione al ricorso a regolamenti di delegificazione per disciplinare il trattamento economico di professori e ricercatori nonché la disciplina delle procedure finalizzate al conseguimento della « abilitazione scientifica nazionale » si pone in contrasto con il principio della riserva assoluta nei confronti dell'Esecutivo di cui all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e comunque non soddisfa i requisiti di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998;

considerato che il ricorso a decreti ministeriali qualificati come non regolamentari appare un mezzo per eludere i vincoli normativi e procedurali posti dalla legge n. 400 del 1988;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano riviste le seguenti previsioni:

articolo 1, comma 2, che vincola l'esercizio della autonomia statutaria ed ordinamentale delle università ad un accordo di programma con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

articolo 4, che disciplina le forme di gestione del Fondo per il merito escludendo un intervento delle Regioni;

2) siano sostituite le disposizioni di autorizzazione alla delegificazione di cui agli articoli 8 e 16 con disposizioni di delega legislativa per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari e delle procedure finalizzate al conseguimento della « abilitazione scientifica nazionale »;

3) si sopprima all'articolo 4 il riferimento alla natura non regolamentare dei decreti ministeriali.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 249 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 17

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinata (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 18

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 20

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 22

AVVERTENZA ..... 26

ERRATA CORRIGE ..... 26

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.**

**Atto n. 249.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 6 ottobre 2010.

Manlio CONTENUTO (PdL) richiama l'attenzione della Commissione sulle conseguenze determinate dall'abrogazione, operata dall'articolo 5 dello schema sottoposto all'esame, dell'ancora vigente decreto legislativo n. 180 del 2004 contenente la disciplina sanzionatoria delle violazioni al regolamento CEE n. 2560/2001, regolamento abrogato dal nuovo regolamento n. 924/2009 a far data dal 1° novembre 2009.

Sottolinea come detta abrogazione rischia di travolgere eventuali procedimenti in corso diretti ad applicare le sanzioni ancora in vigore e relative a violazioni consumate nel vigore del precedente regolamento comunitario.

Si pone, quindi, la questione relativa all'introduzione di una norma transitoria che disponga in materia e chiarisce come

il Governo ben avrebbe potuto operare attraverso una modifica del decreto legislativo n. 180 del 2004 che recepisce i cambiamenti introdotti dal regolamento CEE 924/2009 dal momento che vi potrebbe essere una continuità normativa e, quindi, sanzionatoria tra la disciplina applicabile alle commissioni precedente ed attuale.

Ricorda, poi, la disposizione del vigente articolo 1 del decreto legislativo n. 180 del 2004 che sanzionava l'inosservanza del dovere di trasparenza delle commissioni applicate per i pagamenti transfrontalieri e per quelli nazionali, disposizione che non pare rinvenibile nel nuovo regolamento comunitario del 2009.

Ritiene che il legislatore nazionale, magari operando proprio sul decreto citato, ben potrebbe mantenere un obbligo di trasparenza circa le commissioni applicate dall'ente prestatore dei servizi di pagamento e, ovviamente, sanzionarne la violazione nell'interesse dei consumatori che utilizzano detto servizio.

Una cosa, infatti, è stabilire il principio di omologazione della commissione indipendentemente dal fatto che essa sia applicata in sede transfrontaliera o nazionale, altra cosa è confermare l'obbligo di trasparenza delle commissioni richieste per il servizio.

Ritiene, poi, che la formulazione delle disposizioni sanzionatorie dello schema nella parte in cui fanno riferimento alla « grave inosservanza » sia ingiustificata nonostante il richiamo alla norma di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Quest'ultima, infatti, fa riferimento alla violazione di disposizioni di maggior dettaglio (articoli 3, 9, 11, 18, 23 e 25) mentre le previsioni sanzionatorie dello schema si riferiscono a fattispecie di minor complessità come quella relativa all'inosservanza dell'obbligo di eguaglianza delle commissioni applicate ai pagamenti o di comunicazione dei codici. Suggestisce, quindi, che la Commissione valuti l'opportunità di arrivare ad un parere che permetta al Governo di valutare meglio la portata della proposta.

Angela NAPOLI (FLI), *relatore*, dopo aver espresso condivisione per l'intervento dell'onorevole Contento, assicura che di questo ne terrà conto nel predisporre la proposta di parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.**

**Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinate.**  
(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Torrisi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.

Il testo unificato in esame, come indicato dal comma 1 dell'articolo 1, è volto a definire lo statuto giuridico delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione. Si precisa, inoltre, che « ai fini della presente legge ed ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del codice civile, si definisce impresa qualsiasi attività economica professionalmente organizzata al fine

della produzione o dello scambio di beni o di servizi, a prescindere dal relativo status giuridico».

Con riferimento alla sua struttura, il testo si compone di 23 articoli divisi in 8 capi: Capo I – Finalità e principi (artt. 1-3), Capo II – Rapporti con le istituzioni (artt. 4-11), Capo III – Disposizioni in materia di micro, piccole e medie imprese e di politiche pubbliche (artt. 12-14), Capo IV – Disposizioni in materia di nuove imprese (articolo 15), Capo V – Istituzione dell’Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese (artt. 16-17), Capo VI – Istituzione di una Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese (artt. 18-20), Capo VI-*bis* – Legge annuale per le micro e piccole imprese (articolo 20-*bis*), Capo VII – Competenze regionali e degli enti locali (articolo 21) e Capo VIII – Norme transitorie e finali (artt. 22 e 23).

Illustra quindi le più rilevanti disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

In primo luogo, segnala che, fra i principi generali di cui all’articolo 2, viene enunciata, al comma 1, lettera *o*), la « garanzia che nei rapporti tra imprese e nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno ». Tale principio viene poi specificato dall’articolo 6, comma 7, laddove si stabilisce che « Lo Stato si impegna a garantire che nei rapporti tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore a un anno ».

L’articolo 3 enuncia e specifica il principio della libertà delle imprese di associarsi in una o più associazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate nel sistema delle camere di commercio nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

L’articolo 3-*bis* interviene quindi in materia di legittimazione ad agire delle associazioni. Il comma 1, integrando l’ar-

ticolo 9 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.

Il comma 2 prevede quindi che le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti. In base al comma 3, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

L’articolo 8 contiene disposizioni in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali e reca una delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231.

Fra le disposizioni più rilevanti segnala l’obbligo della pubblica amministrazione di non derogare il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese; la possibilità per i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione di compensare – a determinate condizioni – i relativi importi con i debiti eventualmente maturati nei confronti del medesimo soggetto; la nullità dell’accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione ».

Quanto ai principi di delega, segnala quelli di cui al comma 5, lettere *b*) e *c*), che impegnano il Governo a prevedere un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero, nonché ad attribuire all’Autorità garante della concorrenza e del mercato poteri sanzionatori relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.

L'articolo 10 prevede che agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione di cui all'articolo 142 della legge fallimentare, fatti salvi eventuali profili penali, lo Stato garantisce il conseguimento di una piena riabilitazione, rimuovendo ogni limitazione di carattere amministrativo che possa pregiudicare l'avvio e l'esercizio di nuove imprese, ed assicura agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela.

L'articolo in esame reca quindi una delega per l'introduzione di disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali.

I principi e criteri direttivi appaiono molto incisivi e sono volti, tra l'altro, alla riduzione dei tempi delle procedure fallimentari e concorsuali, in caso di bancarotta non fraudolenta, in modo che non possano essere superiori a un anno; alla modifica della disciplina delle conseguenze personali del fallimento; alla determinazione di criteri per la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e con prelazione, al fine di offrire maggiori possibilità di recupero dei crediti chirografari degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese; all'adozione di rimedi per la composizione delle crisi aziendali da sovraindebitamento mediante appositi accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori; all'integrazione della legislazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Il comma 3 stabilisce che nelle procedure concorsuali lo Stato si fa carico degli oneri dovuti ai fornitori privilegiati coinvolti, nel caso siano imprenditori titolari di micro e piccole imprese, al fine di non pregiudicarne la sopravvivenza.

Il comma 4 prevede che siano ammessi al privilegio generale sui mobili, di cui all'articolo 2751-bis, n. 5) del codice civile, i crediti dell'impresa artigiana, come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

L'articolo 11, infine, interviene in tema di appalti pubblici. Di tale disposizione si

segnalano, in particolare, i commi 3 e 4, che introducono delle semplificazioni in materia di autocertificazioni e documentazione probatoria per l'attestazione dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara. Il comma 7, inoltre, dispone che ogni prefettura territorialmente competente predispone delle *white list* di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

Manlio CONTENUTO (PdL) osserva come il contenuto del testo in esame sia particolarmente complesso ed esprime forti perplessità sull'opportunità che lo stesso, rispetto alla versione originaria, fosse arricchito di ulteriori disposizioni che riguardano il diritto fallimentare, da poco riformato, e perfino la durata di alcune categorie di processi civili. Auspica quindi che la Commissione possa disporre del tempo necessario per compiere un esame molto approfondito.

Cinzia CAPANO (PD) condivide i rilievi dell'onorevole Contorno.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sottolinea come il provvedimento non risulti iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Pertanto, i tempi a disposizione per l'esame in sede consultiva dipendono dall'organizzazione dei lavori della Commissione di merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.**

**Nuovo testo C. 3541 Fedriga.**  
(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Paolini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che il provvedimento in esame, che si compone di tre articoli, contiene disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

L'articolo 1, al comma 1, disciplina l'ipotesi di condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 270-*bis* (Associazioni sovversive), 280 (Attentato per finalità di terrorismo o di eversione), 289-*bis* (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 416-*bis* (Associazione di tipo mafioso), 416-*ter* (Scambio elettorale politico-mafioso) e 422 (Strage) del codice penale. In questo caso il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di natura assistenziale di cui il condannato è titolare, con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro.

Si precisa, inoltre che, con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, erogati al condannato nel caso in cui accerti, o sia stata già accertato con sentenza definitiva in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a reati di terrorismo o criminalità organizzata di cui ai predetti articoli del codice penale.

Mentre il comma 1 disciplina l'ipotesi di sentenza definitiva di condanna, il comma 2 prevede che, nei procedimenti penali per i reati di cui al comma 1, il giudice, con la sentenza di condanna di primo grado o successivamente ad essa, dispone la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, delle prestazioni di natura assistenziale di cui l'imputato è titolare.

Nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza definitiva di

assoluzione o con una sentenza definitiva di condanna per un reato diverso da quelli di cui al comma 1, il giudice dispone la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali.

In base al comma 3, i condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 1 possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

Il comma 4 dispone quindi che provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

L'articolo 2 dispone che i familiari superstiti dei soggetti cui sia stata revocata o sospesa l'erogazione dei trattamenti previdenziali, che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per concorso nel reato ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, ovvero per il reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del codice penale, perdono il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum e, se già percettori del trattamento, il medesimo è revocato dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede, infine, che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all'articolo 1 sono devolute dagli enti interessati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Donatella FERRANTI (PD) esprime forti perplessità circa la costituzionalità del testo trasmesso dalla Commissione lavoro, ritenendo opportuno che la Commissione giustizia, anche sulla base della relazione di accompagnamento alla pro-

posta di legge n. 3541, verifichi se le prestazioni che verrebbero soppresse debbano essere connesse all'attività criminale per la quale viene comminata la condanna.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur comprendendo pienamente le preoccupazioni dell'onorevole Ferranti, ritiene che il testo possa, anche attraverso delle indicazioni da parte della Commissione giustizia, essere formulato in maniera tale da essere conforme alla Costituzione e rispondente agli obiettivi che si sono posti i firmatari della proposta di legge originaria.

Angela NAPOLI (FLI), quale cofirmataria della proposta di legge originaria ne evidenzia la ratio, raccomandando l'espressione di un parere favorevole, trattandosi di un testo volto a correggere una grave incongruenza dell'ordinamento che finisce per privilegiare irrazionalmente i soggetti condannati per mafia nonché le rispettive famiglie.

Nicola MOLTENI (LNP), dopo aver sottolineato che la Lega attribuisce al provvedimento in esame una forte valenza nell'ambito di una più complessiva lotta contro la criminalità organizzata che non si presta a strumentalizzazioni per campagne elettorali ed aver evidenziato l'equilibrio del Presidente, onorevole Bongiorno, nel voler trovare delle soluzioni che consentano di formulare un testo scevro da dubbi di costituzionalità ma comunque efficace, auspica che la Commissione giustizia, abbandonando qualsiasi pregiudizio, affronti l'esame del testo individuando le soluzioni migliori per addivenire ad un provvedimento che, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, riesca a concretizzare le finalità dei firmatari del medesimo.

Rita BERNARDINI (PD) rileva come il provvedimento in esame, fortemente voluto dal gruppo della Lega e in linea con la politica della maggioranza contro la criminalità organizzata, sia un ulteriore strumento inefficace a contrastare realmente il fenomeno mafioso, trattandosi

piuttosto di una strumentalizzazione elettorale che si esaurisce in una mera punizione nei confronti di determinati soggetti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 ottobre 2010.

Cinzia CAPANO (PD) precisa preliminarmente che, come il collega Contento, si atterrà a valutazioni giuridiche, non per sottrarsi a valutazioni più complessive di carattere etico e religioso, come correttamente afferma la relatrice indissolubilmente legate, ma perché è convinta che se si riesce a tenere il filo dei principi che già esistono nel nostro ordinamento, interno ed internazionale, nella nostra Costituzione come nelle convenzioni che tutelano la libertà ed i diritti fondamentali, si può riuscire a trovare quell'equilibrio tra i valori che deve guidare il legislatore in questa scelta. Scelta che oggi è rimessa al Parlamento ma che è destinata a incidere sulla possibilità di decidere del proprio fine vita di tutti gli altri. Si sta cioè maneggiando non solo un provvedimento legislativo, ma la libertà di ciascuno, e quindi è necessario farlo con grande cura.

Per questa ragione, ha molto apprezzato la relazione sia nel merito che nell'approccio culturale, e ritiene assai opportuno il rilievo della relatrice sull'assenza nel testo di legge di qualsiasi riferimento al principio di autodeterminazione, che avrebbe dovuto essere invece il punto centrale da cui partire. Questo concetto non è un principio del mondo laico contro quello cattolico dal punto di vista del diritto e dell'ordinamento giuridico, ma un principio che non può che

appartenere a tutti, perché si alimenta della stessa libertà e del rispetto del corpo e della mente di ciascuna singola persona.

Ricorda quindi come, all'inizio dello scorso anno, mentre sui giornali infuriava la polemica tra mondo laico e cattolico su questo presunto conflitto, sia andata ad ascoltare un seminario per gli studenti organizzato da giuristi laici e cattolici del calibro di Ferraioli, Lipari, Segni, Alpa ed altri. Si aspettava un dibattito molto acceso e su posizioni contrapposte, ma in realtà ha potuto misurare una posizione unanime che contestava all'impianto di questa legge di ignorare principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e da tutti condivisi, quali: il principio di autodeterminazione, alla cui tutela è preposto l'istituto giuridico del consenso informato, che perderebbe ogni significato se non si leggesse indissolubilmente legato alla possibilità di dissenso e rifiuto della proposta curativa; il diritto di disporre del proprio corpo come esercizio del diritto di libertà; il concetto di trattamento sanitario esteso a tutte le pratiche che invadano un corpo e si supportino di un sapere medico-scientifico.

Si tratta, sostanzialmente, dei principi che hanno ispirato la sentenza della Cassazione sul caso Englaro, che non si è arbitrariamente fatta legislatore, come contesta il collega Contento, ma fedele alla sua funzione ha enucleato, pur in assenza di una norma specifica, i principi dell'ordinamento giuridico che di fatto già disciplinano quella materia e con valore di rango costituzionale. Come ha detto Rodotà, la Cassazione, fondandosi su quei principi che prima ha richiamato, «ha reso esplicita la trama costituzionale che in queste materie è, come ben si sa, oggetto di applicazione diretta al rapporto tra privati. In ipotesi come questa non c'è bisogno dell'intermediazione del legislatore». Peraltro esiste una assai estesa dottrina giuridica, che va dal diritto mite di Zagrebelski al diritto fraterno di Resta, che afferma che soprattutto quando si tratti di temi invasivi per la libertà, la legislazione dovrebbe limi-

tarsi a principi, evitando norme di dettaglio che rischierebbero più di incastrare i diritti che di disciplinare correttamente le fattispecie. Una preoccupazione di questo genere a proposito della disciplina sul contenuto delle DAT pare potersi cogliere nello stesso intervento dell'onorevole Contento.

Provera quindi a richiamare questi principi nella loro elaborazione giurisprudenziale, proprio perché la Commissione giustizia da essi non può prescindere, ricordando però che in capo a tutto vi è l'obbligo che impone la Costituzione, in particolare con gli articoli 2 e 3, come ricorda la sentenza Englaro, della tutela della persona che non può essere considerato principio secondario rispetto alla tutela di interessi collettivi trasformando il diritto in dovere. Questa trasposizione non appartiene alle democrazie, ma caratterizza gli stati etici e totalitari. Correttamente perciò la Cassazione ha escluso l'esistenza di un dovere di curarsi come di un dovere di ordine pubblico. Le donne conoscono, hanno conosciuto negli anni, la trasposizione da diritto a dovere. Alcuni anni fa lo stupro che subivano non era violenza sul loro corpo, ma alla pubblica moralità. Sente forte in questo provvedimento il senso etico di un dovere di cura che è autorizzato anche al sacrificio del principio di libertà e di disporre del proprio corpo. Ma questo è contrario ai principi dell'ordinamento giuridico italiano e internazionale.

Il riconoscimento del principio del consenso informato è qualificato dalla giurisprudenza, ben prima del caso Englaro, come principio generale per cui in presenza di un documentato rifiuto di persona capace e adulta, il medico deve astenersi dai conseguenti atti diagnostici e di cura anche in virtù del codice di deontologia medica. Secondo la giurisprudenza, in questi casi il medico non può che fermarsi, perché non è consentito alcun trattamento medico contro la volontà del paziente.

Ed a questo il medico è tenuto anche in virtù della Convenzione di Oviedo, che prevede che quando una persona maggiore

di età non possiede la capacità di dare il consenso ad un intervento questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante. La Convenzione è di immediata applicazione anche quando non sia stata recepita, a meno che non contrasti con le norme interne. In realtà non solo essa non contrasta, ma le norme principio dell'ordinamento giuridico e la Convenzione di Oviedo si ispirano al medesimo ordine di valori e di libertà della persona.

Infatti, la costruzione dell'istituto del consenso informato come principio generale e come presupposto della liceità dell'atto medico, che deriva da una ormai consolidata giurisprudenza, altro non vuol dire che quando l'atto del medico manchi di questo presupposto è sicuramente illecito. La Cassazione, con sentenza n. 5444 del 2006 ha precisato che «la correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato essendo del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario.» Non sono ammissibili deroghe alla autodeterminazione, nonché alla libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutte profili della libertà. Quindi non esiste un diritto di curare, ma una potestà di curare del medico che per poter essere esercitata ha bisogno del presupposto del consenso. Esiste invece un diritto e non un dovere alla cura, che ha come presupposto il consenso informato, che ha in sé non solo la possibilità di scegliere tra diversi tipi di cura, ma anche di rifiutare la cura in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Perciò il diritto all'autodeterminazione che l'istituto del consenso informato tutela, non incontra limiti anche quando ad essa consegua il sacrificio del bene della vita. La salute dell'individuo, per la Cassazione, non può essere oggetto di imposizione autoritativa coattiva, non esiste un dovere di curarsi

come principio di ordine pubblico per cui il diritto del singolo alla salute implica la tutela del suo risvolto negativo, il diritto di perdere la salute, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell'interessato, finanche di lasciarsi morire.

Si domanda se sia allora ipotizzabile che con una legge si eliminino tutti questi principi con il risultato, già preventivato proprio dal collega Contento, di finire davanti alla Corte costituzionale tacendo, come ha rilevato la relatrice, su quel principio di autodeterminazione che è la linea di confine che separa l'integrità del proprio corpo dal trattamento sanitario. Se veramente si crede che chiamando diversamente il trattamento sanitario, con il nomignolo di idratazione e nutrizione artificiale, cambi il senso del discorso.

Questo provvedimento arreca un serio *vulnus* al principio di autodeterminazione e di libertà di disporre del proprio corpo, anche se attraverso un raggirio si definisce diversamente il trattamento sanitario. Anche perché a definire la nutrizione artificiale trattamento sanitario, a volte salvavita, è la stessa Commissione di bioetica della Società Italiana di nutrizione artificiale, che peraltro nella somministrazione di essa invoca il rispetto dell'articolo 39 del codice deontologico, che prescrive che i trattamenti siano rispettosi della dignità della persona e ragionevolmente utili alla cura.

Si domanda quindi se si possa davvero ritenere che tutte queste problematiche vengano di colpo superate, perché non si qualificano l'idratazione e l'alimentazione come trattamento sanitario. Soprattutto quando questa qualificazione l'ha già data la giurisprudenza con la sentenza Englaro, in cui afferma che «non v'è dubbio che l'idratazione e l'alimentazione artificiale con sondino gastrico costituiscono un trattamento sanitario. Esse infatti integrano un trattamento che sottende un sapere scientifico che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici. Siffatta qualificazione trova il sostegno della comunità scientifica internazionale e



della giurisprudenza della Corte Costituzionale che ricomprende il « prelievo ematico » pratica medica di ordinaria amministrazione tra le misure di restrizione della libertà personale, quando ne sia necessaria l'esecuzione coattiva per rifiuto opposto dal soggetto ».

Si consideri anche la giurisprudenza in materia di rifiuto di sottoporsi a prove ematiche nell'ambito del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità, dove le prove ematiche sono qualificate come ispezione sul corpo e quindi non possono essere disposte nel caso di rifiuto senza un provvedimento che limiti la libertà. Può solo essere utilizzato come prova a sfavore il rifiuto di sottoporvisi. Né basta dire che sono destinate ad alleviare la sofferenza, perché non è affatto vero che lo sono per chi ritiene quei trattamenti degradanti. Anzi, è del tutto scorretto perché ciò che allevia la sofferenza è ciò che priva del dolore, non ciò che rinvia la morte. Secondo la sentenza Englaro, infatti, « accanto a chi ritiene che sia nel proprio interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, anche privo di coscienza, c'è chi, legando indissolubilmente la propria dignità alla vita di esperienza e questa alla coscienza, ritiene che sia assolutamente contrario ai propri principi sopravvivere in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno per l'inaccettabilità per sé dell'idea di un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente ».

Ritiene paradossale che si parli di alleviare le sofferenze per chi non accetti la sopravvivenza del corpo alla mente. Ritiene opportuno che si rifletta attentamente su questa condizione in cui il corpo sopravvive alla mente. Se esiste, e si è visto che esiste, un diritto all'integrità psico-fisica, vuol dire che, quando questa integrità si spezza in due, da un lato la psiche finita, e dall'altro un corpo tenuto in vita, questo diritto è lesa tutte le volte in cui costringiamo alla rinuncia alla propria integrità: sia rifiutando le cure se il sog-

getto voglia curarsi, sia imponendo al soggetto le cure se costui non le voglia.

Una volta che la mente non possa più avere il controllo del corpo, questo corpo è sottoposto ad una volontà medica terza che non trova più la giustificazione nella cura, perché il male non è più curabile. Diventa una specie di sequestro in cui il corpo di qualcuno è nelle mani di un altro o di tutti gli altri che dovranno occuparsi di lui. Insomma, si entra nel paradigma della tortura e non a caso la convenzione sulla libertà ed i diritti fondamentali dell'uomo firmata a Roma nel 1950 parla oltre che di divieto di tortura anche di divieto di atti degradanti.

Ritiene che il provvedimento in esame sia assolutamente in contrasto proprio con l'articolo 3 della convenzione di Roma, perché impone alla persona di accettare trattamenti degradanti. L'ultima parola non può che essere del soggetto titolare del diritto, nella forma diretta o di dichiarazione anticipata o del fiduciario. Dal punto di vista giuridico non può esservi dubbio alcuno ed occorrerebbe avere l'onestà intellettuale di ammetterlo. Ognuno potrà discutere sulla base di altri codici, che dovranno comunque essere rispettati, ma ritiene che sia indispensabile il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, perché è quello il paradigma che disciplina la libertà di tutti e di ciascuno.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento è stato iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea nel mese di dicembre. Vi è quindi il tempo di approfondire ulteriormente e di verificare la possibilità, una volta esauriti gli interventi, di sintetizzare le varie posizioni espresse. La Commissione dovrà comunque esprimere un parere in tempo utile per consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame in vista dell'inizio dell'esame in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**SEDE CONSULTIVA**

*Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.*

*C. 1441-quater-F Governo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.*

**SEDE REFERENTE**

*Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.*  
*C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.*

*Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.*

*C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Labocchetta e C. 3592 Santelli.*

*Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.*

*C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.*

**ATTI DEL GOVERNO**

*Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.*

*Atto n. 254.*

*Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.*

*Atto n. 242.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**ERRATA CORRIGE**

*Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 378 del 6 ottobre 2010:*

*a pagina 31 del sommario:*

*posporre l'ottava riga dopo l'undicesima riga;*

*dopo la diciannovesima riga inserire la sede: « ATTI DEL GOVERNO »;*

*a pag. 34, prima colonna, ventiduesima riga sostituire le parole: « 14.45 » con le seguenti: « 15.10 »;*

*a pag. 37, prima colonna, dopo la trentacinquesima riga, inserire la sede: « ATTI DEL GOVERNO ».*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo (*Discussione e rinvio*) ..... 27

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione al Ministro degli affari esteri sull'attività svolta dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), riferita all'anno 2009 (*Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio*) ..... 28

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 2010, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi. Atto n. 264 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 31

#### SEDE LEGISLATIVA

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

#### La seduta comincia alle 16.

**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso l'at-

tivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento. Ne dispone pertanto l'attivazione. Ricorda quindi che nella seduta del 4 agosto scorso la Commissione ha iniziato l'esame in sede referente del disegno di legge C. 3624 e che già in tale occasione era emerso l'orientamento favorevole dei gruppi al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Successivamente, a seguito della positiva valutazione da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è provveduto alla verifica dei requisiti per il trasferimento alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 6 del regolamento. Nella seduta in sede referente del 15 settembre scorso la Commissione ha quindi approvato un nuovo testo del disegno di legge, recependo l'emendamento della condizione apposta dalla V Commissione. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso,

è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, disposto dall'Assemblea nella seduta del 6 ottobre scorso.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, richiama le considerazioni di merito svolte in sede referente, esprimendo soddisfazione per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che il provvedimento riguarda la seconda più importante onorificenza civile dello Stato.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 3624, come modificato nel corso dell'esame in sede referente e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di domani.

La Commissione conviene.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**Relazione al Ministro degli affari esteri sull'attività svolta dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), riferita all'anno 2009.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).*

Gennaro MALGIERI (Pdl), *relatore*, rileva che l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), ente pubblico non economico vigilato dal Ministero degli affari esteri, vanta una storia lunga ed autorevole poiché salvaguarda ed attualizza il patrimonio di competenze ed esperienze di due istituti di fama internazionale come l'Istituto italo-africano e l'Istituto per il Medio e l'Estremo Oriente, che si ricollegano all'azione culturale di personalità del calibro di Giovanni Gentile e di Giuseppe Tucci. Sottolinea che l'IsIAO conserva il maggiore archivio storico sul Tibet, che è stato possibile preservare non soltanto dagli attacchi del tempo ma anche da quelli della politica grazie all'impegno personale di Giuseppe Tucci.

L'Istituto ha subito con il decreto-legge n. 78 di quest'anno un'ulteriore, pesantissima decurtazione dei fondi stanziati dal Ministero degli Affari esteri, passando da 1.700.000 euro per il 2009 ad 800.000 euro per il 2010. Se si pensa che nel 1998 lo stanziamento ammontava a circa 3 milioni di euro, ne consegue che le risorse dell'Istituto sono ad oggi state ridotte di quasi i tre quarti.

Conferma quindi, in termini sempre più ultimativi, una forte preoccupazione per il futuro dell'Istituto che svolge, come già ricordavo in occasione della discussione parlamentare sulla relazione per il 2008, una straordinaria funzione di dialogo tra le civiltà e per la nostra stessa memoria storica nazionale, contribuendo a valorizzare l'identità del nostro Paese nel mondo, come fa per la Francia l'Istituto del mondo arabo e nel Regno Unito il *British Museum* per l'Estremo Oriente. Ritiene che tutti si opporrebbero se istituzioni di questo calibro venissero all'improvviso private delle necessarie risorse finanziarie.

Sottolinea che, a dispetto di queste gravi riduzioni, la relazione evidenzia un ampio ed articolato quadro d'iniziativa nel settore della ricerca archeologica, della promozione della conoscenza delle lingue e della culture orientali ed africane, nell'organizzazione, presso la sede centrale e le sedi regionali, di numerosi progetti di formazione. Particolarmente dettagliata è la sezione dedicata alle attività per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e di ricerca archeologica, che dà conto dei programmi che l'IsIAO sta svolgendo in Afghanistan, Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Iran, Kazakistan, Mali, Oman, Pakistan, Sudan, Thailandia, Turchia, Turkmenistan e Yemen.

Ribadisce le osservazioni già svolte l'anno scorso, sottolineando l'esigenza di svolgere un sopralluogo per visitare l'Istituto ed acquisire, anche attraverso audizioni dei suoi dirigenti, ulteriori elementi informativi sui profili di gestione, poiché allo stato risulta infatti impossibile conoscere il percorso di risanamento finanziario in atto all'IsIAO dal momento che anche quest'anno la relazione presentata non è corredata, così come è invece previsto dalla vigente normativa, di alcun documento finanziario-contabile, né da parte dei suoi organi direttivi, né da parte dei soggetti preposti al controllo.

Una richiesta di interessamento in tal senso è peraltro pervenuta dal Presidente dell'Istituto, il professor Gherardo Gnoli, che ha scritto una lettera al Presidente Stefani e a tutti i componenti della Commissione, denunciando la « drammatica situazione finanziaria » e comunicando di avere impugnato presso il TAR del Lazio il decreto ministeriale n. 2448 del 30 giugno 2010 in cui sono ripartiti i fondi rimasti nel capitolo 1163.

Nel chiedere quindi conto al Governo sia del pendente ricorso sia del futuro che si intende assicurare all'IsIAO, formula a proposito del predetto decreto ministeriale alcune osservazioni.

Il decreto, emanato ancor prima della conversione in legge della norma di riferimento, non è infatti stato sottoposto come i precedenti al preventivo esame

parlamentare, poiché non ve ne sarebbe la prescrizione nel disposto dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78.

Come noto, la ripartizione del capitolo 1163 è stata sempre presentata alle Camere ogni anno unitamente all'ulteriore ripartizione dello stanziamento dei contributi agli enti internazionalistici, mentre per quest'anno è stata presentata soltanto quest'ultima nello schema di decreto che è al successivo punto all'ordine del giorno. Ma è del tutto evidente che il passaggio parlamentare risulta imprescrittibile in quanto le autorizzazioni di spesa in questione derivano da legge ordinaria. Si è dunque prodotto un *vulnus* nell'ordinamento che va sanato al più presto, eventualmente nella prossima manovra finanziaria, se prima non vi avrà provveduto la magistratura amministrativa.

I tagli apportati mettono in forse l'esistenza stessa non solo dell'IsIAO ma anche della Società Dante Alighieri, le cui benemeritenze culturali sono a tutti note (il contributo viene ridotto a seicentomila euro!). Stupisce che il Ministero degli affari esteri non abbia seguito l'esempio del Ministero dei beni e delle attività culturali che ha difeso le contribuzioni agli enti vigilati imputando i tagli ad altri capitoli di bilancio. Il Parlamento deve avere una risposta chiara e precisa a proposito di questa evidente disparità di trattamento.

La salvaguardia di istituzioni storiche come l'IsIAO e la Dante Alighieri merita, in conclusione, un approfondito dibattito in questa Commissione, l'acquisizione di tutte gli elementi di valutazione, e l'adozione di un chiaro atto di indirizzo al Governo. Infine, sottolinea che, non essendo opportuno comprimere oltre ogni limite le risorse destinate al settore della cultura e dell'approfondimento scientifico in ragione della crisi finanziaria, l'IsIAO merita a suo avviso maggiore considerazione per la qualità delle attività svolte.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che i tagli apportati risentono degli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010, che hanno indotto

il Ministero degli affari esteri ad applicare tagli lineari alle proprie contribuzioni ad enti quali l'IsIAO. La drastica decurtazione apportata non esclude la consapevolezza in ordine alla natura meritoria del lavoro svolto dall'Istituto: è infatti stata richiesta la reintegrazione del contributo, la sua stabilizzazione triennale e la istituzione di un capitolo di spesa *ad hoc*. Occorre tuttavia segnalare che l'Istituto non ha integrato i requisiti di risanamento di bilancio richiesti dal Ministero, evidenziando un passivo considerevole in tempi in cui la contribuzione era di ben tre volte superiore a quella attuale.

Franco NARDUCCI (PD) concorda con i rilievi del relatore in ordine alla necessità che il contributo all'Istituto sia commisurato alla qualità e mole del lavoro da esso svolto. Osserva che a fronte dell'elevato numero di esperti di alto livello che vi lavorano il livello delle pubblicazioni e delle iniziative congressuali realizzate non appare adeguato, sembrando tali attività per lo più rivolte ad una autoreferenziale cerchia di addetti ai lavori. Richiama quindi le considerazioni già svolte dal collega Corsini in qualità di relatore sul provvedimento nel 2009 e rileva la necessità che la Commissione possa consultare il bilancio dell'Istituto al fine di valutare la dinamica di spesa e comprendere quante risorse sono assorbite da spese di gestione e quante invece per le attività concrete.

Sottolinea che non appare congrua ogni analogia con la situazione della Società Dante Alighieri che presenta caratteri opposti a quelli dell'IsIAO quanto al rapporto tra risorse ricevute e prestazioni effettuate. Nel ritenere essenziale che si provveda al ripristino delle risorse da destinare a tale istituzione, decurtate nel mese di luglio del 54 per cento, mentre il Ministero degli affari esteri ricorre spesso della Società Dante Alighieri nell'individuazione di soluzioni alternative alla complessa situazione degli istituti italiani di cultura, come ad esempio è accaduto a Monaco.

Mario BARBI (PD) si associa alle valutazioni in ordine all'anomala mancata

presentazione del bilancio dell'IsIAO e osserva, in merito al disatteso piano di risanamento, che non è possibile in alcun modo giustificare una gestione inefficiente dell'Istituto, di cui non è in discussione il valore. Ritiene quindi che la relazione rechi un'elencazione poco leggibile delle numerose attività svolte per cui non è possibile valutare la stessa congruità dei contributi di cui si richiede la reintegrazione. Esprime in generale la sua contrarietà alla tecnica dei tagli lineari che rischiano inopportunamente di penalizzare o gratificare soggetti che versano in condizioni disomogenee.

Enrico PIANETTA (PdL) rileva che l'IsIAO ha indiscussi meriti rispetto alle materie che costituiscono oggetto del suo mandato. Si tratta indubbiamente di un soggetto in difficoltà sul piano finanziario e per il quale il Ministero sta sperando tentativi di soluzione. Ritiene opportuno che la Commissione provveda ad audire il presidente dell'Istituto per approfondire lo stato delle cose e individuare possibili soluzioni utili in tempi brevi.

Stefano STEFANI, *presidente*, ritiene necessario che l'Istituto ottimizzi l'uso delle risorse di cui dispone e che gli approfondimenti istruttori della Commissione si fondino sulla disponibilità di dati oggettivi in ordine al bilancio e alle retribuzioni dei componenti degli organi sociali.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, concorda con i colleghi intervenuti e propone che la Commissione svolga un sopralluogo presso la sede dell'IsIAO al fine di meglio valutare la situazione complessiva. Nel sottolineare che le pubblicazioni dell'Istituto condividono le difficoltà dell'intero settore dell'editoria di tipo scientifico, precisa che l'Istituto non può non avere presentato un bilancio che sarebbe spettato al Ministero degli affari esteri allegare alla relazione in titolo. Rileva quindi che si tratta di un'istituzione più stimata all'estero che in Italia e che nel

suo settore di competenza vanta un prestigio indubitabile.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI rileva che i problemi di natura finanziaria dell'Istituto permangono malgrado i richiami da parte dell'ente vigilante, ovvero lo stesso Ministero degli affari esteri, che ha dovuto provvedere in via straordinaria.

Francesco TEMPESTINI (PD) sottolinea che non è in discussione il merito storico dell'Istituto considerato che la storia è di per sé un capitale che vale. Ritiene necessario che la Commissione possa meglio approfondire le questioni su cui è chiamata a pronunciarsi attraverso un ciclo di audizioni mirate e accurate. Segnala quindi, dal momento che il suo rappresentante nel consiglio d'amministrazione non è un diplomatico in servizio effettivo, la mancanza di una connessione istituzionalizzata con l'Amministrazione degli affari esteri. Anche in riferimento al provvedimento che la Commissione si accinge ad esaminare sulla ripartizione dei fondi tra enti a carattere internazionalistico, che è al successivo punto all'ordine del giorno, non è possibile formulare giudizi sulla base dell'esiguo materiale trasmesso al Parlamento e secondo motivazioni che appaiono del tutto inaccettabili.

Stefano STEFANI, *presidente*, propone che la Commissione proceda innanzitutto all'audizione del presidente dell'IsIAO per poi programmare successive audizioni qualificate, contestualmente alla trasmissione del bilancio dell'Istituto da parte del Governo.

Franco NARDUCCI (PD) osserva che non può essere casuale da parte del Ministero la mancata trasmissione al Parlamento del bilancio dell'IsIAO.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 12 ottobre 2010 — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

**La seduta comincia alle 16.50.**

**Schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 2010, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi.**  
**Atto n. 264.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Gennaro MALGIERI (Pdl), *relatore*, ricorda che l'esame dello schema di decreto ministeriale di revisione della tabella triennale per l'erogazione statale agli enti internazionalistici può rappresentare un'opportuna occasione per riflettere sulle forme con cui le istituzioni pubbliche – e segnatamente un'amministrazione di punta come quella degli affari esteri – finanziano la ricerca specialistica.

Segnala che il Ministero degli affari esteri ha inteso interpretare il dispositivo del decreto-legge n. 78 del 2010 come soppressivo della precedente disciplina, fissata dalla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), che prevedeva l'emanazione di un decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Le Commissioni esteri dei due rami del Parlamento perderebbero in questo modo un ruolo essenziale di controllo e di in-

dirizzo nei confronti di istituzioni di studio e di ricerca la cui attività è disciplinata da legge ordinaria.

Segnala quindi che il parere parlamentare verte soltanto sulla tabella degli enti internazionalistici ammessi al finanziamento pubblico per il triennio 2010-2012. Per giunta, anche la distinzione tra contributi ordinari e straordinari, di cui alla legge n. 948 del 1982, risulterebbe già prefigurata dal provvedimento ministeriale del 30 giugno scorso, pur facendo parte integrante dello schema di ripartizione oggi in esame.

Alla luce di quanto emerge dal provvedimento, il numero di enti beneficiari del contributo statale sale, per il triennio 2010-2012, da 16 a 20: i primi 14 erano già presenti nella tabella relativa al triennio precedente, mentre gli altri sei – alcuni dei quali già inclusi in tabelle di trienni ancora precedenti – sono stati selezionati sulla base del fatto che, tra l'altro, avevano realizzato progetti, negli ultimi due trienni, anche grazie al contributo erogato sulla base dell'articolo 2 della legge n. 948 del 1982. Risultano invece esclusi, rispetto alla tabella precedente, l'Archivio Disarmo e il Forum per i problemi della pace e della guerra. I sei nuovi soggetti inseriti nella tabella per il triennio 2010-2012, definiti nella relazione « a forte vocazione internazionalistica », sono i seguenti: il Comitato atlantico; la Società geografica italiana; la Fondazione Magna Carta; la Fondazione Rosselli; la Fondazione per la Sussidiarietà; la Fondazione Medchild.

La quantificazione dei contributi, sempre secondo quanto riportato nella relazione, è stata effettuata sulla scorta della tabella riguardante il 2009, tenuto conto dell'accantonamento del 50 per cento disposto dal decreto-legge. Mentre gli importi per la SIOI, l'ISPI e lo IAI sono stati mantenuti in un unico scaglione (100 mila euro), « stante il rilievo delle rispettive attività con riguardo ad argomenti di interesse per la politica estera italiana e le loro consolidate capacità di rapporto con organismi di ricerca internazionali ed europei », i nuovi enti beneficiari si collocano in una fascia tra i 20 mila (al Comitato

atlantico) ed i 10 mila euro. Agli altri è previsto un contributo – a mio parere assolutamente irrisorio – di 10 mila euro, che diventa risibile per il Movimento europeo e l'Istituto di San Remo di diritto umanitario (5.000 euro). Il contributo straordinario di 196.000 euro (a fronte dei 225.000 previsti per il 2009) è giudicato dalla relazione « il minimo idoneo a permettere di incentivare un organico ventaglio di progetti di interesse per l'azione internazionale » del nostro Paese.

Ribadisce l'auspicio che il dibattito rappresenti l'occasione per una riflessione più vasta sul modo in cui le nostre Amministrazioni finanziano e sostengono la nostra ricerca specialistica, in un settore cruciale come l'area internazionalistica.

In tale prospettiva ritiene necessario, prima dell'espressione del parere (anche richiedendone una proroga del termine), lo svolgimento di un ciclo di audizioni con i rappresentanti delle istituzioni di ricerca per acquisire i necessari aggiornamenti a sette anni dall'indagine conoscitiva promossa dalla nostra Commissione, al fine di chiarire la portata e la finalizzazione del contributo pubblico, nonché di conoscere meglio le direttrici che sta assumendo la ricerca specialistica nel settore delle relazioni internazionali nel nostro Paese e comunque in vista di una revisione complessiva della disciplina normativa di riferimento.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che, a fronte di una riduzione degli stanziamenti per la legge n. 948 del 50 per cento, le riduzioni evidenziate dal provvedimento si limitano al 37 per cento rispetto all'anno precedente. Il Ministero ha svolto un accurato lavoro di contenimento delle risorse parallelamente ad una specifica attenzione al rispetto di criteri gestionali omogenei da parte degli enti e di logiche di trasparenza. Segnala che gli enti esclusi dal finanziamento potranno accedere per singoli progetti ad uno stanziamento pari a 196 mila euro a ciò destinato e che, in generale, l'Amministrazione degli affari esteri ha adottato un



criterio il più possibile inclusivo per segnalare l'apprezzamento ad enti meritevoli.

Mario BARBI (PD) ritiene che alla luce della costante diminuzione del contributo agli enti internazionalistici – rientrando nel generale taglio delle risorse destinate alla politica estera, passate nell'ultimo ventennio dallo 0,7 per cento a meno dello 0,4 per cento della spesa statale – sia necessaria una riflessione complessiva e non si debba procedere a semplici riduzioni percentuali.

Pur giudicando negativamente la riduzione di contributi ritiene infatti che sia necessario valutare l'utilità dei singoli enti, immaginare ipotesi di aggregazione e individuare le priorità dei temi di indagine. In particolare dichiara di non comprendere l'allargamento della platea dei beneficiari a cui peraltro sono erogati contributi poco più che simbolici. Se la ragione di tali contributi è quella di effettuare una sorta di « riconoscimento » dell'organizzazione beneficiaria appare preferibile che tale riconoscimento possa avvenire con altra procedura, senza essere legato alla concessione di fondi così esigui. In tale ottica, suscita perplessità l'esclusione di due enti che precedentemente figuravano nella tabella, che rischierebbero di essere discriminati.

Franco NARDUCCI (PD) si associa alle considerazioni del collega Barbi circa l'inutilità di contributi pari o inferiori a diecimila euro, ritenendo preferibile concentrarsi, operando scelte conseguenti e coraggiose, sugli enti che, come l'ISPI, lo IAI, la SIOI e l'IPALMO producono analisi di ampio respiro che aiutano a progettare la politica estera italiana.

Enrico PIANETTA (PdL) rilevando che in occasione dell'esame delle diverse tabelle di riparto vengono sollevate ciclicamente le stesse questioni, intende soffermarsi sul positivo aumento dei contributi straordinari, come indicato anche in conclusione dell'indagine conoscitiva effettuata dalla Camera dei deputati nel 2003.

Ritiene infatti che l'analisi dei singoli progetti specifici offra opportunità di valutazione più trasparenti, aumenti l'efficienza ed eviti di effettuare un puro riconoscimento degli enti in oggetto.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, giudica pertinenti le osservazioni dei colleghi, pur ritenendo che non siano da disprezzare anche contributi di importo relativamente piccolo, che, sommati ad altre fonti di entrata, assicurano l'operatività, seppure in maniera ridotta, dei singoli enti.

Ritiene che il problema, come evidenziato anche dai dati forniti dal collega Barbi, risieda nella costante riduzione delle risorse destinate al Ministero degli esteri e che in questa congiuntura l'amministrazione, pur comprendendo le difficoltà in vengano a trovarsi gli enti internazionalistici ed auspicando uno scenario diverso, abbia operato nella maniera più opportuna.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI precisa che la riduzione delle risorse a disposizione è dovuta non ad una decisione di natura politica ma al difficile periodo che sta attraversando l'economia mondiale e condivide le affermazioni degli intervenuti circa la necessità di un ripensamento organico del sistema dei contributi agli enti internazionalistici, osservando che, alla luce della forte diminuzione delle risorse prevista per l'anno in corso, il ministero ha optato per una riduzione in linea di massima percentuale, in attesa di una riorganizzazione degli enti.

Francesco TEMPESTINI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo, ritiene necessario che si proceda ad un approfondimento sul provvedimento in esame, anche tramite lo svolgimento di apposite audizioni, giudicando insufficiente la documentazione fornita dal Ministero degli esteri per illustrare le scelte operate.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, osservando come purtroppo il dato della

scarsità di risorse non sia modificabile, ritiene che sia pienamente legittima la richiesta di un approfondimento, anche con lo svolgimento di audizioni, per effettuare un'analisi che vada al di là di una semplice elencazione dei tagli effettuati.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.20.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	39
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	40
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350 e abb., approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	44

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	45
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	61

#### SEDE REFERENTE:

Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	46
--	----

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.**

**Doc. LVII, n. 3.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alla procedura parlamentare di esame dello schema di Decisione di finanza pubblica, ricorda che la Giunta per il regolamento della Camera, in data 14 luglio 2010, ha espresso parere sui « primi adeguamenti regolamentari di carattere sperimentale conseguenti alla nuova legge di contabilità », prevedendo che lo schema di Decisione di finanza pubblica venga esaminato secondo la pro-

cedura già definita dai Regolamenti parlamentari per il Documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 118-*bis* del Regolamento. La Giunta ha stabilito tuttavia che il Presidente della Camera definisca i termini per l'esame dello schema di Decisione di finanza pubblica da parte delle Commissioni in modo che la calendarizzazione in Assemblea avvenga in termini compatibili con la presentazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, fissata entro il 15 ottobre. A tal proposito, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo del 30 settembre 2010 ha disposto che l'esame in Assemblea dello schema della Decisione di finanza pubblica avrà luogo a partire da domani mercoledì 13 ottobre 2010.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, segnala, in via preliminare, che la Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP), trasmessa alle Camere il 30 settembre 2010, costituisce il nuovo documento di programmazione economica e finanziaria – delineato dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica – che sostituisce il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) previsto dalla precedente disciplina contabile, di cui alla legge n. 468 del 1978. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, la DFP indica gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e reca, inoltre, quale importante novità rispetto al precedente DPEF, la definizione degli obiettivi programmatici articolati per i tre sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza. Sottolinea quindi che, malgrado la nuova legge preveda, come termine per la presentazione dello schema di DFP, il 15 settembre, quindi un mese prima di quello fissato per la presentazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, lo schema di DFP 2011-2013 è stato effettivamente trasmesso il 30 settembre, con una contrazione dei tempi disponibili per il relativo esame da parte

delle Camere. Con riferimento ai contenuti specifici della DFP in esame, osserva che nel documento si precisa che, avendo il Governo anticipato all'inizio dell'estate la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013, con il decreto-legge n. 78 del 2010, la DFP per gli anni 2011-2013 si limita a recepire gli effetti del citato decreto-legge di manovra, confermando nella sostanza – salvo alcune marginali modifiche derivanti dal quadro macroeconomico – gli obiettivi programmatici già esposti nella RUEF per il 2010, presentata a maggio scorso. Ricorda inoltre che, sia nella premessa del documento che nell'intervento svolto dal Ministro Tremonti in sede di audizione nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame dello schema di Decisione, si sottolinea il superamento della DFP quale documento di programmazione economica e finanziaria alla luce della ormai prossima riforma della politica economica europea, che si sta sviluppando e discutendo in questi giorni, in vista dell'approvazione – probabilmente già da questo autunno – di una nuova versione del Patto di stabilità e crescita. Inoltre, nello spirito della Nuova Strategia Europa 2020 (EU2020), la Commissione europea ha previsto un coordinamento strategico dei diversi momenti di definizione programmatica per i Paesi membri attraverso l'introduzione del c.d. « Semestre europeo » già a partire dal 2011. Secondo quanto riportato nella premessa allo schema di DFP e precisato dallo stesso Ministro Tremonti, i nuovi documenti politico-contabili europei, *Stability Program* e *National Reform Program*, che dovranno essere presentati da ciascun Paese nell'aprile del prossimo anno, assumeranno una « centralità politica assoluta ed assorbente ». Rileva quindi che sarà conseguentemente all'interno di questo nuovo schema europeo, e non all'interno dello schema di DFP, che si concentrerà la discussione sulla politica economica. Inoltre, secondo quanto stabilito in via transitoria, solo per quest'anno, una prima versione del Programma nazionale di riforma deve essere presentata in sede europea il prossimo mese di novem-

bre. Con riferimento al quadro macroeconomico ed in particolare alla congiuntura internazionale, osserva che la DFP si sofferma sulla ripresa economica che ha caratterizzato i primi due trimestri del 2010. Rileva che, nel corso dell'anno, infatti, l'economia mondiale ha fatto registrare stime congiunturali e tendenziali della crescita in progressivo aumento, grazie alla consistente ripresa del commercio mondiale che è stimato crescere del 10 per cento nel 2010, dopo la sensibile riduzione nel 2009, pari all'11 per cento, per poi ridimensionarsi a tassi più bassi ma stabili nel triennio successivo. Evidenzia come lo scenario di previsione per il 2010 – riportato nella DFP – prospetti, dopo la contrazione registrata nel 2009, una crescita dell'economia globale del 4,4 per cento. Sottolinea inoltre che anche nell'area dell'euro il PIL è tornato su valori positivi, con un incremento dell'1 per cento nel secondo trimestre 2010, come emerge dal comunicato Eurostat del 2 settembre 2010. Il recupero del livello positivo della crescita, stimata all'1,7 per cento nel 2010, è trainato dal significativo risultato dell'economia tedesca, con un incremento del 2,2 per cento nel secondo trimestre rispetto a quello precedente, e che per il 2010 è prevista crescere del 3,4 per cento, grazie alla netta ripresa del commercio mondiale. Con riferimento al quadro macroeconomico italiano per il triennio 2011-2013, rileva che quanto prospettato nello schema di DFP riflette sostanzialmente le prospettive di recupero dell'economia internazionale; il documento presenta, infatti, una revisione al rialzo delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso, nell'ordine di 0,2 punti percentuali. In particolare, per il 2010 il PIL è stimato crescere dell'1,2 per cento rispetto al 1 per cento indicato nella RUEF di maggio. Osserva che le nuove previsioni confermano i segnali di consolidamento della ripresa economica dell'Italia, trainata soprattutto dalla domanda estera. In particolare, ricorda che, in base ai comunicati dell'ISTAT, nei primi due trimestri del 2010, il PIL è tornato a crescere, aumentando nel primo trimestre

dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente e nel secondo trimestre è aumentato dello 0,5 per cento. Fa presente che il risultato conseguito nel secondo trimestre indica, tuttavia, una crescita dell'economia italiana inferiore alla media europea che, in base al comunicato ISTAT del 10 settembre, è risultata pari all'1 per cento, facendo registrare, nei principali Paesi europei, incrementi, in termini congiunturali, del 2,2 per cento in Germania, dell'1,2 per cento nel Regno Unito, dello 0,6 per cento in Francia e, fuori d'Europa, dello 0,4 per cento negli Stati Uniti. Segnala tuttavia il dato comunicato ieri dall'ISTAT, secondo cui la produzione industriale ha fatto registrare nel mese di agosto un aumento tendenziale pari al 9,5 per cento, miglior dato tendenziale dal 1997, mentre nei primi otto mesi del 2010 la variazione rispetto allo stesso periodo del 2009 è stata di + 5,9 per cento. Rileva che, secondo le stime contenute nella DFP, i consumi finali sono complessivamente previsti aumentare dello 0,4 per cento nel 2010, cui dovrebbe seguire una crescita dello 0,6 per cento nel 2011, che continuerà anche negli anni seguenti. Fa presente che gli investimenti fissi lordi, dopo la forte contrazione degli anni scorsi, sono previsti in crescita del 2,2 per cento nel 2010; il dato è essenzialmente attribuibile alla dinamica degli investimenti in macchinari, con un incremento del 7,5 per cento, sostenuta dalle agevolazioni fiscali e dalle esportazioni. Osserva che gli investimenti in costruzioni, invece, continuano ancora nel 2010 a risentire del ciclo negativo che ha interessato il settore nel 2009, facendo registrare un decremento del 2,5 per cento. Fa presente che gli scambi con l'estero mostrano segnali di ripresa. In particolare, osserva che le esportazioni aumenterebbero del 7,1 per cento nel 2010, trainate dal rinnovato vigore del commercio mondiale e dal deprezzamento dell'euro, che ha tuttavia mostrato segni di ripresa nelle ultime settimane. Anche le importazioni, dopo il risultato ampiamente negativo del 2009, aumenterebbero del 5,9 per cento nel 2010. Osserva che il mercato del lavoro,

secondo le stime del Governo, continua a mostrare segni di debolezza con un tasso di disoccupazione che si collocherebbe all'8,7 per cento nel 2010 e nel 2011, per poi ridursi gradualmente ed attestarsi all'8,4 per cento nel 2013. Quanto all'inflazione, anche tenendo conto dell'andamento dei cambi e del fatto che i rischi di un rallentamento della crescita globale influenzano al ribasso i prezzi delle materie prime, rileva che la DFP stima un tasso medio per l'indice dei prezzi al consumo per il 2010 dell'1,6 per cento e del 2,1 per cento per il deflatore del PIL. Fa presente che la DFP sottolinea, come peraltro ribadito dal Ministro Tremonti, che la crisi economica e finanziaria degli ultimi due anni e la necessità di mantenere gli impegni assunti in sede europea hanno determinato l'anticipazione della manovra di aggiustamento dei conti per gli anni 2011-2013, attuata in estate con il decreto-legge n. 78 del 2010, peraltro in linea di continuità con la prassi seguita sin dal 2008. Sottolinea che lo schema di DFP espone pertanto il conto economico delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2010-2013 aggiornato sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti della manovra di finanza pubblica approvata a luglio. Ritiene, secondo quanto riportato nel documento e confermato nell'intervento del Ministro Tremonti, anche sulla base dell'andamento più recente dei conti pubblici, che le misure adottate, nel complesso, consentiranno il rispetto degli obiettivi programmatici, concordati in sede europea, contenuti nell'Aggiornamento del Programma di stabilità e confermati nella RUEF presentata a maggio scorso. Evidenzia come le nuove previsioni indicano, dunque, un livello di indebitamento netto tendenziale in linea con quello programmatico esposto nella RUEF di maggio. Per quanto riguarda il lieve scostamento relativo al saldo primario, sottolinea che, secondo quanto riportato nella DFP, esso è dovuto essenzialmente all'aggiornamento del quadro macroeconomico e alla revisione della composizione delle entrate fiscali 2010 emersa dal monitoraggio. Evidenzia, inoltre, che lo scostamento relativo

alla spesa per interessi si riduce sensibilmente per effetto di uno scenario dei tassi di interesse più favorevole di quello previsto nella RUEF. In particolare, osserva che le spese in conto capitale manifesterebbero una riduzione nel periodo considerato dell'1,3 per cento, passando dal 4,3 per cento nel 2009 al 3 per cento nel 2013, più contenuta di quella stimata per le spese correnti che, al netto degli interessi, sono previste scendere dal 43,5 per cento del 2009 al 40,8 per cento nel 2013, con un decremento quindi del 2,7 per cento. Rileva che le entrate sono previste in lieve riduzione nel periodo considerato, per effetto, in particolare, della riduzione dei contributi sociali dovuta in gran parte alle norme di contenimento della spesa del personale dipendente del settore pubblico. Le entrate tributarie, considerate al netto di quelle in conto capitale, registrerebbero, invece, un leggero incremento. Sottolinea che la pressione fiscale, dopo il picco registrato nel 2009, evidenzia una costante seppure lieve riduzione fino al 42,4 per cento nel 2013. Come già riportato nella RUEF, nel periodo 2010-2013 il quadro aggiornato evidenzia una progressiva riduzione dell'indebitamento netto, che, pur mantenendosi al di sopra del livello del 3 per cento fino al 2011, sarà contenuto al 5 per cento nel 2010, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, per raggiungere poi un valore del 2,2 per cento nel 2013. Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto tra debito e PIL, sottolinea come esso risulti in linea con le previsioni indicate nella RUEF di maggio, con un lieve incremento che, secondo quanto riportato nel documento, sarebbe dovuto, oltre che alle revisioni statistiche apportate dall'ISTAT sul risultato raggiunto nel 2009 (+0,1 per cento), peraltro non ancora ufficializzate, alle maggiori emissioni necessarie per finanziarie i contributi italiani alla Grecia, che hanno, di fatto, neutralizzato il miglioramento del fabbisogno. In particolare, osserva che nel 2011 il rapporto tra debito e PIL si attesterà al 119,2 per cento, circa mezzo punto percentuale in aumento rispetto alle stime della RUEF, mentre già a partire dal 2012 si conferma

il *trend* discendente del parametro. Nel dettaglio dei sottosettori, fa presente che lo schema di DFP evidenzia come larga parte della dinamica del debito delle pubbliche amministrazioni sia riconducibile alle amministrazioni centrali, a fronte di una sostanziale stabilità del debito delle amministrazioni locali, come confermato e ribadito anche dai rappresentanti degli enti locali intervenuti nel corso delle audizioni svoltesi la scorsa settimana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema della Decisione di finanza pubblica alla seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 12.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni II e III).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge prevede la ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento italiano, con la previsione di illeciti penali e amministrativi. Segnala che il testo, già approvato dalla Camera, è

stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato e che non è corredato di relazione tecnica.

Rileva che il Senato, con riferimento alle modifiche al codice penale di cui all'articolo 3, ha soppresso la novella all'articolo 544-*ter*, in materia di maltrattamento di animali, introdotta alla Camera e ha aumentato le pene per i reati di cui all'articolo 544-*bis*, in materia di uccisione di animali e al citato articolo 544-*ter*. Segnala che, conseguentemente, sono stati soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 3, che disciplinavano un regolamento attuativo del novellato reato di maltrattamento di animali, e il comma 2 dell'articolo 8, che ne differiva l'entrata in vigore. Con riferimento al reato di traffico illecito di animali da compagnia, di cui all'articolo 4, comma 3, e all'illecito amministrativo di introduzione illecita di animali da compagnia, di cui all'articolo 5, comma 4, sottolinea come sia prevista una fattispecie aggravante: la pena è aumentata se gli animali hanno un'età inferiore alle dodici settimane e rileva che il testo trasmesso dal Senato precisa che tale età deve essere accertata. Ritiene, pertanto, che il provvedimento non presenti profili problematici di carattere finanziario e formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

rilevato che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica non presentano profili rilevanti di carattere finanziario,

esprime

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ricorda che nella seduta del 29 settembre 2010 la Commissione ha avviato l'esame del testo trasmesso dal Senato, chiedendo al Governo di voler trasmettere l'aggiornamento della relazione tecnica che deve essere inviato alle Camere al momento del passaggio dei provvedimenti tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Segnala, peraltro, che la Commissione di merito ha successivamente approvato numerose diverse proposte emendative, che hanno modificato il testo inizialmente trasmesso. Nel ribadire, quindi, l'esigenza che il Governo trasmetta il richiesto aggiornamento della relazione tecnica, richiama le richieste di chiarimento già formulate nella seduta del 29 settembre 2010, formulando altresì ulteriori richieste di chiarimento con riferimento a talune disposizioni introdotte nel corso dell'esame svolto dalla Commissione di merito.

In primo luogo, rileva che appaiono suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, che prevedono l'esenzione da tasse e imposte degli atti di liberalità in favore delle università. Sul punto ritiene, quindi, che andrebbero acquisiti dal Governo elementi di valutazione e di quantificazione. Segnala, poi, che l'articolo 5-bis prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione del merito accademico, finalizzato a finanziare, in deroga alle norme che disciplinano la

limitazione del *turn over*, la chiamata di 1.500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, a decorrere dall'inizio di ciascun anno accademico. In particolare, rileva che la dotazione finanziaria del Fondo è fissata pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni per il 2012, 400 milioni per il 2013, 253 milioni per il 2014, 333 milioni per il 2015, 413 milioni per il 2016 e 480 milioni a decorrere dal 2017 e che la copertura finanziaria è reperita a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito, per quanto attiene ai profili di quantificazione, osserva che non sono disponibili le informazioni necessarie per verificare la correttezza dell'onere indicato, rilevando che tali informazioni dovrebbero riportare, oltre alle proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle retribuzioni del personale assunto, anche le somme che si intendono destinare, nel triennio 2011-2013, alla valorizzazione del merito accademico dei professori e dei ricercatori universitari inquadrati nella prima fascia della progressione economica. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo non reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento all'articolo 6, segnala che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito della Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che prevede che ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determini la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curricolari. Sul punto, rileva che detta previsione determina una spesa di carattere eventuale e comunque limitata alle disponibilità di bilancio delle singole università. Per tale ragione essa non sembrerebbe determinare nuovi o



maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto ritiene, comunque, necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene, poi, all'articolo 8, osserva che il comma 3 presenta un contenuto sostanzialmente analogo a quelle recate dall'articolo 5, comma 4, lettere i) e m) del disegno di legge originario presentato al Senato, e prevede che per i neoassunti siano eliminate le procedure di ricostruzione di carriera e la conseguente rivalutazione del trattamento iniziale determinate sulla base dei servizi precedentemente resi nell'ambito universitario. Segnala, altresì, che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito della Camera dei deputati, il comma 3 è stato modificato specificando che la rivalutazione del trattamento iniziale debba essere effettuata in misura almeno pari all'attuale classe quarta. Con riferimento alla modifica apportata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito della Camera dei deputati, rileva che la rivalutazione minima – ivi prevista – del trattamento iniziale dei professori e ricercatori potrebbe risultare non compatibile con la clausola di invarianza. In proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 9, fa presente che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stata approvata un emendamento che, apportando una modifica all'articolo 1, comma 16 della legge 4 novembre 2005, n. 230, prevede che sia attribuita anche ai ricercatori una « eventuale retribuzione aggiuntiva, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti ». Nel segnalare che attualmente detta retribuzione aggiuntiva può essere attribuita ai soli professori a tempo pieno, fa presente che la norma originaria limita la facoltà di riconoscere la retribuzione aggiuntiva alla sussistenza di disponibilità di bilancio merito all'attribuzione ai ricercatori a tempo pieno di una retribuzione aggiuntiva in relazione ad ulteriori attività di ricerca o di didattica. Alla luce di tale

considerazione, l'estensione della retribuzione ai ricercatori sembrerebbe, a suo avviso, non suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In proposito ritiene che andrebbero, comunque, acquisiti elementi di valutazione da parte del Governo.

Segnala, poi, che l'articolo 14-*bis* prevede, al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, che a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale e, indiscutibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea. Nel rilevare che l'onere è individuato dal testo, come limite massimo di spesa, in 100.000 euro annui a decorrere dal 2010, osserva che andrebbero acquisiti gli elementi posti alla base della quantificazione indicata dal comma 2, al fine di verificare la congruità della copertura. In particolare, ritiene che fra tali parametri, andrebbe meglio precisato il campo di applicazione dei benefici previsti dalla norma. In particolare, a suo avviso, andrebbe confermato se – come sembra evincersi dal tenore letterale della disposizione – i requisiti minimi indicati dal testo (possesso di un diploma di laurea magistrale e di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale) debbano essere rispettati congiuntamente. In tal caso il possesso di uno soltanto di essi non sarebbe sufficiente per accedere all'esonero delle tasse universitarie.

A suo avviso, andrebbe, inoltre, chiarito se l'indicazione della figura dei dirigenti scolastici sia volta a esplicitare la finalità generale della norma ovvero a introdurre un'ulteriore condizione limitativa – ossia la qualifica di dirigente scolastico – per l'accesso ai predetti benefici. Ritiene, inoltre, che andrebbe chiarito se la tipologia di oneri prevista dal testo sia compatibile con la fissazione di un limite di spesa e con

quali criteri e modalità – in caso affermativo – tale limite potrà essere effettivamente applicato, tenuto conto tra l'altro del riferimento all'esonero totale dalle tasse universitarie. In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 2 dispone che all'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dal 2010, si provveda mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Al riguardo, segnala che la disposizione prevede una riduzione permanente degli stanziamenti iscritti nella tabella C allegata alla legge finanziaria, osservando in primo luogo che la disposizione non è formulata, come previsto dalla prassi vigente, con riferimento ai soli stanziamenti rimodulabili. Sottolinea, in proposito, come tale precisazione appaia opportuna anche in considerazione del fatto che il disegno di legge di stabilità per il 2011, in conformità a quanto previsto dall'articolo 52 della legge n. 196 del 2009, disporrà l'esclusione dalla suddetta tabella delle spese obbligatorie. Segnala, inoltre, che, alla luce della nuova configurazione della tabella derivante dal citato articolo 52 della legge n. 196 del 2009, dopo la presentazione del disegno di legge di stabilità per il 2011 risulterà problematico l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per la copertura finanziaria di oneri aventi carattere permanente. A suo avviso, appare, comunque, opportuno che il Governo chiarisca se, in considerazione, dell'esiguità degli importi, tale riduzione potrà comunque pregiudicare il funzionamento degli enti e degli organismi finanziati a valere sulla medesima tabella. Infine, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito all'idoneità della formulazione dell'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, dal momento che l'articolo in esame reca misure suscettibili di determinare l'insorgenza di diritti sog-

gettivi, prevedendo l'esonero totale dalle tasse universitarie per determinate categorie di soggetti.

Rileva, poi, con riferimento all'articolo 17-*bis*, che reca disposizioni in materia di dottorato di ricerca, che andrebbe chiarito se l'estensione dell'ambito applicativo della disciplina in materia di dottorato di ricerca possa riflettersi sui flussi di spesa che le università e gli enti del settore sostengono annualmente per tale finalità. Osserva, infatti, che il testo in esame amplia il numero degli istituti universitari abilitati a disciplinare l'istituzione dei corsi di dottorato, includendo in tale ambito anche gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e le istituzioni italiane di formazione e ricerca di livello post laurea e consente agli enti di ricerca di istituire i medesimi corsi in consorzio con le università, estende ai contratti di apprendistato le forme di finanziamento con cui tali corsi possono essere sostenuti. Segnala, poi, che l'articolo 18-*bis* dispone l'istituzione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale nominati dal Ministro. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che, in base alle norme in esame, il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca possa essere assicurato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente. Nel rilevare, inoltre, che le norme non recano indicazioni circa gli oneri eventualmente connessi con il funzionamento del comitato di selezione, ritiene che sul punto sia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Segnala, poi, che l'articolo 23, comma 2-*bis*, detta l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2004 in materia di trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici. In proposito, rileva che la norma in esame riproduce sostanzialmente il tenore dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2004 introducendo, tuttavia, talune specificazioni rispetto alle quali ap-

pare necessario chiarire se – e in quale misura – la norma sia suscettibile di determinare oneri superiori a quelli a suo tempo quantificati in sede di introduzione del predetto comma 1. Sottolinea, infatti, che la norma di interpretazione autentica in esame reca specificazioni sia in ordine alla decorrenza e al periodo di calcolo del trattamento economico da corrispondere ai soggetti interessati, sia in ordine ai criteri da applicare per il predetto calcolo anche nel caso in cui la precedente retribuzione risulti superiore. A tale riguardo, rileva, fra l'altro, che la relazione tecnica allegata all'articolo 1 del decreto legge n. 2 del 2004 quantificava oneri per il solo esercizio 2004, imputandoli unicamente alla corresponsione di arretrati riferiti al periodo che va dal 1981 – anno di istituzione della figura del lettore – al 1994. A partire dal 1995 la figura del lettore è stata sostituita dal collaboratore linguistico, in base alla legge n. 120 del 1995. Osserva, quindi, come detta specificazione – recata dalla relazione tecnica – sembrerebbe far intendere che l'onere quantificato non abbia preso in considerazione le eventuali somme da erogare a titolo di trattamento retributivo individuale negli anni successivi. Su tali questioni, ritiene quindi necessario un chiarimento da parte del Governo, al fine di valutare gli effetti finanziari della norma interpretativa in esame.

Osserva, poi, che l'articolo 25, comma 10-ter, modifica l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, al fine di autorizzare le università e gli enti di ricerca ad effettuare spese per missioni oltre il limite stabilito, a condizione che tali ulteriori spese siano collegate allo svolgimento di attività istituzionali previste a legislazione vigente e che vengano utilizzate risorse non provenienti dal Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi. Al riguardo, rileva che la disposizione incide su uno dei meccanismi funzionali alle riduzioni degli stanziamenti previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2010, segnalando che andrebbero forniti dati ed elementi volti a verificare la compatibilità economico-finanziaria di tali

riduzioni anche in presenza della modifica prevista dalla norma in esame. Rileva, inoltre, che l'articolo 25, comma 10-*quater*, stabilisce che ai titolari di contratti di docenza e di ricerca a tempo determinato e agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane è riconosciuta, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata ai sensi delle predette disposizioni. Nel segnalare che l'onere indicato dal testo è pari a euro 4.917.618 e che la copertura finanziaria è disposta mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 370 del 1999, rileva che non sono disponibili gli elementi necessari a valutare la congruità dell'onere recato dalla norma. Osserva, inoltre, che, considerato che le prestazioni svolte hanno rilievo ai fini della carriera, l'onere dovrebbe risultare crescente nel tempo dal momento che le platee di beneficiari si cumulano di anno in anno per l'intera durata della vita lavorativa svolta presso le università. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo fornisca gli elementi posti alla base della quantificazione, nonché la definizione del profilo temporale degli effetti recati dalla norma. In ogni caso, osserva che le disposizioni sono suscettibili di determinare effetti che non appaiono riconducibili a un limite di spesa, come configurato dal testo in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione con finalità di copertura finanziaria, ricorda che l'utilizzo della stessa è previsto anche al successivo comma 11 dell'articolo 25 e che le relative risorse, finalizzate al cofinanziamento degli assegni di ricerca e scuole di specializzazione, sono iscritte nel capitolo 1713 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Pur rilevando che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo reca le necessarie dispo-

nibilità, ritiene che sia, comunque, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all' idoneità della formulazione dell' autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, pur trattandosi di misure suscettibili di determinare l' insorgere di diritti soggettivi, quali quelle relative al riconoscimento ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza dell' attività effettivamente prestate presso le università. Con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala, comunque, che la stessa non specifica la decorrenza e la durata dell' onere. Rileva, poi, che l' articolo 25, comma 10-*septies*, esclude l' applicazione alle università e agli enti di ricerca delle disposizioni relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti previste dall' articolo 17, comma 30, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. Non rileva problemi di quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, considerato che alla norma di cui viene esclusa l' applicazione non erano stati ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica allegata al decreto legge n. 78 del 2009. Da ultimo, segnala che l' articolo 25, comma 10-*octies*, modifica l' articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale, dopo aver stabilito quale somma di anno in anno potesse essere utilizzata dalle università statali per effettuare assunzioni nel corso del triennio 2009-2011, la ripartiva destinandola a specifiche categorie di personale. In proposito, rileva che la disposizione non sembra presentare profili problematici, dal momento che la norma non destina somme ulteriori all' effettuazione di assunzioni, bensì si limita a stabilire una nuova ripartizione di quota delle somme già destinate – a legislazione vigente – all' assunzione di personale da parte delle università statali.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene assolutamente imprescindibile che il governo provveda a trasmettere tempestivamente l' aggiornamento della relazione tecnica, sottolineando altresì l' esigenza che la Commissione Bilancio possa disporre di tempi adeguati per esaminare la portata

delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del collega Vannucci, sottolinea come la trasmissione dell' aggiornamento della relazione tecnica rappresenti un adempimento al quale il Governo è tenuto sulla base delle disposizioni dell' articolo 17, comma 8. della legge n. 196 del 2009, senza che sia necessaria una specifica richiesta in tal senso da parte delle Commissioni parlamentari. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di voler indicare quando sarà possibile acquisire detto aggiornamento.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che nella giornata di domani dovrebbero essere disponibili sia l' aggiornamento della relazione tecnica, riferito al testo del provvedimento trasmesso dal Senato sia i chiarimenti richiesti dal relatore in ordine agli effetti finanziari delle modifiche introdotte nel corso dell' esame presso questo ramo del Parlamento.

Pier Paolo BARETTA (PD), prendendo atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, sottolinea l' esigenza che la Commissione non sia chiamata ad esprimersi in termini temporali ristrettissimi, ma possa esaminare in modo approfondito l' aggiornamento della relazione tecnica e i chiarimenti sulla portata finanziaria delle modifiche introdotte dalla Commissione Cultura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolineando come non sfugga a nessuno la rilevanza del provvedimento, assicura che la Commissione bilancio provvederà al suo esame in tempi adeguati. Rinvia, quindi, il seguito dell' esame del nuovo testo ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.**

**Nuovo testo C. 2350 e abb., approvato dal Senato.**  
(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell' esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 ottobre 2010 il rappresentante del Governo aveva informato che la relazione tecnica sul provvedimento, richiesta dalla Commissione, era stata elaborata dalle amministrazioni competenti ed era all'esame della Ragioneria generale dello Stato, che è chiamata a verificarne i contenuti. Chiede, pertanto, se il Governo sia ora in condizione di trasmettere la richiesta relazione tecnica.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che la relazione tecnica non è ancora disponibile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel sollecitare il Governo a voler trasmettere con celerità la relazione tecnica richiesta dalla Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.**

**Atto n. 250.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2010.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, ricorda che nella scorsa seduta il seguito dell'esame del provvedimento era stato rinviato al fine di consentire al Governo di fornire i chiarimenti richiesti con riferimento ai suoi effetti finanziari.

Il sottosegretario Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota elaborata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), che fornisce i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 6 ottobre scorso.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede di poter esaminare i contenuti della nota depositata dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce della richiesta dell'onorevole Baretta, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine dell'esame in sede referente dello schema della Decisione di finanza pubblica.

**La seduta, sospesa alle 15.30, riprende alle 18.55.**

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, esaminata la documentazione depositata dal rappresentante del Governo, ritiene che possa essere confermata la proposta di parere già prospettata nella seduta del 6 ottobre 2010. Formula, pertanto, la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (atto n. 250);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 1, comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per la finanza pubblica »;

all'articolo 10, comma 1, capoverso Articolo 183, comma 1, lettera *hh*), sostituire le parole: « senza ulteriori » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori »;

all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole da: « senza che da ciò » fino alla fine del comma, con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

all'articolo 26, comma 1, capoverso Articolo 214, comma 6, dopo le parole: « con le risorse » aggiungere le seguenti: « umane, strumentali e finanziarie ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 19.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.**

**Doc. LVII, n. 3.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana della giornata odierna.

Renato CAMBURSANO (IdV) preliminarmente sottolinea come la nuova legge di contabilità e finanza pubblica non sia stata rispettata sia con riferimento al termine di presentazione dello schema di Decisione di finanza pubblica, sia con riferimento alla relativa procedura di formazione. Ricorda in particolare che l'*iter* di Decisione di finanza pubblica sarebbe dovuto iniziare il 15 luglio con la presentazione alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, non ancora istituita e quindi, in sua assenza, alla Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali, delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Evidenzia che nel medesimo termine tali linee guida avrebbero dovuto essere trasmesse anche al Parlamento, ma ciò non è avvenuto. Fa presente inoltre che allo schema di Decisione di finanza pubblica non risultano allegati le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa, il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale con la ricongiunzione dei caratteri pluriennali iscritti a bilancio, e non risultava neanche originariamente allegato il programma delle infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 10, commi da 6 a 9, della legge n. 196 del 2009. Rileva quindi che la nuova legge di contabilità e finanza pubblica risulta violata sin dalla sua prima applicazione ed a tal fine chiede che il presidente rappresenti al Presidente della Camera e, per suo tramite, al Presidente del Consiglio dei ministri, tali violazioni della richiamata legge. Ricorda che il ministro Tremonti ha, in più occasioni, ribadito che la Decisione di finanza pubblica è politicamente e sostanzialmente superata, anche perché essa riporta gli effetti già prodottisi con la manovra di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 e che secondo lo stesso ministro tale manovra sarebbe idonea a garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tanto da consentire la presentazione di un

disegno di legge di stabilità meramente tabellare. Ritiene che la Decisione di finanza pubblica sia da considerarsi superata non solo per quanto ricordato dal ministro Tremonti, ma anche e soprattutto per le riforme in corso di adozione in sede europea, che richiederanno, nel caso dovesse essere adottata la nuova versione del Patto di stabilità sostenuta dalla Germania, la riduzione annuale del debito di 50 miliardi di euro. Evidenzia che, per rispettare tale obiettivo, sarebbe necessario un avanzo primario pari ad almeno il 5 per cento del prodotto interno lordo, ben lontano quindi dalle stime contenute nella stessa Decisione di finanza pubblica, che lo collocano intorno al 2 per cento negli anni 2012 e 2013, certificando in tal modo l'impossibilità di rispettare tali obiettivi. Sottolinea che nella Decisione di finanza pubblica non vi è, nel triennio di riferimento, alcuna prospettiva di riduzione significativa del debito pubblico, ma si stima di poterlo riportare sostanzialmente ai livelli del 2009. Ricorda che, nel caso in cui l'obiettivo della riduzione del debito pubblico non dovesse essere rispettato, l'Italia si esporrebbe a rischi di sanzioni per oltre l'1 per cento del prodotto interno lordo. Evidenzia inoltre che non vi è traccia di tale riduzione malgrado il livello dei tassi d'interesse risulti così basso. Esprime preoccupazione per la ripresa della spesa corrente malgrado i tagli lineari effettuati dal Governo, che hanno colpito principalmente gli investimenti, sottolineando che i due grandi pesi dell'economia italiana sono rappresentati dai circa 120 miliardi di euro di evasione fiscale e dai circa 100 miliardi di euro di lavoro sommerso. Ricorda che l'ISTAT ha certificato un rapporto tra il *deficit* e il prodotto interno lordo pari al 6,1 per cento nei primi sei mesi dell'anno, rendendo, a suo avviso, irrealizzabile l'obiettivo di portare tale rapporto al 5 per cento entro la fine dell'anno. Rileva che il ministro dell'economia e delle finanze, che sottolinea spesso la stabilità dei conti pubblici nazionali, sembra essere più concentrato sulla situazione degli altri paesi, trascurando i problemi italiani. Evidenzia

che, malgrado gli interventi attuati, la pressione fiscale rimane troppo elevata, l'entrate tributarie denotano una flessione e la disoccupazione è in crescita. Su tali questioni ritiene che il Governo dovrebbe esprimersi in maniera chiara. Ritiene altresì che il ministro Tremonti dovrebbe spiegare in Parlamento quali sono le future prospettive europee e se l'Italia sia in grado di negoziare una revisione del Patto di stabilità e crescita che non sia penalizzante per i propri interessi. Richiamano dati elaborati dal centro studi di Confindustria, fa presente che il reddito *pro capite* è diminuito ai livelli del 1998, mentre l'Italia occupa gli ultimi posti per la competitività. Sottolinea che, a fronte di una perdita significativa del potere di acquisto e di una elevata pressione fiscale, i lavoratori dipendenti risultano sempre i più colpiti. Richiamando i predetti dati di Confindustria, evidenzia inoltre che gli interventi nell'edilizia abitativa sono calati del 30 per cento e che a voler tenere fede ai livelli di avanzo primario previsti nello schema di Decisione di finanza pubblica, nel caso in cui fosse confermata la revisione del Patto di stabilità nei termini fin qui conosciuti, sarebbe necessario effettuare ulteriori tagli per 35 miliardi di euro all'anno. Esprime preoccupazione sui nuovi meccanismi di governance e controllo che s'intendono introdurre al livello europeo, chiedendo in particolare l'avviso del Governo sui prevedibili effetti per un Paese come il nostro, sottolineando come l'idea di agire in maniera esclusivamente sanzionatoria sia di tipo dirigistico e idonea a sviluppare comportamenti viziosi. Ricorda quindi che, entro il 12 novembre, l'Italia dovrà presentare, analogamente agli altri paesi europei, la bozza del Piano nazionale di riforma dei cui contenuti non vi è traccia né nella Decisione di finanza pubblica né nelle dichiarazioni del ministro Tremonti. Chiede che tali argomenti possano essere sviluppati sul piano nazionale che internazionale e annuncia iniziativa del proprio gruppo.

Maino MARCHI (PD) rileva, su un piano generale, come lo schema di Deci-

sione di finanza pubblica trasmesso dal Governo sia assolutamente insoddisfacente sin dalle sue premesse, nelle quali si sostiene che il provvedimento è sostanzialmente e politicamente superato. A suo avviso, il Governo ha invece volontariamente perduto l'occasione per presentare al Parlamento un documento programmatico che, sulla base delle disposizioni introdotte in occasione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, avrebbe potuto fornire importanti indicazioni in ordine alle grandi scelte di politica economica del nostro Paese. In questo quadro, ritiene, pertanto, contestabile la scelta del Governo che, nel documento in esame, ha sostanzialmente fatto rinvio, per quanto riguarda la manovra di finanza pubblica, alle decisioni assunte nell'ambito del decreto-legge n.78 delle 2010. A tale riguardo, osserva, in primo luogo, come una parte rilevante della manovra sia affidata alla previsione di un significativo incremento delle entrate, sottolineando come la scelta del Governo di scontare tali maggiori entrate nei saldi di finanza pubblica rappresenti un'innovazione che presenta evidenti pericoli per la stabilità dei conti. A questo riguardo, ritiene quindi che la Decisione di finanza pubblica avrebbe potuto costituire l'occasione per il Governo di fornire più precise indicazioni in ordine a tali previsioni d'entrata, come peraltro richiesto, nella sua recente audizione, dalla Corte dei conti. Ritiene infatti che sussista un consistente rischio che il gettito atteso dalle misure di contrasto all'evasione si dimostri sensibilmente superiore a quello che verrà registrato a consuntivo, pregiudicando gli effetti complessivi attesi dalla manovra realizzata con il decreto-legge n. 78 del 2010. Sul versante della spesa, sottolinea come la manovra realizzata prima della pausa estiva incida prevalentemente sulle amministrazioni locali e regionali, che sono chiamate a contribuire in una misura pari a circa il 60 per cento dell'aggiustamento complessivo, superando nel 2012 i due terzi del totale della manovra realizzata dal dato della spesa. Nel segnalare come la manovra realizzata appaia complessivamente

insostenibile da parte delle amministrazioni territoriali, evidenzia il rischio che l'aggiustamento realizzato sulle spese determini lo scardinamento dell'attuale sistema assistenziale del nostro Paese, in gran parte affidato alla cura delle amministrazioni territoriali. Rileva altresì che il 2011 è il terzo esercizio nel quale trova applicazione la vigente disciplina del Patto di stabilità interno, ricordando come i risultati attesi dall'applicazione di tale Patto in questo esercizio siano assai rilevanti. In questo contesto, sottolinea come i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno determineranno una forte limitazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, aggravando la già difficile situazione registrata negli ultimi anni, che ha portato ad una fortissima contrazione degli investimenti realizzati dagli enti territoriali. In proposito, rileva come il Governo, contemporaneamente all'esame del decreto-legge n. 78 del 2010, si fosse impegnato con l'ANCI ad adottare misure correttive, volte ad alleviare il peso dei tagli imposti alle autonomie locali, ricorda, infatti come lo stesso articolo 11 del decreto-legge n. 78 avesse espressamente previsto che le riduzioni dei trasferimenti previsti da tale disposizione non sarebbero state considerate in sede di attuazione del federalismo fiscale. Contestualmente, il Governo aveva annunciato l'apertura di un tavolo che avrebbe dovuto occuparsi della revisione della disciplina del Patto di stabilità interno. Osserva, tuttavia, che la decisione di finanza pubblica tace colpevolmente sulle misure che dovrebbero essere adottate per far fronte a tale difficile situazione. In particolare, rileva che il Governo, nel documento in esame e negli schemi di decreto legislativo adottati di recente in materia di attuazione del federalismo fiscale, abbia sostanzialmente tenuto fermi i saldi di finanza pubblica risultanti dall'attuazione della manovra finanziaria realizzata dal decreto-legge n. 78, senza fornire alcuna indicazione in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza, che, sotto un profilo concettuale, rappresenta un elemento prioritario



nella attuazione del nuovo assetto dei rapporti finanziari fra lo Stato e gli enti territoriali. Per quanto attiene, poi, all'ipotizzato tavolo di confronto sulla revisione del patto di stabilità interno, rileva che il Parlamento è tenuto sostanzialmente all'oscuro sull'andamento dei suoi lavori e, pertanto, ignora il contenuto delle possibili modifiche da introdurre. In proposito, ritiene pertanto necessario che il rappresentante del Governo indichi se si siano raggiunti accordi in ordine della revisione della disciplina del patto di stabilità interno e, in tal caso, se le modifiche proposte spiegheranno i loro effetti anche nel 2011, osservando, peraltro, che lo schema di decisione in esame non fornisce alcun elemento informativo al riguardo. Per altro verso, ritiene non condivisibile l'assunto, sostanzialmente fatto proprio dal Governo, secondo il quale tutte le decisioni in materia di finanza pubblica sono state adottate con l'approvazione del decreto-legge n. 78 del 2010. A tale riguardo, osserva, in primo luogo, che molte delle riduzioni di spesa decise in occasione della recente manovra finanziaria non appaiono economicamente e socialmente sostenibili, in quanto pongono a rischio la funzionalità di settori particolarmente rilevanti per la vita del Paese, quali quelli dell'assistenza, della sicurezza pubblica e della giustizia. Con riferimento ai comparti della sicurezza e della giustizia, ricorda come più volte il Governo abbia assicurato che i tagli operati avrebbero trovato compensazione nelle nuove disponibilità del fondo unico giustizia, le quali, tuttavia, fino ad ora si sono rivelate assai inferiori rispetto alle riduzioni di spesa operate attraverso i tagli lineari. Nel sottolineare come tale situazione rischi di mettere a rischio funzioni e servizi fondamentali per la cittadinanza, richiama le considerazioni critiche espresse dal presidente della Corte dei conti in occasione della sua recente audizione nell'ambito dell'attività conoscitiva relativa allo schema di decisione di finanza pubblica. Ricorda, infatti, come in quella sede il presidente della Corte dei conti abbia indicato come i tentativi di contenimento della spesa statale realizzati

negli ultimi anni siano stati spesso deludenti e si siano risolti per lo più in slittamenti nel tempo dei pagamenti o nell'adozione di atti di riconoscimento di debito. Analoghe perplessità sono state inoltre espresse dalla Corte dei conti con riferimento al contenimento dei consumi intermedi, il cui livello appare ormai difficilmente contenibile, e alla riduzione della spesa in conto capitale.

Complessivamente, ritiene quindi che lo schema di decisione in esame dimostri in modo evidente che il Governo sta pensando al prossimo svolgimento di consultazioni elettorali anticipate, evitando di ipotizzare interventi di riforma da realizzare nel prossimo triennio. In questa ottica, nell'evidenziare che il gruppo del Partito democratico condivide e supporta la scelta operata a livello europeo di procedere in una direzione di maggiore integrazione delle politiche di stabilità e di crescita realizzate a livello continentale, ritiene che l'esame dello schema di decisione di finanza pubblica avrebbe potuto costituire la sede ideale per svolgere un dibattito politico sui temi della stabilità finanziaria e delle politiche economiche per la crescita. In proposito, nel rilevare che in sede europea si chiede una definizione più puntuale delle riforme prospettate, osserva come il Governo, nello schema di decisione in esame, non fornisca alcuna indicazione in ordine alle misure che intende adottare, chiedendosi pertanto se esse debbano intendersi esaurite da quelle indicate nelle recenti comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso, rileva come il quadro emergente dalle proposte presentate in ambito europeo in materia di revisione della disciplina del patto di stabilità presenti indubbi rischi per il nostro Paese, in quanto le modifiche prospettate sono volte ad attribuire crescente importanza al parametro del debito pubblico, che, da sempre, ha costituito un parametro particolarmente problematico per il nostro Paese. Nel rilevare come le previsioni in ordine all'andamento del rapporto tra debito e PIL evidenzino una contrazione assai contenuta solo nel 2012, osserva come tale

contrazione si basi essenzialmente su una stima della crescita del PIL che giudica ottimistica. Ricorda, infatti, che nell'ultimo decennio si è conseguita una crescita del prodotto interno lordo del 2 per cento solo nel 2007, mentre lo schema di decisione in esame prevede una crescita in tali termini sia nel 2012 che nel 2013. Nel richiamare i dubbi espressi anche dalla Corte dei conti in ordine a tali previsioni di crescita, si chiede come sia possibile raggiungere un simile risultato in assenza di una adeguata politica industriale e senza l'introduzione di specifiche misure di sostegno alla domanda interna e ai consumi. Ritiene, pertanto, che il Governo debba affrontare prontamente già in questa sede i temi relativi alla crescita e allo sviluppo dell'economia, al fine di garantire effettivamente il raggiungimento di tassi di crescita in linea con quelli raggiunti dai principali *partner* continentali. Auspica pertanto che l'esecutivo non si limiti a dichiarazioni propagandistiche ma finalmente metta mano alla realizzazione di un programma di sviluppo più ampio e serio di quello contenuto nello schema di decisione in esame.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come domani l'Assemblea si pronuncerà su un documento che il Ministro proponente ritiene inutile. Ritiene tuttavia rappresenti un errore sottovalutare il documento in esame, rilevando come sia giusto tenero conto dei cambiamenti di scenario determinati dalle decisioni europee ma come queste non annullino l'esigenza di una politica economica nazionale. Considera pertanto sbagliato ridurre la decisione di finanza pubblica ad un'operazione burocratica, anche perché non può ritenersi accettabile l'opinione secondo la quale a luglio il Governo italiano avrebbe effettuato pertanto tutti gli interventi necessari a sostenere l'economia nazionale. Ritiene, infatti, in primo luogo, che la ripresa economica in atto, modesta e fragile, renda indispensabile sostenere le attività produttive. Rileva inoltre come la situazione attuale sia diversa da quella del luglio scorso e si registrino discontinuità e

aggravamenti tra i quali segnala il precipitare dell'occupazione che si rivela insensibile alla ripresa, peraltro debole, dell'economia. Ritiene altresì che gli indicatori economici rivelino una prospettiva alquanto incerta e suggeriscano un monitoraggio e un'attenzione continua all'andamento dell'economia, piuttosto che l'approvazione di una legge di stabilità priva di contenuti di rilievo e sostanzialmente limitata alle tabelle allegate. Auspica, al contrario, una discussione parlamentare vera sulla economia che si concentri sulla strategia per uscire dalla crisi ed individui le ragioni della riduzione del PIL e del calo delle entrate e non rappresenti un'occasione persa per il Parlamento. Inoltre, pur concordando sulla necessità di una riforma della legge di contabilità e di finanza pubblica di recente approvazione, non comprende perché il Ministro Tremonti affermi che, sino al 2016, non accadrà niente, dal momento che la Commissione europea ha elaborato un piano assai rigoroso e che la proposta italiana di valutare lo stato di salute delle economie nazionali anche alla luce del risparmio privato è ancora oggetto di trattativa. In proposito, ritiene che la discussione in atto in sede europea abbia una valenza strategica ma non possa ritenersi sostitutiva di quella avente ad oggetto il documento in esame. Dichiarando quindi che il suo gruppo chiede al Governo di rivedere i contenuti della Decisione di finanza pubblica coordinandoli con la discussione in corso in sede europea. In particolare, chiede al Governo di presentare in Parlamento, entro il 12 novembre prossimo, lo schema del piano nazionale di riforma da inviare alla Commissione europea affinché possa essere oggetto di un confronto serio ed approfondito.

Aldo DI BIAGIO (FLI), fa presente che la Decisione di finanza pubblica presentata dal Governo, pur risultando particolarmente puntuale su alcuni aspetti, poiché traccia un panorama chiaro delle stime di crescita del nostro Paese nei prossimi tre anni, appare invece deficitaria su altri, soprattutto per quanto attiene il

rapporto tra *deficit* e PIL nel prossimo triennio.

In particolare, nel rilevare che lo schema della Decisione non prevede ulteriori disposizioni correttive rispetto a quelle già previste nel mese di luglio, osserva tuttavia che, tenendo presente che la DFP indica una riduzione della pressione fiscale nel 2011, il mancato riferimento ad ulteriori misure correttive sul versante della spesa comporterà un incremento del rapporto tra *deficit* e PIL ed una conseguente revisione degli obiettivi di finanza pubblica, tuttavia non prevista dal documento in esame.

Sottolinea che, oltre a questi aspetti di natura macroeconomica, nel documento in esame risultano assenti importanti misure correttive rivolte ai connazionali residenti oltre confine, che non hanno trovato spazio nella manovra di luglio e che non sono previste nella Decisione di finanza pubblica.

In particolare, segnala la rilevanza della proroga del riconoscimento delle detrazioni per i carichi di famiglia dei lavoratori italiani residenti all'estero, osservando che tale intervento può ricondursi al decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, che, nell'ambito della prima manovra « anticrisi », modificando le disposizioni della legge finanziaria 2007, ha disposto, all'articolo 6, la proroga al 2010 delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. Ribadisce, infatti, che il carattere limitato di tale riconoscimento ai cittadini italiani residenti all'estero che producono un reddito assoggettabile all'IRPEF in Italia, pone questa categoria di lavoratori in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale. Rileva che, proprio in ragione di tale disparità, incomprensibile se si considera la circostanza che si tratta di cittadini italiani che lavorano per l'Italia e producono reddito in Italia, il Governo si è impegnato a riconoscere ai lavoratori italiani residenti all'estero un diritto ed un sostegno meritorio e doveroso in occasione dell'esame della legge finanziaria 2010,

della legge finanziaria 2009, dei due decreti-legge in materia di proroga di termini approvati negli ultimi due anni e dei provvedimenti legislativi recanti interventi correttivi anticrisi. Ritiene che sarebbe auspicabile, considerando anche la disponibilità mostrata dal Governo in occasione dell'esame di tali provvedimenti, estendere il diritto alla fruizione delle detrazioni anche per l'anno 2011, sottolineando come i tempi per rettificare la normativa vigente siano estremamente ristretti.

Osserva, inoltre, che a tale correttivo si dovrebbe accompagnare quello attinente al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento ICI ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, agli immobili di proprietà di residenti all'estero. Ricorda che il comma 4-*bis*, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 24 marzo 1993, ha stabilito che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Osserva, quindi, che il decreto-legge n. 16 del 1993, ancora in vigore, introduce una sostanziale equiparazione tra le abitazioni principali dei residenti in Italia e le abitazioni dei non residenti, purché non locate. Ritiene, quindi, che l'esenzione ICI introdotta nel 2008 dovrebbe applicarsi a tutte le fattispecie riconducibili alla definizione normativa dell'abitazione principale e, pertanto, non solo all'abitazione dove il contribuente dimora, ma anche all'unità immobiliare che, per legge, deve essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale, come quelle non locate possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Fa presente che il silenzio della legge, o comunque la sua formulazione lacunosa, lascia aperte diverse soluzioni interpretative circa il godimento dell'esenzione dall'ICI per il 2007 da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. Ritiene, pertanto, importante che

tra le priorità del Governo nella programmazione e tra gli obiettivi di finanza pubblica vengano riconosciuti le citate misure correttive, che consentirebbero ai connazionali residenti all'estero di non considerarsi come cittadini di « serie B ».

Gian Luca GALLETTI (UdC) preliminarmente rileva che la discussione sulla Decisione di finanza pubblica è una occasione mancata e che è grave che lo stesso ministro abbia ripetutamente sostenuto che tale documento è da considerarsi superato. Ritiene ancora più grave la mancanza della documentazione che la legge di contabilità e finanza pubblica prescrive di allegare. Richiamandosi agli interventi svolti dai deputati che lo hanno preceduto, ricorda che, come evidenziato nella relazione di accompagnamento, la Decisione di finanza pubblica fotografa la situazione dei conti pubblici a seguito della manovra adottata con il decreto-legge n. 78 del 2010, che ammontava a 25 miliardi di euro, due terzi dei quali si sarebbero dovuti realizzare attraverso tagli lineari. Ritiene che la presente Decisione di finanza pubblica rappresenti le distorsioni che il suo gruppo aveva denunciato nel corso dell'approvazione della manovra. In particolare ricorda di aver in quell'occasione rappresentato come la manovra avrebbe avuto degli effetti recessivi e come i tagli lineari non sarebbero stati idonei al contenimento della spesa pubblica, essendo una vera e propria morte politica ed impedendo al Parlamento di assumere decisioni sostanziali. Ritiene che la mancata crescita sia dovuta principalmente a ciò e che siano necessarie una maggiore concorrenza e maggiori liberalizzazioni di alcuni servizi, che costano più che in altri paesi europei. Rappresenta quindi la opportunità di tagli non lineari ma selettivi, partendo dalle proposte già formulate di abolire le province e di favorire una gestione economica dei servizi soprattutto negli enti locali più piccoli. Fa presente che, in mancanza di ciò, la Decisione di finanza pubblica è chiamata a fotografare il basso livello di crescita, senza alcuna relazione con le proposte espresse dal Pre-

sidente del Consiglio dei ministri nella seduta del 29 settembre scorso. A tal proposito ricorda che la realizzazione del federalismo fiscale non potrà che comportare, almeno nella sua fase iniziale, maggiori spese o minori entrate, mentre con i numeri delineati nella Decisione di finanza pubblica non sarà possibile raccogliere la sfida della realizzazione di alcuna riforma. Con riferimento alla questione delle infrastrutture, ricorda che il suo gruppo aveva già ritenuto inevitabile una riduzione dei relativi investimenti a causa dei tagli lineari. Sottolinea che tale previsione è risultata corretta e che le opere cofinanziate dagli enti locali sono destinate a non essere realizzate a causa della mancanza della quota a carico di questi ultimi. Evidenzia che occorre riflettere, come chiarito anche dalla Banca d'Italia, sull'importante incidenza che gli investimenti infrastrutturali possono avere sulla crescita del prodotto interno lordo.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che la legge di contabilità e finanza pubblica è stato il frutto di un lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione mentre la prima decisione di finanza pubblica si presenta come un'occasione sprecata e svilita. A tal proposito ricorda che la sua presentazione con 15 giorni di ritardo ha compresso eccessivamente i termini del dibattito. Ritiene che l'audizione del ministro Tremonti sia stata offensiva poiché il ministro non ha fornito risposte, ha eluso i problemi e si sottrae sistematicamente al confronto parlamentare. Rammenta che i ministri del bilancio della prima e della seconda Repubblica avevano ben altro rispetto nei confronti del Parlamento, partecipando ai lavori della Commissione nell'occasione della discussione della legge finanziaria o dei provvedimenti più importanti, al contrario di quanto fa il ministro Tremonti. Sottolinea che non è stato inoltre rispettato l'iter delineato dalla legge di contabilità per l'adozione della Decisione di finanza pubblica, poiché non sono state trasmesse alla Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali le prescritte linee guida per la ripartizione

degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Rileva che se la prescritta procedura fosse stata attuata correttamente si sarebbe avviato nel Paese un confronto ed una concertazione seri, mentre ciò manca nell'attuale fase. Nella Decisione di finanza pubblica stessa si afferma che essa è, di fatto, superata in ragione delle riforme in corso di adozione in sede europea. All'uopo sottolinea come il recepimento di tali riforme non potrà e non dovrà tradursi in un'assenza di discussione da parte del Parlamento, chiedendo quali possibilità di successo abbia la posizione italiana sulla considerazione del debito aggregato ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Ritiene che il programma nazionale di riforma ed il programma di stabilità non dovranno essere presentati a tempo scaduto per eludere ogni discussione parlamentare. Osserva che dalla Decisione di finanza pubblica emerge la crescita del livello di disoccupazione oltre l'8 per cento ed un incremento del rapporto tra il debito ed il prodotto interno lordo al 119,2 per cento nel 2011, con un ulteriore scostamento dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni contenute nella RUEF, dimostrando gli effetti recessivi della manovra estiva. Evidenzia quindi gli effetti dannosi dei tagli lineari con una spesa corrente in continuo aumento, a fronte di un significativa flessione di quella per investimenti, come confermato anche dalla Corte dei conti e dalla Banca d'Italia. Con riferimento alle stime di crescita per l'Italia, pari all'1,3 nel 2011 e al 2 per cento nel 2012 e nel 2013, ricorda che tali stime sono state considerate eccessivamente ottimistiche dalla Banca d'Italia. Ritiene che il tema principale sia quello della mancata attuazione delle riforme con la scusa che in tempo di crisi non si possano adottare riforme strutturali. Fa presente che nello stesso periodo gli Stati Uniti e la Germania, che crescono molto più dell'Italia, hanno adottato importanti riforme, rispettivamente in campo sanitario e fiscale. Ravvisa l'opportunità di un intervento sulla leva fiscale al fine di addivenire ad una migliore distribuzione delle risorse, alleggerendo il carico sul

lavoro ed aumentando quello, estremamente basso, relativo alla rendita, sottolineando che la legge di stabilità dovrebbe occuparsi di queste tematiche. Ricorda che, come confermato dal Governatore della Banca d'Italia, la crescita della Germania è dovuta, oltre che alla ripresa delle esportazioni, anche alla spesa per consumi ed investimenti. Ritiene offensivo quanto più volte ribadito dall'onorevole Cicchitto secondo il quale se si fossero seguite le ricette proposte dal partito democratico oggi la situazione dell'Italia sarebbe simile a quella della Grecia. All'uopo ricorda che, al momento del passaggio delle consegne tra il governo Prodi e l'attuale Governo, il rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo era al 2,7 per cento mentre ora è sostanzialmente raddoppiato, viaggiando oltre il 5 per cento senza che all'incremento del deficit siano corrisposte adeguate politiche di spesa. Segnala, quindi, che l'allegato infrastrutture, oltre a reiterare la previsione e l'impegno di spesa per il ponte sullo stretto, condannerà al blocco delle tante opere incompiute di cui è disseminata l'Italia. Al riguardo, osserva come l'elenco delle trentanove opere prioritarie da completare entro il 2020 non tenga conto della priorità assoluta che dovrebbero avere i completamenti per rendere fruibili gli stralci eseguiti, come più volte sottolineato dalla Corte dei conti. Ritiene eclatante l'esclusione, fra le altre, dall'elenco prioritario della E78 Fano-Grosseto, arteria di 270 chilometri realizzata solo al 70 per cento, pur costituendo un corridoio europeo che attraversa le regioni Marche, Umbria e Toscana, nonché unico asse trasversale Adriatico-Tirreno del centro Italia, così come la mancata previsione di finanziamento con l'inserimento in tabella II. Al riguardo, sottolinea come la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, abbia chiesto il finanziamento nel parere espresso sul provvedimento in esame. Ritiene, pertanto, che la Fano-Grosseto debba essere compresa fra le opere prioritarie da completare entro il 2020 e che debbano essere previsti finanziamenti adeguati per consentire la ripresa dei lavori.

Lino DUILIO (PD), nel rilevare criticamente, in via preliminare, come lo schema di decisione di finanza pubblica sia stato trasmesso al Parlamento con notevole ritardo rispetto al termine indicato nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica e tale ritardo abbia significativamente compresso il dibattito parlamentare, osserva come le dichiarazioni contenute nella premessa dello schema indichino come il Governo abbia interpretato la decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 come un documento volto a chiudere un ciclo di programmazione, anziché ad aprirne uno nuovo. A tale riguardo, osserva come la stessa premessa indichi come il modello di programmazione individuato dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica sia destinato ad essere sostanzialmente superato a seguito dell'introduzione della cosiddetta sessione di bilancio europea. In proposito, nell'osservare come il proprio gruppo accolga sostanzialmente con favore le proposte formulate a livello europeo, volte a realizzare un più forte quadro di coordinamento unitario delle politiche economiche e di bilancio dei diversi stati membri, ritiene tuttavia che la decisione in esame avrebbe potuto fornire sin d'ora importanti indicazioni in ordine alle proposte che il Governo intende presentare in sede di Unione europea nell'ambito del semestre europeo che prenderà l'avvio il prossimo mese di gennaio. Con specifico riferimento al contenuto del documento trasmesso dal Governo, ritiene inoltre opportuno che il rappresentante del Governo fornisca ulteriori indicazioni in ordine alle previsioni relative all'andamento del PIL nei prossimi anni. Rileva, infatti, che lo schema di decisione prevede una crescita del prodotto interno lordo dell'1,2 per cento nell'anno 2010, una crescita dell'1,3 per cento nell'anno 2011 e del 2 per cento per gli anni 2012 e 2013. Nel rilevare come le previsioni relative al 2012 e 2013 appaiano particolarmente positive, chiede ai rappresentanti del Governo di voler indicare il modo puntuale le singole componenti che contribuiranno al raggiungimento di tale positivo risultato. In parti-

colare, ritiene necessario che il Governo indichi se possa ipotizzarsi una crescita della domanda interna anche in assenza di specifici interventi volti a garantire la competitività del nostro sistema produttivo, ricordando come anche nel corso delle recenti audizioni svolte nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare in merito allo schema di Decisione, si sia evidenziato come misure di sostegno alla domanda rischino di andare a beneficio di sistemi produttivi di altri paesi, qualora la domanda non si indirizzi verso beni prodotti in Italia. Per quanto riguarda, poi, la spesa in conto capitale, oltre a richiamare i limiti imposti agli enti territoriali dall'applicazione del patto di stabilità interno, ricorda le perplessità espresse nel corso della sua recente audizione dalla Banca d'Italia, che ha sottolineato alcuni importanti criticità sulle modalità di gestione della spesa, richiamando, in particolare, l'insufficienza del quadro finanziario in termini di adeguatezza e continuità dei fondi, la mancanza di coordinamento tra i diversi livelli di Governo e la necessità di una valutazione sistematica dell'azione pubblica. Per quanto riguarda, invece, l'andamento della finanza pubblica, rileva come lo schema di decisione trasmesso dal Governo non provveda a differenziare le indicazioni programmatiche dalle previsioni tendenziali a legislazione vigente, diversamente da quanto espressamente richiesto dall'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica. Osserva, in proposito, che l'articolazione delle previsioni contenuta nello schema di decisione sembrerebbe avere natura tendenziale ed essere, pertanto, redatta sulla base della legislazione vigente. Se così fosse, tuttavia, le previsioni non terrebbero conto di alcune voci di spesa relative ad autorizzazioni legislative in scadenza, che tuttavia saranno verosimilmente rinnovate negli anni successivi, come quelle relative a spese in conto capitale o a contratti di servizio pubblico. Richiama, quindi, le osservazioni formulate nel corso della recente audizione dalla Corte dei conti, la quale ha indicato il rischio di una significativa sottostima della spesa futura, che

potrebbe determinare l'esigenza di adottare un intervento correttivo volto a reperire ulteriori risorse per far fronte alle spese non considerate negli andamenti tendenziali a legislazione vigente. In questa ottica, ritiene inoltre opportuno segnalare che lo schema di decisione in esame non contiene i dati, anch'essi richiesti dall'articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica, relativi alle risorse necessarie a confermare le politiche adottate negli anni precedenti. Alla luce di queste premesse, ritiene quindi necessario che il Governo indichi con quali risorse intende fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla conferma delle politiche in essere, chiedendo altresì se si renda necessario un decreto-legge correttivo degli andamenti di finanza pubblica. Per quanto attiene, poi, ai trasferimenti, osserva come nel periodo considerato nello schema di decisione in esame dovrà realizzarsi l'attuazione del federalismo fiscale, e, pertanto le previsioni dello schema dovrebbero consentire di valutare gli effetti che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione dovrà produrre sui trasferimenti dallo Stato agli enti territoriali e sulle entrate proprie di tali enti. Rileva tuttavia che lo schema di decisione in esame non prefigura alcuna innovazione al riguardo, attestandosi sostanzialmente sulla regolazione del volume dei trasferimenti operati dalla manovra correttiva di luglio. Per quanto attiene, poi, ai saldi strutturali, rileva come non si realizzi la riduzione del *deficit* strutturale dello 0,5 per cento richiesta dall'Unione europea, mentre si registra un incremento, seppure lieve, dell'indebitamento netto previsto. Sul versante delle entrate, nel ribadire le perplessità espresse in ordine alle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, ritiene inoltre necessario un chiarimento sulle stime relative all'andamento delle imposte indirette. A tale riguardo, ricorda che la Banca d'Italia, nel corso della sua recente audizione, nel rilevare come tale andamento venga ascritto all'evoluzione del gettito IVA, ha sottolineato come dalla applicazione delle nuove disposizioni in materia di compensazioni possa derivare una ri-

duzione degli importi compensati che potrebbe essere significativamente superiore rispetto alla quantificazione iniziale; ritiene, pertanto, necessario che il Governo fornisca ulteriori dati in materia, al fine di chiarire le ragioni che hanno portato ad una potenziale sottostima delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in materia di compensazioni. Sempre con riferimento al versante delle entrate, rileva come i dati contenuti nello schema di decisione confermino la sostanziale stabilità della pressione fiscale nel periodo considerato dallo schema stesso. In particolare, rileva che la pressione fiscale sarà pari al 42,4 per cento nel 2011, salirà al 42,6 per cento nel 2012 e tornerà al 42,4 per cento nel 2013. Nel rilevare, quindi, come, diversamente da quanto più volte annunciato dal Governo, non si è registrata alcuna riduzione della pressione fiscale, ritiene necessario acquisire precise indicazioni in ordine alle misure che l'esecutivo intende adottare per far fronte alle criticità derivanti dal mantenimento della pressione fiscale sui livelli assai significativi. Da ultimo, nel segnalare che nella fase transitoria, in vista dell'avvio del semestre europeo nel gennaio 2011, gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione europea, già nel mese di novembre, la bozza dei Programmi nazionali di riforma, rileva con preoccupazione l'assenza nello schema di Decisione in esame di indicazioni relative alle misure che il Governo intende adottare al fine di garantire la crescita e lo sviluppo economico, sottolineando come appaia significativa la mancata indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In questa ottica, ritiene che non sia possibile sperare che l'introduzione del semestre europeo consenta di superare le difficoltà fin qui incontrate nell'individuare efficaci strumenti di sostegno alla crescita, auspicando che il Governo, nella fase di elaborazione delle linee guida di politiche economiche e di bilancio non voglia procedere in solitudine, ma ascolti le sollecitazioni che il Parlamento vorrà proporgli. Ritiene, infatti, che, nell'ambito delle decisioni che si svolgeranno in sede europea, dovrà neces-

sariamente affrontarsi il tema delle misure necessarie a garantire il rientro del rapporto tra debito e PIL in quei parametri richiesti dalla procedura per i disavanzi eccessivi e che i vincoli che verranno posti in sede europea richiedano l'avvio di una seria discussione in ordine alla responsabilità per il debito e all'eventualità che di tale debito si facciano carico anche gli enti territoriali. In ogni caso, ritiene imprescindibile che i documenti di programmazione affrontino in modo serio e approfondito il tema della crescita economica, che a suo avviso non può più essere trascurato, ed anticipa la propria intenzione di sottoporre all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una proposta relativa all'avvio di un'indagine conoscitiva su questo tema.

Antonio MISIANI (PD) osserva come il quadro macroeconomico rappresentato dal documento in esame preveda una crescita del PIL superiore in misura significativa a quella prospettata dai più importanti istituti di previsione nazionali e internazionali. Al riguardo, ritiene che l'ottimismo del Governo in merito alle potenzialità di crescita per gli anni 2012 e 2013 rischi di togliere credibilità alle previsioni di finanza pubblica, ricordando come la Banca d'Italia abbia rilevato come il tasso di crescita del 2 per cento equivalga al doppio della crescita potenziale misurata prima dell'inizio della crisi economica. Rileva inoltre come le previsioni di crescita risultino in ogni caso inferiori alla media della zona europea e degli Stati Uniti, evidenziando come l'Italia sia sprofondata a velocità quasi doppia rispetto a quella degli altri Paesi europei e tripla in confronto a quella degli Stati Uniti. I risultati dell'Italia, infatti, sono stati i peggiori nel 2008 e nel 2009 e si prospettano come i peggiori anche nella fase della ripresa. Ritiene che le basse aspettative di crescita debbano far riflettere sulle politiche economiche da adottare in quanto si riflettono sui conti pubblici e rendono più arduo il risanamento. Al riguardo, sottolinea come non vi sia traccia di politiche per la crescita nell'impiego delle risorse

recuperate dalla manovra finanziaria, che vengono utilizzate esclusivamente per la correzione dei saldi. Rileva altresì come nei prossimi anni si verificherà un decremento della spesa in conto capitale e della spesa per investimenti e perda pertanto valore il programma per le infrastrutture strategiche per il quale mancano e continueranno a mancare le risorse. Stigmatizza quindi l'assenza, evidenziata dalla Banca d'Italia, di qualsiasi misura per la liberalizzazione dei mercati dei beni e dei servizi in grado di accelerare la crescita, osservando inoltre come la stessa riforma della contrattazione rischia di essere azzerata dal blocco delle risorse destinate al pubblico impiego e colpisca sia chi ha lavorato bene che i fannulloni. Rileva poi come l'impatto della manovra sugli enti territoriali sia del tutto sproporzionato: la metà della correzione nel 2011 e un terzo della correzione a partire dal 2012 è infatti posta a carico delle autonomie, a fronte di un'incidenza delle stesse sul debito pubblico largamente inferiore. Sottolinea al riguardo come la responsabilità del deterioramento dei conti pubblici sia in massima parte da attribuire alle amministrazioni centrali mentre la manovra si rileva insostenibile per le autonomie territoriali, mettendo a rischio il trasporto pubblico locale, le politiche sociali e la formazione professionale. Ritiene che occorra fare marcia indietro specie per quanto riguarda le regioni, anche in considerazione della mancata modifica del patto di stabilità interno. Per quanto riguarda poi il legame tra la manovra finanziaria e il federalismo fiscale, osserva come lo schema di decreto legislativo sul federalismo municipale tenga conto dei tagli per il 2011 e il 2012, disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010, rilevando come, in assenza di una modifica di tale provvedimento, si prenderebbero in giro gli enti locali. Ricorda quindi come la Banca d'Italia e la Corte dei conti abbiano evidenziato il peso elevatissimo dell'evasione e dell'elusione fiscale che rischiano di compromettere le entrate. Rileva quindi come la manovra si basi ancora su un taglio lineare del 10 per cento delle spese



rimodulabili quando più volte in passato, a consuntivo, gli obiettivi perseguiti attraverso i tagli lineari sono stati disattesi. Per quanto poi riguarda il blocco delle retribuzioni nel pubblico impiego fino al 2013, ritiene che vi sarà un rimbalzo micidiale sul costo del lavoro pubblico negli anni successivi. Dichiarò conclusivamente come non ci sia nulla nella decisione di finanza pubblica che possa riportare il Paese sul sentiero della crescita.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime apprezzamento per il confronto parlamentare e sottolinea i segnali positivi che provengono dall'andamento della produzione industriale nei primi mesi dell'anno ed anche nell'agosto scorso, osservando come tali risultati siano stati ottenuti anche con modifiche dell'assetto produttivo specie nel nord del Paese. Ritiene che tali andamenti siano dovuti alla tenuta del settore manifatturiero che ha determinato anche la crescita degli investimenti in macchinari ed un aumento delle esportazioni. Ricorda quindi come tutto ciò sia avvenuto senza dover ricorrere ad interventi pubblici massicci che, del resto, il livello debito pubblico non consentiva, rilevando come, nelle situazioni di crisi, sia meglio non intervenire che intervenire in modo sbagliato. Osserva inoltre come lo Stato non abbia più in mano le leve dell'economia e la quota di economia pubblica risulti assai ridotta e, nonostante ciò, vi sia stato un significativo aumento della spesa sociale finalizzato ad attutire l'impatto della crisi. Rileva come l'incremento del *deficit* e del debito nonché il saldo primario negativo siano una conseguenza della crisi, sottolineando come, in ogni caso, i conti pubblici siano sotto controllo e risultino coerenti con le previsioni. Osserva altresì come il calo delle entrate sia dovuto anche al venir meno di imposte di carattere straordinario e come il fabbisogno si sia ridotto nel corso del primo semestre del 2010, mentre da alcune regioni, come la Calabria e la Campania, non vengano certo grandi esempi in materia di gestioni del debito pubblico. Ritiene peraltro che la crisi abbia un

carattere strutturale e non congiunturale e siano necessarie grandi riforme rispetto alle quali il documento in esame presenta qualche limite. Ritiene, infine, che il semestre europeo debba lasciare un margine di iniziative ai singoli Stati e che, per quanto riguarda l'Italia, una stagione di riforme sia opportuna.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, prima di procedere alle repliche da parte del relatore e del Governo, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17.50, riprende alle 18.15.**

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, rinuncia alla replica.

Il sottosegretario Luigi CASERO, richiamandosi agli interventi di alcuni deputati che hanno richiamato l'affermazione secondo la quale la decisione di finanza pubblica sarebbe un documento superato, rileva che occorre contestualizzare quanto sta avvenendo in sede europea, non ritenendo in mancanza possibile occuparsi in maniera seria della questione. Osserva che spesso ci si sofferma su questioni di dettaglio senza tenere nel debito conto il contesto macroeconomico di riferimento. In particolare, sottolinea come sulle scelte assunte abbiano influito, da un lato, la globalizzazione, che ha spostato i rapporti dal livello statale a quello continentale e, dall'altro, la crisi economica, che è intervenuta pesantemente richiedendo l'assunzione di decisioni in tempi estremamente ridotti. Sottolinea come tali scelte che avvengono in sede sopranazionale e con tempi assai rapidi comportino la necessità di un'evoluzione delle procedure nazionali che ha portato ad affermare che provvedimenti come quello in esame rischiano di apparire superati. Richiama a titolo di esempio la politica monetaria che, pur spostata ad un livello sovranazionale da molto tempo, riveste oggi una nuova centralità come strumento di politica economica. Con riferimento alla

questione dell'andamento del debito pubblico, fa presente che, a prescindere dalle scelte che verranno assunte in sede europea sulla considerazione del debito aggregato, occorrerà in ogni caso procedere sulla strada del contenimento del medesimo. Per la tenuta complessiva del sistema ritiene comunque opportuno che siano considerati tutti gli elementi sia negativi che positivi di un singolo Paese, sottolineando che la crisi è partita dai debiti del settore privato. Osserva che la speculazione non ha colpito l'Italia allo stesso modo di altri Paesi europei, malgrado l'alto livello del debito pubblico, in ragione delle alte potenzialità della sua economia, nonché dell'alto livello del patrimonio privato. Con riferimento alle richiamate critiche provenienti dal Fondo monetario internazionale, ricorda che è ben presente a tale prestigiosa istituzione internazionale che occorre, nell'attuale fase, agire principalmente sul versante della politica monetaria, considerando tutti gli elementi in disponibili. Evidenzia come l'Italia, pur non avendo avuto la necessità di salvare istituti bancari, abbia comunque subito gli effetti della crisi allorché da finanziaria è divenuta economica, in ragione dell'alto livello di esportazioni su cui si regge la nostra economia. Ritiene necessario spingere l'Europa ad avere una politica più espansiva, non solo focalizzata sul rigore di bilancio, facendo tuttavia presente che, malgrado tali questioni debbano essere affrontate nelle sedi opportune, le occasioni di confronto parlamentare rivestono una grande importanza in proposito. Con riferimento alle politiche da adottare al fine di una riduzione del debito pubblico, pur rilevando che taluni tagli di spesa sono necessari anche e soprattutto da un punto di vista etico, al fine di realizzare il concorso di tutti al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, evidenzia tuttavia che interventi come la riduzione delle auto blu e l'abolizione delle Province, pur condivisibili, non comporterebbero in ogni caso risparmi particolarmente significativi. Ribadisce di ritenere tali interventi prioritari pur nella necessità di acquisire una visione

più complessiva. In proposito, ritiene fondamentale per la riduzione del debito il proseguimento della lotta all'evasione fiscale. Precisa che la diminuzione delle entrate è connessa alla diminuzione del prodotto interno lordo e non ad una attenuazione della lotta all'evasione, sottolineando come le maggiori entrate derivanti da tale attività abbiano visto un aumento annuale di circa il 40 per cento negli ultimi tempi, pur permanendo un preoccupante scostamento tra le somme accertate e quelle effettivamente incassate, che il Governo si impegna a ridurre il più possibile. Con riferimento alla riduzione della spesa pubblica, evidenzia come i tagli debbano essere attuati evitando di incidere negativamente sugli equilibri sociali del Paese, riducendo la spesa improduttiva e speculativa. Richiamando l'intervento dell'onorevole Marchi, che aveva insistito sulla necessità di adottare documenti di programmazione caratterizzati dalla forte spinta innovativa, osserva che l'integrazione con il livello europeo assume caratteri sempre più determinanti, poiché, a fronte di interventi estremamente significativi come il salvataggio della Grecia, l'Europa coerentemente anche con l'esistenza di una moneta unica, imporrà l'adozione di politiche economiche comuni e convergenti. In proposito, auspica che talune nostre politiche possano diventare politiche condivise a livello europeo. Ricorda che in tale sede si confrontano due diversi modelli di sviluppo, uno, sostenuto in particolare dalla Germania, focalizzato esclusivamente sulle esportazioni ed un altro che richiede anche una maggiore spesa pubblica ed uno sviluppo delle manifatture. Osserva quindi che nello scenario complessivo occorre adeguarsi ad essere una parte relativamente piccola dell'Europa che deve competere a livello globale. Ritiene che occorra uscire dallo schema della vecchia programmazione per puntare su una politica economica volta a valorizzare i punti di forza del Paese. Avverte che nell'attuale contesto non è possibile finanziare una politica economica espansiva attraverso l'aumento della spesa pubblica sia perché tale imposta-

zione non convince il Governo, sia perché non sarebbe comunque possibile per i vincoli europei. Ritiene invece necessario puntare sulla innovazione e la competitività, scegliendo tra l'utilizzo della leva fiscale ovvero di un sistema di contributi, auspicando che si possa svolgere su tale questione un dibattito al fine di pervenire ad una posizione condivisa. Ribadisce pertanto l'impostazione delineata nella Decisione di finanza pubblica e sostenuta dal Ministro Tremonti per la quale si arriverà alla presentazione di una legge di stabilità meramente tabellare volta a fotografare gli interventi già assunti soprattutto con la manovra estiva. Richiamando l'intervento dell'onorevole Duilio, ricorda di aver già risposto alle sue osservazioni relative al quadro macroeconomico ed alle riforme che sono in corso di definizione in sede europea e conferma che la pressione fiscale risulta immutata in questa fase, ribadendo tuttavia la necessità di ridurla attraverso la lotta all'evasione fiscale ed al taglio delle spese improduttive, anche se la Decisione di finanza pubblica, fotografando la situazione attuale, non poteva che riportare tale andamento stabile. Ritiene necessario, nel quadro di competizione globale in cui è inserito il nostro Paese, investire nella crescita culturale e nella ricerca, scegliendo tra la leva fiscale, che ritiene preferibile, e quella contributiva. In riferimento all'onorevole Misiani, secondo il quale la Decisione di finanza pubblica rischierebbe di uniformarsi al basso livello di crescita dell'economia, osserva che una previsione di crescita di almeno il 2 per cento a partire dal 2011 è da considerarsi soddisfacente. Ricorda che vi sono ragioni storiche e problemi da tempo irrisolti per i quali i tassi di crescita dell'Italia risultano inferiori rispetto a quelli di altri Paesi. A tal proposito, rileva che le azioni assunte dal Governo sono state giudicate positivamente e che l'Italia non è più considerata tra i Paesi europei a più alto rischio, ricordando come il Regno Unito e la Francia abbiano un livello di indebitamento netto maggiore di quello italiano. Sul punto, rileva che mentre l'onorevole Misiani lamenta una previsione di crescita

troppo bassa, l'onorevole Duilio ha sostenuto che tale previsione sarebbe addirittura ottimistica. In definitiva, ritiene che occorrerà proseguire nella strada delle liberalizzazioni e delle riduzioni effettive della spesa pubblica.

Lino DUILIO (PD) chiede di precisare se, atteso che nella Decisione di finanza pubblica vengono utilizzati dati tendenziali, se le spese connesse con i contratti di servizio pubblico come quelli relativi all'ANAS, alle Ferrovie ed alle Poste, sono stati incorporati implicitamente oppure se di essi non si è tenuto conto, avendo la riserva di adottare una nuova manovra.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di rispondere successivamente in maniera approfondita al quesito posto dall'onorevole Duilio.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo in dichiarazione di voto, ringrazia il sottosegretario per le risposte, pur dichiarandosi non pienamente soddisfatto rispetto alle questioni prospettate. Ribadisce in primo luogo che occorre rivedere la decisione di finanza pubblica, ritenendo sbagliato considerarla come un documento superato, introducendo l'adozione di interventi più coraggiosi. Rileva inoltre l'opportunità di rinunciare ad una impostazione esclusivamente tabellare della prossima legge di stabilità, al fine di inserire interventi volti a favorire la crescita. In terzo luogo, chiede che il Governo assuma l'impegno di presentarsi in Parlamento prima del 12 novembre, data entro la quale dovrà presentare alla Commissione europea la bozza di piano nazionale di riforma. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) pur dando atto al sottosegretario di avere interloquuto in maniera approfondita su taluni temi, ribadisce le perplessità su altre questioni. In particolare, ritiene necessario superare l'impostazione di una

legge di stabilità esclusivamente tabellare al fine di dare un forte segnale che anticipi il piano da presentare in sede europea, per quanto riguarda la riduzione del debito e gli investimenti per superare la crisi. Annuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdC) preannuncia la presentazione di una risoluzione sulla Decisione di finanza pubblica da parte del gruppo dell'UDC recante le proposte del gruppo sulle scelte di politica economica. Rileva quindi la necessità di intervenire in maniera decisa, a partire dalla legge di stabilità che verrà presentata dal Governo per la riduzione del debito pubblico ed in favore della crescita economica, inquadrando le scelte da assumere nell'ambito del semestre europeo in corso di introduzione. In proposito, rileva che la decisione di finanza pubblica dovrebbe inglobare i contenuti del piano da presentare entro il prossimo mese di aprile in sede europea. Rileva, quindi, la necessità di valorizzare lo strumento della decisione di finanza pubblica come strumento di analisi, non potendo essere uno strumento di indirizzo, sottolineando peraltro l'utilità delle indicazioni relative soprattutto ai sottosettori, al fine di assicurare una migliore comprensione del patto di stabilità previsto nel

federalismo fiscale. Ritiene che gli scostamenti rispetto alla RUEF presentata nello scorso mese di maggio potrebbero essere corretti utilmente in sede di approvazione della legge di stabilità recependo, oltre agli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010, anche quelle riforme necessarie attese da anni, soprattutto in materia di liberalizzazioni, di riduzione della pressione fiscale e di lotta all'evasione, al fine di aumentare il reddito disponibile per i consumi per le imprese. Ritiene che tutto ciò manchi nella Decisione di finanza pubblica, caratterizzata da un impianto ragionieristico più che politico ed evidenzia come il semestre europeo potrà contribuire a mettere in luce le contraddizioni delle scelte del Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, dichiara concluso l'esame dello schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Pone quindi in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul medesimo schema.

La Commissione delibera quindi di conferire al deputato Bitonci il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sullo schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

**La seduta termina alle 18.55.**

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL  
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



Roma,

12 OTT. 2010

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generali per i Rapporti Finanziari  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

Prot. N. 84562

Rif. Prot. Entrata N. 84052

Allegati:

**OGGETTO:** Atto del Governo n. 250. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Nota di verifica n. 226 del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati.

Risulta iscritto all'ordine del giorno della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati l'atto indicato in oggetto.

Al riguardo, in merito alle considerazioni svolte nella nota del Servizio Bilancio, si evidenzia quanto segue.

- **Articolo 3** – si conferma la neutralità finanziaria della disposizione, atteso che la medesima ha natura meramente regolatoria di specifici aspetti tecnici di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- **Articolo 4** – premesso che ulteriori elementi di dettaglio potranno essere forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si fa presente che la disposizione contiene un elenco meramente esemplificativo e ricognitivo delle misure che verranno poste in essere, nel rispetto dei previsti criteri di priorità, per una migliore gestione dei rifiuti. Con riferimento ai compiti posti in capo alle Amministrazioni pubbliche si fa presente che le attività di cui ai commi 5, 6 e 7

riproducono sostanzialmente iniziative già previste dal vigente decreto legislativo n. 152/2006. Per quanto concerne, poi, la disponibilità dei mezzi finanziari con i quali intraprendere tali iniziative, si conferma che le relative risorse saranno esclusivamente quelle assegnate in base alla legislazione vigente.

- **Articoli 5-7** – si evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 6, che introduce l'articolo 180-bis nella parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, relativo al riutilizzo dei prodotti e alla preparazione per il riutilizzo di rifiuti, riproduce sostanzialmente quanto già previsto dalla legislazione vigente (articoli 179, 180 e 181 del decreto legislativo n. 152/2006). In particolare, relativamente alle misure logistiche ed educative, le stesse sono meramente esemplificative e possono realizzarsi nella messa a disposizione di spazi informativi e di comunicazione istituzionale ai sensi della legge n. 150/2000. Per quanto concerne le iniziative volte a favorire il riutilizzo dei prodotti, le stesse verranno scelte discrezionalmente dalle Amministrazioni competenti, tenendo, comunque, conto delle risorse allo scopo disponibili. Relativamente, poi, agli obiettivi quantitativi di riutilizzo e riciclaggio che i comuni dovranno conseguire nei termini previsti dalla disposizione, si evidenzia che gli stessi, saranno realizzati con le dotazioni finanziarie già attribuite alle Amministrazioni competenti, espletando attività che sostanzialmente costituiscono aspetti meramente operativi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la cui copertura finanziaria è garantita dalla tariffa di cui all'articolo 238, del decreto legislativo n. 152/2006. Relativamente, poi, agli effetti negativi indotti dall'incremento della tariffa sui soggetti pubblici, si fa presente che, trattasi di effetti indiretti, dovendosi altrimenti valutare anche conseguenti comportamenti di razionalizzazione della spesa corrente complessiva degli enti pubblici. Per quanto concerne, poi, la richiesta di elementi idonei a comprovare l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della legge n. 196/2009, si fa presente che tale invarianza risulta confermata, a prescindere da

specifici elementi dimostrativi, dalla sostanziale aderenza alle previgenti disposizioni di settore, nonché dalla discrezionalità nella scelta delle iniziative compatibili sul piano finanziario.

- **Articole 9** – la disposizione non determina squilibri dal punto di vista finanziario, in quanto la tariffa a carico degli utenti viene stabilita in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Si fa anche presente che le attività di recupero dei rifiuti indifferenziati sono attività, comunque, remunerative per i gestori privati, anche in relazione alla commercializzazione dei prodotti derivanti dall'attività di recupero. In merito alla questione del finanziamento per la realizzazione degli impianti in caso di mancanza di investimenti da parte dei privati, nel rinviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si ritiene che, trattandosi di un obbligo posto in capo ai gestori privati, che operano in regime tariffario, non possa determinarsi la necessità di un intervento dello Stato nel finanziamento della rete di impianti. Relativamente, poi, agli effetti negativi indotti dall'incremento della tariffa sui soggetti pubblici, si rinvia alle osservazioni formulate sugli articoli 5-7.
- **Articoli 15 e 16** – per quanto concerne la sostenibilità finanziaria del SISTRI, si evidenzia che tale sistema, istituito per le finalità previste dalle disposizioni di riferimento, risulta attivo ed operante e non determina, pertanto, l'ipotesi di disallineamento temporale fra l'insorgenza dell'onere dovuto all'adeguamento tecnico e la concreta disponibilità delle risorse derivanti dai contributi a carico degli utenti. Si fa anche presente che il contributo è rideterminabile e deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 3 del DM 17 dicembre 2009. Inoltre, l'interconnessione tra Sistri e Sitra (sistema in atto nei comuni della Campania ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210), già prevista dal DM Ambiente sopra richiamato, è già in funzione e corrisponde a

quella già prevista per il MUD. Infatti il catasto telematico basato sull'interconnessione prevede lo scambio di dati tra Unioncamere albo gestori ambientali ISPRA e ARPA.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità che agli adempimenti previsti dal testo i soggetti interessati provvedano ad invarianza complessiva di spesa, si precisa che tali adempimenti non discendono dal presente decreto, ma risultano già disciplinati dalla legislazione previgente.

- **Articoli 17 e 18** – si ribadisce quanto già affermato sul punto nella relazione tecnica, evidenziando che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992 ha istituito, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, un tributo annuale a favore delle province, destinato, tra l'altro, alla copertura dei costi in parola.
- **Articolo 19, comma 3** – per quanto concerne la sostenibilità finanziaria dei programmi di cui alle lettere q) ed r), della disposizione in parola, si evidenzia che l'adeguatezza delle risorse necessarie per farvi fronte andrà valutata in sede di concessione dei finanziamenti nazionali, previa approvazione del piano regionale, come risulta dal successivo comma 7, dello stesso articolo 19.
- **Articolo 21** – si rinvia alle considerazioni svolte sugli articoli 15-17.
- **Articoli 22-23** – si fa presente che gli adempimenti posti in capo all'ISPRA non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di competenze operative proprie dell'Istituto.
- **Articolo 24** – si conferma, come peraltro riportato nella relazione tecnica, che ai componenti supplenti deve essere corrisposto il gettone di presenza, correlato all'effettiva partecipazione al Comitato per l'attività prestata in sostituzione del




titolare assente. Relativamente alla mancata riproposizione dell'obbligo di prestazione di garanzie finanziarie a favore dello Stato, nel far presente che la prestazione di tali garanzie è prevista al comma 10 quale condizione per l'iscrizione all'Albo nazionale, per le fattispecie escluse si precisa, come affermato anche nella relazione tecnica, che rispetto alla vigente versione dell'articolo 212, comma 9, le previsioni di cui alle lettere a) e b) sono state eliminate, poiché superate dalle previsioni normative di cui ai commi 5 e 11 dell'articolo 212 del testo in esame. Il nuovo testo del comma 5, infatti, non prevede più l'obbligo dell'iscrizione all'Albo per la gestione degli impianti di titolarità di terzi e degli impianti mobili. Tale iscrizione è considerata, infatti, una duplicazione dell'autorizzazione di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo n. 216/2006. Il comma 11, invece, già prevede che le garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Regione, da parte delle imprese esercenti attività di bonifica dei siti, debbano essere prestate per ogni intervento di bonifica.

- **Articolo 26** – si precisa che il trasferimento dei diritti d'iscrizione annuale dalla sezione regionale dell'Albo alle Province non determina criticità finanziarie per la gestione dell'Albo in quanto, come anche riportato nella relazione tecnica, l'articolo 214, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, non ha trovato concreta applicazione, anche in considerazione del fatto che le attività per le quali tali diritti sono dovuti vengono espletate dalle Province. Per quanto concerne, inoltre, l'effettiva invarianza di spesa connessa all'espletamento da parte delle Province degli obblighi informativi e della gestione dei versamenti, si fa presente che le previste comunicazioni costituiscono attività ordinarie di tali enti che già operano nella materia. Infine, per quanto riguarda la gestione dei versamenti, si evidenzia che la stessa dipende direttamente dalla competenza delle Province a riscuotere i diritti annuali d'iscrizione, come sopra riportato.

- **Articoli 30-32 e Articolo 34, commi 1 e 2** – relativamente all'eventuale onerosità derivante dall'applicazione delle sanzioni da parte delle Province, si fa presente che tale attività è già attribuita agli enti in questione dall'articolo 262, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006. Con riferimento, poi, alle assicurazioni richieste in ordine alla effettiva invarianza finanziaria del meccanismo di autofinanziamento del SISTRI, mediante il versamento dei contributi annuali anche sotto il profilo della coerenza temporale tra onere e disponibilità delle risorse, si rinvia a quanto rappresentato sugli articoli 15 e 16. Per quanto attiene, infine, agli aspetti finanziari correlati alla misura accessoria del sequestro amministrativo dei veicoli, disciplinate dall'articolo 32, si evidenzia che tali misure sono già regolamentate dagli articoli 213, 214 e 214-bis, del decreto legislativo 285/1992 e seguono, comunque, la normativa di carattere generale.

Infine, per quanto riguarda i profili di copertura relativamente alla formulazione delle clausole di neutralità finanziaria, specificamente in relazione agli articoli 1, comma 4, capoverso articolo 177, comma 8, articolo 10, comma 1, capoverso articolo 183, comma 1, lettera hh), articolo 24, comma 2, si condividono le modifiche richieste dal Servizio Bilancio ai fini di una rigorosa formulazione di tali clausole. Per quanto riguarda, invece, l'analoga modifica richiesta sull'articolo 26, lo scrivente ritiene parimenti di poter assentire la riformulazione proposta pur non ritenendola necessaria.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'ISVAP, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	67
--	----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. COM (2010) 289 definitivo ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .	68
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento finale formulata dal relatore</i> ) .....	74

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo e abbinate (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	68
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	78
Sui lavori della Commissione .....	73

#### AUDIZIONI

Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Audizione del Presidente dell'ISVAP, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo GIANNINI, *Presidente dell'ISVAP*, e Elio MUNGO, *Responsabile del servizio organizzazione e sistemi dell'ISVAP*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti i deputati Francesco BARBATO (IdV) e Alberto FLUVI (PD), ai quali risponde Giancarlo GIANNINI, *Presidente dell'ISVAP*.

Svolgono ulteriori considerazioni e quesiti i deputati Gianfranco CONTE, *presidente*, Matteo BRAGANTINI (LNP), Alberto FLUVI (PD) e Cosimo VENTUCCI (PdL), ai quali rispondono Giancarlo GIANNINI, *Presidente dell'ISVAP* e Elio MUNGO, *Responsabile del servizio organizzazione e sistemi dell'ISVAP*.

Dopo ulteriori considerazioni e quesiti del deputato Francesco BARBATO (IdV), ai quali replica Giancarlo GIANNINI, *Presidente dell'ISVAP*, Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Presidente Giannini e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 16.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.**

**COM (2010) 289 definitivo.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre scorso.

Alberto FLUVI (PD) anche alla luce delle risultanze emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto sul provvedimento, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la Commissione Politiche dell'Unione

europea non riuscirà a concludere l'esame del provvedimento prima della seduta di domani, ritenendo a tale riguardo opportuno che la VI Commissione approvi il documento finale sulla Proposta di regolamento dopo aver acquisito il parere in merito della XIV Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**Nuovo testo C. 3687 Governo e abbinate.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione Cultura, il nuovo testo del disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, ed abbinate, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come risultante dagli emendamenti appro-

vati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.

In primo luogo, rammenta che la Commissione Finanze ha già espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato, approvando, nella seduta del 29 settembre 2010, un parere favorevole con osservazione.

Passando ad illustrare le modifiche apportate dalla Commissione Cultura al testo relative agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama innanzitutto l'articolo 3-bis, il quale prevede, al comma 1, che l'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime e specifica che gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili, nonché tutte le operazioni a essi connesse, sono esenti da imposte e da tasse.

A tale proposito segnala l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare se il trasferimento si riferisca anche ai beni del demanio statale ovvero solo ai beni del patrimonio dello Stato, di precisare che il trasferimento avviene a titolo gratuito, nonché di prevedere la retrocessione allo Stato degli immobili trasferiti, nel caso in cui cessino le finalità istituzionali che hanno motivato il trasferimento, o qualora i beni stessi siano utilizzati in difformità da tali finalità.

Inoltre considera necessario introdurre elementi di cautela per quanto riguarda i beni del demanio storico artistico, eventualmente escludendo tale categoria di beni dal trasferimento.

Il comma 2 prevede che i trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e di quelle non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse, imposte indirette e diritti dovuti a qualunque altro titolo, e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.

In merito a tale ultima previsione evidenzia come la stessa, nella parte in cui dispone la deducibilità dei contribuiti o liberalità alle università, risulti sostanzialmente ripetitiva, e comunque non coordinata, con il disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico

delle imposte sui redditi, il quale consente la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione.

La VII Commissione ha inoltre modificato l'articolo 4, recante l'istituzione del Fondo per il merito degli studenti universitari.

Gli interventi di tale Fondo sono stati in primo luogo circoscritti agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale iscritti al primo anno per la prima volta, e si prevede che i premi di studio erogati dal Fondo sono estesi anche alle esperienze di formazione presso università e centri di ricerca di Paesi esteri.

Inoltre, si stabilisce che gli studenti i quali hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso sono esclusi dall'obbligo di restituzione dei buoni studio erogati dal Fondo.

Con specifico riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, è stata integrata la lettera *a)* del comma 7 dell'articolo 4, relativamente alle modalità di alimentazione del Fondo.

In particolare, si è introdotta la previsione secondo la quale i versamenti effettuati da privati, società, enti e fondazioni, in favore del predetto Fondo per specifici usi, sono, a partire dal 2012, deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento.

In merito alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di correggere la dizione « deducibili dall'imposta », nel senso di prevedere la deducibilità dell'erogazione dal reddito imponibile del soggetto donante, ovvero di prevederne la detraibilità dalla relativa imposta lorda.

Inoltre, evidenzia come l'agevolazione tributaria appena descritta sembri sovrapporsi con quella prevista dal comma 9 del medesimo articolo 4, il quale include tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF anche le erogazioni liberali ver-

sate al già citato Fondo: appare pertanto necessario coordinare il dettato del comma 7, lettera *a*), con quello del comma 9.

Ai relativi oneri, fissati in misura pari a 50 milioni di euro annui, si fa fronte a valere sulle disponibilità del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Inoltre, al comma 9 del medesimo articolo 4, relativo alla deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali versate al già citato Fondo, è stata corretta la novella apportata da tale disposizione all'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, nel senso di esplicitare il riferimento al Fondo per il merito degli studenti universitari, recependo in tal modo l'osservazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione Finanze.

Per quanto riguarda le disposizioni introdotte *ex novo* nel corso dell'esame in sede referente, non attinenti agli ambiti di interesse della VI Commissione, l'articolo 5-*bis* istituisce un Fondo per la valorizzazione del merito accademico, finalizzato a finanziare la chiamata di 1.500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, nonché a valorizzare, nel triennio 2011-2013, il merito accademico dei professori e dei ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica.

L'articolo 14-*bis* prevede l'esonero totale, senza limitazioni su base reddituale, dalle tasse universitarie, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea, in favore dei dirigenti scolastici che siano in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito prima del riordino dei corsi universitari operato con il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale.

L'articolo 17-*bis* interviene sulla disciplina in materia di dottorato di ricerca, prevedendo in particolare che le università e gli istituti di istruzione universitaria disciplinino con proprio regolamento l'isti-

tuzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato. La disposizione modifica inoltre la normativa relativa al congedo dei pubblici dipendenti iscritti a corsi di dottorato.

L'articolo 18-*bis* istituisce il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca, composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, il quale indica i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati delle attività di ricerca e provvede all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati, subentrando inoltre alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale.

Con riferimento alle ulteriori, principali modifiche apportate dalla Commissione Cultura, all'articolo 1, comma 4-*bis*, si stabilisce che la distribuzione delle risorse al sistema universitario deve essere effettuata in coerenza con gli obiettivi ed indirizzi strategici del sistema stesso.

All'articolo 2, si inserisce, tra gli organi delle università statali, anche la figura del direttore generale; si limita ad un unico mandato di 6 anni la durata in carica dei rettori; si prevede che i pareri del Senato accademico in materia di didattica e di ricerca abbiano natura obbligatoria; si stabilisce che la mozione di sfiducia al rettore possa essere proposta dal Senato a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti; si prevede che l'attivazione o soppressione di corsi e sedi universitarie possa avvenire solo previo parere del Senato accademico; si inserisce il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne ai fini della nomina dei componenti il consiglio di amministrazione delle università; si stabilisce che le modalità di organizzazione adottate dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale rispettano i principi di

semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza; si indica che i codici etici che devono essere adottati dalle università le quali ne sono prive sono volti ad evitare, oltre che conflitti di interessi, anche conflitti di proprietà intellettuale, nonché ogni forma di discriminazione o abuso; si dispongono proroghe del mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto delle università; si prevede che l'elettorato passivo per le cariche accademiche sia riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

All'articolo 3 si specifica che i risparmi derivanti da fusioni o federazioni tra atenei rimangono nella disponibilità degli atenei che li hanno conseguiti, purché essi fossero contemplati nel progetto di fusione o federazione.

All'articolo 5, recante una delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, si introduce un nuovo criterio direttivo, il quale prevede la definizione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, e si specificano, sia pure in forma non esaustiva, i servizi da considerare ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema universitario.

All'articolo 6, comma 3, si stabilisce che ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari; inoltre, al comma 11, si prevede la definizione di uno schema-tipo di convenzione con le quali le università dovranno regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 9, comma 01, si estende anche ai ricercatori, oltre che ai professori a tempo pieno, l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale.

All'articolo 14, comma 1, relativo alla disciplina sui crediti formativi, si riconosce alle università la possibilità di riconoscere quali crediti formativi il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paraolimpica, ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto e campione italiano assoluto.

All'articolo 16, si introduce la possibilità che il decreto ministeriale con il quale si disciplinerà il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale prescriva un numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e si prevede che le procedure per il conseguimento dell'abilitazione debbano essere indette obbligatoriamente, con cadenza annuale inderogabile.

All'articolo 17, si prevede che le università, in sede di valutazione ai fini della chiamata dei professori, possano stabilire un limite massimo al numero delle pubblicazioni da considerare.

All'articolo 19, comma 6, si prescrive che l'importo degli assegni di ricerca non possa essere determinato da ciascun ateneo in misura inferiore a euro 20.000 lordi annui.

All'articolo 20, comma 1, si stabilisce che i contratti di insegnamento a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero che siano titolari di pensione, ovvero ancora con lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

All'articolo 21, comma 9, si stabilisce che l'espletamento di contratti di ricerca temporanei costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

All'articolo 23, è stato introdotto un nuovo comma 2-bis, il quale reca una norma di interpretazione autentica volta a dare esecuzione ad una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativa all'equiparazione del trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate

quali lettori di madre lingua straniera, con quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto.

L'articolo 25 reca, tra l'altro, alcune modifiche alla normativa circa la composizione delle commissioni per la valutazione comparativa dei professori e circa la chiamata in servizio dei soggetti che hanno conseguito l'idoneità a professore associato o ordinario, alla disciplina vigente in materia di limiti di spesa per il personale delle Università, al trattamento previdenziale dei ricercatori a contratto, al regime relativo alla durata in carica dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ed alle disposizioni concernenti la sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti degli atti delle università.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere nel prosieguo del dibattito.

Il Sottosegretario Sonia VIALE segnala come l'articolo 3-*bis*, comma 1, del provvedimento in esame, il quale persegue l'intento di riaprire i termini per il trasferimento alle università degli immobili appartenenti al demanio dello Stato, ampli i contenuti della disciplina recata dall'articolo 2 della legge n. 136 del 2001, consentendo l'alienazione non soltanto degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato assegnati alle università successivamente al 2001, ma anche la generalità dei beni, in precedenza esclusi, appartenenti al demanio storico e artistico, i quali rappresentano la maggior parte degli immobili in uso alle istituzioni universitarie.

A tale riguardo, rileva come il notevole pregio e il carattere monumentale che questi ultimi beni spesso presentano possa determinare l'avviso negativo al trasferimento da parte del Ministero dei beni e attività culturali. Evidenzia, quindi, l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione della disposizione i beni appartenenti al demanio storico e artistico, di circoscrivere il trasferimento alla categoria

degli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e di prevedere la retrocessione allo Stato degli immobili trasferiti qualora le finalità istituzionali vengano a cessare ovvero l'uso risulti difforme da esse, precisando, altresì, che il trasferimento opera a titolo gratuito.

Osserva, inoltre, come l'esenzione da tasse, da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo degli atti di trasferimento, a titolo di contributo o di liberalità, in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute, prevista dal comma 2 del medesimo articolo 3-*bis*, non sia coerente con il vigente sistema delle agevolazioni fiscali applicabili alle erogazioni liberali in favore di enti di istruzione e comporti un rilevante onere per la finanza pubblica, quantificato in 180 milioni di euro per il 2012 e in 100 milioni di euro a partire dal 2013.

Con riferimento all'articolo 4, comma 7, lettera a) — che riconosce la possibilità di detrarre l'80 per cento dei versamenti effettuati a favore del fondo finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito, istituito dal comma 1 —, rileva come il successivo comma 9 già riconosca la detraibilità dal reddito di tali erogazioni, se effettuate da persone fisiche. Segnala, altresì, come la prevista detrazione, oltre a non essere coerente con il sistema delle agevolazioni fiscali, comporti un rilevante onere per la finanza pubblica, quantificato in circa 117 milioni di euro per il 2012 e in 63,5 milioni di euro a partire dal 2013, tenendo conto dell'estensione del beneficio anche alle erogazioni effettuate da società, enti e fondazioni.

Ritiene quindi opportuno che il parere favorevole della Commissione Finanze sia subordinato alla duplice condizione della soppressione dell'articolo 3-*bis* — ovvero della soppressione del solo comma 2, con contestuale modifica del comma 1, come in precedenza precisato —, nonché del ripristino dell'originaria formulazione della lettera a) del comma 7 dell'articolo 4, che non prevedeva alcuna agevolazione per i versamenti effettuati in favore del Fondo per il merito.



Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, formula un proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Francesco BARBATO (IdV) ribadisce l'esigenza, già sottolineata in precedenza, che la Commissione approfondisca la questione, peraltro oggetto di un suo atto di sindacato ispettivo svolto il 30 settembre scorso, relativa alle concessioni per la gestione in via telematica degli apparecchi da gioco, la quale presenta, a suo giudizio, molti profili inquietanti.

Ritiene infatti che la politica abbia il dovere di fare quanto prima piena chiarezza in tale materia, adottando quanto prima incisivi interventi che ristabiliscano un condizione di assoluta trasparenza e legalità in un settore che coinvolge interessi economici ingentissimi, oltre a rappresentare un'importantissima fonte di introiti per lo Stato, e che pertanto è oggetto degli appetiti delle organizzazioni criminali.

In tale contesto segnala come il gruppo dell'Italia dei Valori si accinga a presentare una risoluzione in Commissione, nonché una proposta di legge, con l'intento di stimolare l'azione del Governo, il quale avrebbe dovuto in realtà già intervenire su

tale delicata vicenda, per fugare ogni ombra ed assicurare l'integrale rispetto della normativa vigente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Barbato, rileva come in questi giorni sia iniziato presso la Corte dei conti il procedimento concernente l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti di alcuni concessionari, per irregolarità nella gestione della rete telematica relativa agli apparecchi da intrattenimento di gioco, e come sia in corso un approfondimento in merito da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Ricorda quindi che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, abbia già concordato, nell'ultima riunione, di procedere ad un'audizione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, la quale dovrebbe aver luogo nei primi giorni del prossimo mese di novembre, proprio al fine di approfondire tali tematiche.

Ritiene, comunque, che il ruolo del legislatore e del Parlamento debbano essere chiaramente distinti rispetto all'azione della magistratura, e che occorra separare il tema delle sanzioni proposte nei confronti dei concessionari rispetto a quello, più ampio, concernente la definizione di un quadro normativo più chiaro, atto a regolare meglio le predette concessioni.

**La seduta termina alle 16.20.**

## ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle  
agenzie di *rating* del credito. COM (2010) 289 definitivo.**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA  
DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM (2010) 289 definitivo);

considerato che:

la recente crisi finanziaria ha fatto emergere una serie di criticità particolarmente preoccupanti circa il ruolo svolto dalle agenzie di *rating*;

in particolare, le agenzie di *rating*, le quali sono nate con lo scopo fondamentale di ridurre le asimmetrie informative esistenti sui mercati finanziari, non si sono spesso dimostrate all'altezza del compito, in quanto, in molti casi, non hanno saputo evidenziare tempestivamente i gravi squilibri finanziari che minavano la stabilità di numerosi emittenti;

le ragioni di tali carenze sono sicuramente molteplici, ed attengono, oltre che alla dimensione eccezionale della crisi, da un lato, all'assenza di un quadro regolatorio e di vigilanza adeguato sull'attività delle agenzie di *rating*, e, dall'altro, ad alcune caratteristiche delle stesse agenzie che ne condizionano negativamente l'operatività;

sotto il primo profilo, si è evidenziato come non sia assolutamente sufficiente affidare la disciplina dell'attività delle

agenzie di *rating* ad un sistema di auto-regolamentazione, ma come occorra, al contrario, definire un quadro di regolazione pubblicistica di tale settore, il più possibile integrato a livello internazionale;

sotto il secondo profilo, si evidenzia la necessità di sciogliere alcuni nodi fondamentali che condizionano negativamente l'operatività delle agenzie di *rating*:

i conflitti di interesse tra l'attività di valutazione svolta dalle agenzie e la prestazione, da parte di queste ultime, di servizi di consulenza nei confronti di soggetti emittenti gli strumenti finanziari oggetto della loro valutazione;

le distorsioni che si possono annidare nei meccanismi di remunerazione dei servizi di *rating*, i quali sono pagati non da chi si avvale del contenuto informativo insito nei *rating*, ma dai soggetti che emettono i prodotti finanziari sottoposti al *rating*;

il sostanziale oligopolio esistente nel mercato dei servizi di *rating*, che soprattutto in alcune aree del mondo appare ristretto alle tre principali società operanti nel settore;

l'insufficiente trasparenza nei meccanismi e nelle procedure per la realizzazione dei *rating* stessi;

più in generale, occorre interrogarsi sul ruolo attribuito alle agenzie di *rating*, alle quali alcune scelte compiute dai legislatori hanno riconosciuto il potere di

rilasciare agli emittenti vere e proprie licenze regolamentari, in quanto le valutazioni espresse sui singoli strumenti finanziari non costituiscono ormai solo una mera opinione sul grado di rischiosità dello strumento valutato, ma rappresentano una sorta di certificazione, alla quale sono connessi effetti giuridici ed economici rilevanti per le scelte degli intermediari, degli investitori istituzionali e dei risparmiatori, per il complessivo funzionamento dei mercati finanziari e creditizi, nonché per l'esercizio della stessa attività di vigilanza;

al contrario, occorre fare in modo che le valutazioni sugli emittenti e sugli strumenti finanziari effettuate dagli intermediari creditizi e dagli investitori istituzionali, nonché dai risparmiatori, non si basino in termini acritici sulla valutazioni delle agenzie di *rating*, e che le stesse autorità di vigilanza non accettino incondizionatamente le valutazioni delle agenzie a fini regolamentari;

le esigenze appena richiamate assumono un rilievo ancora più pregnante laddove si consideri il ruolo fondamentale riconosciuto ai giudizi di *rating* « esterni » sotto il profilo dell'erogazione del credito alle attività produttive, alla luce della funzione attribuita dall'Accordo di « Basilea 2 », e ribadita dal nuovo Accordo di « Basilea 3 », ai predetti *rating* ai fini della fissazione dei requisiti patrimoniali delle banche;

non può inoltre essere tralasciato l'impatto cruciale che i giudizi di *rating* determinano sui prezzi dei titoli pubblici e, quindi, sulla gestione dei debiti pubblici sovrani degli Stati, nonché, indirettamente, sulla stessa stabilità del sistema monetario dell'Euro;

rilevato che:

la proposta di regolamento in esame costituisce un ulteriore passo avanti nel processo, avviato con l'adozione del regolamento (CE) n. 1060/2009, per ricondurre il settore del *rating* entro un quadro di regolamentazione efficace e cogente;

in particolare, la proposta di regolamento consente di superare il precedente approccio di vigilanza « collegiale », e di affidare ad un'unica autorità a livello dell'Unione europea, la neocostituita *European Securities Market Authority* (ESMA) la complessiva azione di vigilanza sulle agenzie di *rating*;

inoltre, la proposta introduce alcuni opportuni elementi di maggiore trasparenza circa l'accesso alle informazioni utilizzate dalle agenzie per produrre i *rating*, incidendo in tal modo positivamente, ma non ancora in termini risolutivi, anche sulla questione dei conflitti di interesse;

l'attribuzione all'ESMA dei poteri di vigilanza sulle agenzie di *rating* a livello europeo rappresenta un risultato molto positivo, in quanto l'operatività sovranazionale delle predette agenzie rende del tutto inefficaci assetti di vigilanza e regolazione frammentati a livello nazionale;

la scelta, operata dalla proposta di regolamento, di attribuire la potestà sanzionatoria alla Commissione Europea invece che all'ESMA non appare tuttavia condivisibile ed è contraddittoria rispetto alla disciplina europea di settore, in quanto ostacola l'obiettivo di rafforzare l'autonomia ed indipendenza degli organismi di vigilanza;

inoltre è fondamentale assicurare, anche in questo campo, una stretta e proficua interazione tra l'ESMA e le autorità nazionali, le quali, pur devolvendo alla nuova autorità la maggior parte dei poteri informativi, di indagine ed ispettivi esercitabili nei confronti delle agenzie di *rating*, dovranno assicurare un costante apporto informativo all'ESMA stessa;

il quadro regolatorio sulle agenzie di *rating* non può peraltro dirsi ancora completato, nonostante i positivi obiettivi raggiunti con l'entrata in vigore del regolamento n. 1060/2009 e con l'adozione della proposta di regolamento in esame;

in primo luogo, è auspicabile giungere ad un coordinamento fra le diverse autorità di vigilanza a livello internazio-

nale sull'operatività delle agenzie di *rating*, le più importanti delle quali, come è noto, operano a livello mondiale;

in secondo luogo, appare necessario affrontare in termini ancora più incisivi il tema del conflitto di interesse sussistente in capo alle agenzie di *rating* e delle contraddizioni insite nei meccanismi di remunerazione dei *rating* espressi;

in terzo luogo, è auspicabile favorire una maggiore apertura concorrenziale del mercato del *rating*, ad esempio incentivando la nascita di agenzie di *rating* a livello regionale/locale, sia per superare l'attuale situazione di sostanziale oligopolio, sia per aumentare la capacità delle stesse agenzie di compiere valutazioni che tengano adeguatamente conto degli specifici contesti economici nazionali, in alcuni casi caratterizzati, ad esempio, dalla prevalenza di imprese di dimensioni medio-piccole;

sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

#### INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

*a)* sia attribuito direttamente all'ESMA il potere di sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento n. 1060/2009, sia pure nel rispetto dei vincoli imposti dal Trattato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, definendo con chiarezza l'ambito discrezionale in cui la stessa autorità deve esercitare tale potere ed assicurando la necessaria separazione tra fase istruttoria e fase giudicante, ovvero si preveda, in alternativa, che la Commissione europea non possa entrare nel merito delle proposte di

sanzione avanzate dall'ESMA, ma debba solo limitarsi ad attribuire loro efficacia giuridica;

*b)* si verifichi se la proposta di definire una lista tassativa di violazioni passibili di misure di vigilanza o di sanzioni, recate dall'Allegato III introdotto nel regolamento n. 1060/2009, non esponga al rischio di creare possibili lacune normative che impediscano di sanzionare adeguatamente anche altri comportamenti non corretti o illeciti;

*c)* si assicuri, nel contesto del nuovo assetto di vigilanza centralizzato, la più stretta collaborazione tra l'ESMA e le Autorità di vigilanza nazionali, valorizzando il patrimonio di conoscenze acquisito da queste ultime nel corso della quotidiana attività di vigilanza sul mercato finanziario, così da individuare più efficacemente le eventuali violazioni del regolamento n. 1060/2009 e quindi indirizzare la successiva attività di vigilanza e di sanzione da parte dell'ESMA;

*d)* in particolare, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente che, per le attività di vigilanza che richiedano un contatto diretto con le articolazioni locali delle agenzie di *rating*, le singole autorità nazionali possano formulare anche direttamente richieste di informazioni e di documenti alle medesime agenzie, al fine di rendere più efficace l'attività di segnalazione che le medesime autorità devono compiere nei confronti dell'ESMA;

*e)* si sottoponga il sistema di vigilanza delineato dalla proposta di regolamento in esame ad una verifica periodica, al fine di valutare la necessità di ulteriori interventi correttivi in materia;

*f)* in tale contesto, si avvii una riflessione concreta sugli ulteriori interventi normativi necessari a risolvere i conflitti di interesse esistenti in capo alle agenzie di *rating*, in particolare evitando il rischio, particolarmente forte per le società di *rating* globali, che il divieto, stabilito per le agenzie di *rating* dall'Allegato I, Sezione B, paragrafo 4, del regolamento n. 1060/

2009, di non fornire servizi di consulenza all'entità valutata o a terzi collegati, possa essere eluso attraverso l'affidamento dei predetti servizi di consulenza a soggetti controllati, collegati o comunque legati all'agenzia di *rating* stessa, anche se aventi sedi in altri Stati, nonché estendendo l'obbligo, previsto dall'Allegato I, Sezione B, paragrafo 2, del regolamento n. 1060/2009, di comunicare i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali provenga oltre il 5 per cento del fatturato annuo dell'agenzia di *rating*, anche ai soggetti controllati, collegati o comunque legati all'agenzia di *rating* stessa;

g) nella medesima prospettiva, si proceda in tempi rapidi ad una riflessione circa l'opportunità di rivedere i meccanismi di remunerazione del servizio di *rating*, nonché di individuare misure atte a favorire una maggiore apertura del mercato del *rating*, attraverso l'ingresso di nuovi operatori;

h) sotto quest'ultimo profilo, si valuti l'opportunità di incentivare lo sviluppo di agenzie di *rating* a livello regionale/locale, anche al fine di consentire anche alle piccole e medie imprese di essere oggetto di *rating*, incrementando in tal modo la possibilità, per queste ultime, di accedere ai mercati finanziari in condizioni di maggiore trasparenza;

i) su un piano più generale, si avvii una riflessione circa l'opportunità di rivedere il ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating*, nonché circa l'impatto dei giudizi stessi sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari dei *rating* emessi, sulla falsariga di quanto previsto in merito dalla Section 939 del Dodd-Frank Act, recentemente approvato negli Stati Uniti d'America, la quale stabilisce la progressiva eliminazione dei riferimenti ai *rating* nelle regolamentazione delle autorità di vigilanza;

l) si verifichi altresì l'opportunità di eliminare alcuni privilegi regolamentari attualmente riconosciuti alle agenzie di *rating*, ad esempio per quanto riguarda la sostanziale esenzione delle agenzie dagli obblighi di trasparenza e di *disclosure* dei conflitti di interesse, contenuta nella direttiva 2003/125/CE, di esecuzione della direttiva 2003/6/CE in materia di abusi di mercato;

m) si verifichi la possibilità di introdurre meccanismi di responsabilità in capo alle agenzie di *rating*, nel caso in cui i giudizi emessi da queste ultime risultino gravemente viziati.

## ALLEGATO 2

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. (Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, ed abb.).**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, ed abbinato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come la Commissione di merito abbia recepito l'osservazione, relativa al comma 9 dell'articolo 4, contenuta nel parere espresso dalla VI Commissione all'esito dell'esame in sede consultiva del testo del disegno di legge trasmesso dal Senato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento al comma 1 dell'articolo 3-*bis*, il quale prevede che l'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

integrare la disposizione, nel senso di specificare se il trasferimento si riferisca anche ai beni del demanio statale ovvero solo ai beni del patrimonio dello Stato, di precisare che il trasferimento avviene a titolo gratuito, nonché di prevedere la retrocessione allo Stato degli immobili trasferiti, nel caso in cui cessino le finalità istituzionali che hanno motivato il trasferimento, o qualora i beni stessi siano utilizzati in difformità da tali finalità, nonché di introdurre elementi di cautela per quanto riguarda i beni del demanio storico artistico, eventualmente escludendo tale categoria dai beni oggetto del trasferimento;

*b)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 3-*bis*, il quale prevede, tra l'altro, che i trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e di quelle non statali legalmente riconosciute sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, la quale risulta sostanzialmente ripetitiva del disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, che consente la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione;

c) con riferimento alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 4, la quale prevede che i versamenti effettuati da privati, società, enti e fondazioni, in favore del Fondo per il merito degli studenti universitari sono, a partire dal 2012, « deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento », valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quella di cui al comma 9 del medesimo articolo 4, che include tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF

le erogazioni liberali versate al predetto Fondo, al fine di eliminare sovrapposizioni tra le due agevolazioni;

d) ancora con riferimento alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 4, valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di correggere la dizione « deducibili dall'imposta », nel senso di prevedere la deducibilità dal reddito imponibile del soggetto donatore dei versamenti effettuati al già citato Fondo, ovvero di prevederne la detraibilità dalla relativa imposta lorda.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 Barbieri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	80
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i> ) .....	82

#### SEDE REFERENTE

Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

#### La seduta comincia alle 16.

**Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.**

**Nuovo testo C. 2774 Barbieri.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i seguenti pareri sulla proposta di legge C. 2774 Barbieri, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo: la I Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni; la V Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti presentati in attuazione dei pareri approvati dalle Commissioni (*vedi allegato*), ricordando che il provvedimento, nel testo risultante dalle deliberazioni della Commissione nella seduta del 29 luglio 2010, prevede contributi in favore di quattro istituzioni di ricerca operanti nel settore della storia e della cultura del medioevo italiano ed europeo, nonché l'istituzione dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia. In particolare, precisa che, adempiendo alle condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, si provvede a uniformare le modalità di rendicontazione per tutti gli enti interessati, prevedendo – in aggiunta agli adempimenti prescritti in via generale per il controllo sugli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – che essi presentino annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo ricevuto nell'esercizio precedente. Si precisa altresì che i contributi possono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. Secondo quanto richiesto dalla Commissione affari costituzionali, sono poi disciplinate la durata in carica e le modalità di rinnovo della commissione scientifica dell'Edizione nazionale, che



succede a quella attualmente operante in base al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 gennaio 2001. In considerazione della natura scientifica dell'organo e del limitato numero di specialisti dell'edizione critica di testi latini medievali, si propone una durata di sei anni, rinnovabile una sola volta.

Rileva inoltre che non si è ritenuto di limitare la possibilità di reincarico, poiché la commissione attualmente operante già annovera tra i suoi membri oltre i due terzi dei docenti di lingua e letteratura latina medievale nelle università italiane, la cui esclusione dai successivi rinnovi determinerebbe difficoltà nel reperire soggetti forniti della necessaria esperienza. Per assicurare la continuità dell'attività si prevede invece un rinnovo graduale dell'organo a scadenze triennali, attribuendo al collegio stesso – sulla base di una valutazione della competenza scientifica – la formulazione delle proposte al Ministro per i beni culturali, cui spetta la nomina. Aggiunge che il parere della Commissione bilancio è recepito interamente e in modo letterale. Con riferimento ad alcuni rilievi svolti nel corso dell'esame presso quella Commissione, ritiene importante riaffermare che tutte le attività previste dal provvedimento – in particolare dagli articoli 4 e 6 – sono svolte dagli enti interessati nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie e non determinano oneri ulteriori a carico della finanza pubblica. Si provvede infine ad adeguare il titolo a seguito dell'estensione del contributo all'Istituto storico italiano per il medio evo e al Centro italiano di studi sull'alto medioevo.

Sottolinea di aver valutato l'osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che invitava a prevedere una partecipazione agli oneri finanziari da parte degli enti locali eventualmente interessati. A questo riguardo, l'articolo 4, comma 9, e l'articolo 6, comma 1, fanno salva la possibilità che gli

enti locali possano erogare contributi, nella loro autonomia e nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio, come ad esempio, il comune di Spoleto – come ricordato nel dibattito presso quella Commissione – che già concorre al funzionamento del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, istituito dal 1952 in quella città. Non si è ritenuto pertanto di introdurre altre disposizioni a tale riguardo, che avrebbero prefigurato oneri ulteriori non quantificabili a carico della finanza pubblica.

Raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti 1.1, 1.2. 4.1 e Tit. 1, da lui presentati.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Luigi NICOLAIS (PD) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 1.1, 1.2. 4.1 e Tit. 1 (*vedi allegato*).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stata presentata la richiesta di tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione di procedere al trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento in discussione. Si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, non appena perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.15.**

ALLEGATO

**Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo (nuovo testo C. 2774 Barbieri).**

**EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dall'anno 2012.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dall'anno 2012;*

*all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dall'anno 2012;*

*all'articolo 4, comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: All'ENTMI è attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 2;*

*all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**1. 1.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 3, dopo le parole: di cui ai commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: , utilizzabili esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali,*

*Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

*Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferi-

mento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , che sono trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno.

**1. 2.** Il relatore.

**(Approvato)**

ART. 4.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. L'incarico di componente della commissione scientifica dura sei anni ed è rinnovabile una sola volta. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera *b*), i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del presidente dell'ENTMI, previa deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti della commissione scientifica in carica.

*4-bis.* In sede di prima attuazione, la commissione scientifica dell'ENTMI è co-

stituita dai componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del sesto anno successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al rinnovo di un terzo della commissione scientifica, iniziando dai componenti più anziani per nomina e, a parità di data di nomina, più anziani per età.

*Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il mandato del presidente, del vicepresidente e del segretario tesoriere dura tre anni ed è rinnovabile.

**4. 1.** Il relatore.

**(Approvato)**

TITOLO

*Sostituire il titolo con il seguente:* Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo.

**Tit. 1.** Il relatore.

**(Approvato)**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di MEFOP, di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti di INPDAP nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.) ..... 84

##### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-F (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 84

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) ..... 94

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 90

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 99

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 12 ottobre 2010.*

**Audizioni di rappresentanti di MEFOP, di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti di INPDAP nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.).**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.35 alle 13.05.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene*

*il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-*quater*-F (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti riferiti al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

In proposito, avverte che gli emendamenti presentati sono stati valutati dalla presidenza anzitutto alla luce dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato stesso e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera, nonché ai sensi dell'articolo 89 dello stesso Regolamento che, in particolare, attribuisce al Presidente la facoltà di negare l'accettazione di emendamenti relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione e di non metterli in votazione. Al contempo, ricorda che — essendo il disegno di legge in esame un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica — la valutazione di ammissibilità è stata effettuata anche ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Regolamento, in modo da assicurare altresì il rispetto dei criteri previsti circa l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione contabile.

Fa presente, dunque, che, sulla base dell'indicato parametro regolamentare, sono state anzitutto dichiarate irricevibili le proposte emendative volte a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è, quindi, già compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, ovvero le proposte emendative volte ad introdurre materie nuove o estranee rispetto sia ai contenuti del provvedimento come approvato dalla Camera sia alle modifiche introdotte dal Senato: tali proposte emendative, pertanto, non sono state inserite nel fascicolo degli emendamenti in distribuzione e non saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Comunica, inoltre, che — sulla base del medesimo parametro regolamentare in precedenza richiamato — altre proposte emendative, sebbene formalmente riferite

a disposizioni modificate dal Senato e astrattamente riconducibili a materie oggetto (per altri profili) delle modifiche introdotte da quel ramo del Parlamento, sono state comunque dichiarate irricevibili, in quanto volte sostanzialmente ad introdurre nel testo argomenti per i quali non è rinvenibile alcun nesso di consequenzialità rispetto a tali modifiche.

Sotto quest'ultimo profilo, avverte infine che sono da considerarsi integralmente o parzialmente inammissibili i seguenti emendamenti, pur inseriti nel fascicolo, che intendono introdurre — all'articolo 31, comma 10, terzo periodo — il principio della possibilità di recesso dalla clausola compromissoria e di facoltà di accesso all'autorità giudiziaria, intervenendo quindi su un argomento che non risulta in alcun modo consequenziale rispetto alle modifiche apportate dal Senato, che riguardano esclusivamente il momento in cui le Commissioni di certificazione accertano la volontà delle parti di ricorrere all'arbitrato: emendamento Damiano 31.11; emendamento Damiano 31.6, limitatamente alle parole da «rispetto alla» sino alla fine del periodo; emendamento Damiano 31.7, limitatamente alle parole da «rispetto alla» sino alla fine del periodo; emendamento Damiano 31.8, limitatamente alle parole da «senza pregiudizio» sino alla fine del periodo. Fa notare, pertanto, che gli ultimi tre emendamenti richiamati saranno posti in votazione soltanto per la parte ritenuta ammissibile.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, anche alla luce delle considerazioni svolte nel corso dell'esame preliminare, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Ministro Maurizio SACCONI esprime un parere conforme a quello del relatore, chiarendo come le ragioni della richiesta di non approvare ulteriori modifiche rispetto al testo trasmesso dal Senato siano state già ampiamente esposte nel corso dell'esame preliminare. Ritiene, peraltro, che diversi degli emendamenti presentati possano essere ritirati, poiché non neces-

sari sotto il profilo dell'impatto normativo, e possano essere trasformati in appositi ordini del giorno. Si riferisce, a titolo esemplificativo, all'emendamento Schirru 2.1, che investe il principio dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'ormai soppresso ISPESL, precisando che il Ministero ha già impostato un intervento organizzativo che si muove nella direzione auspicata dalla proposta emendativa citata: per tale ragione, giudica sufficiente la presentazione di un semplice atto di indirizzo in materia, che il Governo non avrebbe alcuna difficoltà ad accogliere.

Ivano MIGLIOLI (PD), con riferimento, anzitutto, alle dichiarazioni di inammissibilità in precedenza formulate, fa notare che l'interpretazione della presidenza appare quanto mai restrittiva: il suo gruppo, pertanto, pur prendendo atto di tale interpretazione, nella consapevolezza dei limiti di emendabilità che la stessa presidenza può far valere di fronte ad un testo contenente modifiche molto circoscritte, dichiara tuttavia di non ritenere condivisibile la scelta effettuata, riservandosi di ripresentare i propri emendamenti – nel testo integrale – in occasione della discussione in Assemblea e di motivare ulteriormente, nei confronti della presidenza della Camera, le ragioni della loro palese ammissibilità.

Quanto alle modalità di svolgimento della seduta, apprezza anzitutto la presenza costante del Ministro, sempre assente in occasione delle precedenti letture svolte alla Camera, nonché quella dei deputati di maggioranza, che hanno voluto risparmiare i propri contributi nel corso dell'esame preliminare, se è vero che l'unico intervento dei gruppi di maggioranza nel dibattito di carattere generale è stato quello svolto dal relatore in sede di replica.

Passando al merito del provvedimento e al complesso delle proposte emendative presentate dal suo gruppo, auspica che il testo che sarà approvato dalla Camera possa essere diverso da quello trasmesso dal Senato. Ricordato, infatti, come nessuno abbia mai messo in dubbio la validità

di un istituto come l'arbitrato, segnala che il vero problema non è quello di valutare se introdurre o meno, all'interno dei rapporti di lavoro, la clausola compromissoria, bensì quello di assicurare che l'apposizione di tale clausola sia frutto di una scelta libera e consapevole del lavoratore e che riguardi soltanto alcuni aspetti del rapporto di lavoro. Pur dovendo riconoscere che – dopo il rinvio del provvedimento alle Camere da parte del Capo dello Stato – il testo trasmesso dal Senato cerca in qualche modo di tenere conto, almeno in parte, di alcuni dei rilievi formulati nel messaggio presidenziale, evidenzia tuttavia l'esistenza di un preciso discrimine che distingue i gruppi di opposizione dai gruppi di maggioranza, i quali appaiono chiaramente animati dalla sottesa volontà di affermare il principio per cui il diritto del lavoro dovrà progressivamente trasformarsi in un ramo del diritto commerciale.

Segnala, altresì, come le norme contenute nell'articolo 31 del disegno di legge in esame siano destinate ad aprire un forte contenzioso, avvertendo peraltro che appare pressoché certo anche il ricorso alla Corte costituzionale, che non potrà che valutare negativamente le disposizioni in tema di arbitrato.

Per le ragioni esposte, si augura che la Commissione approvi gli emendamenti presentati dal suo gruppo, che tendono a migliorare, nel limite del possibile, il testo del provvedimento.

Amalia SCHIRRU (PD) illustra il proprio emendamento 2.1, precisando che esso mira ad assicurare – pur nell'ambito dell'ormai avvenuto accorpamento all'interno dell'INAIL – il rispetto della specificità delle funzioni di ricerca e innovazione tecnologica svolte dall'ISPESL, valorizzando il relativo personale già in servizio. Ne raccomanda, pertanto, l'approvazione da parte della Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nel giudicare positivamente l'intervento di accorpamento dell'ISPESL all'interno dell'INAIL, teso ad evitare un'inutile sovrapposizione di funzione tra enti, confida

nell'impegno assunto a più riprese dal Ministro Sacconi in vista della valorizzazione delle funzioni di ricerca già svolte dallo stesso ISPELS e del relativo personale. Ritenendo sufficiente l'assunzione di tale impegno, dichiara, dunque, il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Schirru 2.1.

La Commissione respinge l'emendamento Schirru 2.1.

Giovanni PALADINI (IdV), svolgendo un intervento sul complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo agli articoli 20, 31 e 32, fa notare che il testo giunto alla settima lettura parlamentare non appare suscettibile di andare incontro alle esigenze prospettate dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio del provvedimento alle Camere, in quanto presenta ancora profili di evidente criticità, sia per quanto riguarda la qualità della legislazione sia per quanto riguarda il merito dell'articolato. Si riferisce, in particolare, agli interventi sul personale del naviglio di Stato, sull'arbitrato e sul licenziamento in forma orale, stigmatizzando la volontà di ostacolare la possibilità per le vittime dell'esposizione dall'amianto di ottenere un riconoscimento delle relative responsabilità in ambito giudiziario, nonché l'intenzione, sottesa al provvedimento, di mettere in dubbio la libertà del lavoratore di scegliere se affidarsi o meno all'intervento del giudice nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

Nel depositare una documentazione di carattere più generale, predisposta dal suo gruppo al fine di illustrare gli elementi critici presenti nel testo, auspica che la maggioranza cambi opinione e decida di recepire le proposte emendative presentate.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 20.1.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'illustrare l'emendamento Porcino 20.2, di cui è cofirmatario, fa notare che esso mira a garantire un pronto risarcimento dei danni subiti dalle vittime dell'esposizione

all'amianto, che si propone di realizzare anche in via extragiudiziale; di tenore analogo sono, peraltro, anche le successive proposte emendative presentate dal suo gruppo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Porcino 20.2, Borghesi 20.3, Paladini 20.4, Di Stanislao 20.5, Donadi 20.6 e 20.7.

Antonio RUGGHIA (PD), pur comprendendo in linea di principio l'intenzione di escludere l'applicazione delle norme penali in determinate circostanze per i fatti avvenuti a bordo dei mezzi del naviglio di Stato, fa notare che l'articolo 20, nella formulazione approvata dal Senato, rischia di limitare in modo significativo le possibilità per le vittime dell'esposizione all'amianto di vedere riconosciuti i propri diritti, atteso che qualsiasi pretesa risarcitoria viene fatta rientrare soltanto nell'ambito dell'azione civile, che rischia di essere inevitabilmente travolta dall'eventuale esonero di responsabilità a livello penale. Fa presente, al contrario, che l'emendamento Villecco Calipari 20.8, di cui raccomanda l'approvazione, tende a garantire il riconoscimento del diritto al risarcimento in questione anche in via amministrativa, scongiurando – in tal modo – il rischio di penalizzare le vittime dell'esposizione all'amianto e i loro familiari ed aprendo contestualmente una strada alternativa per la risoluzione delle relative controversie.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nel ritenere che il testo dell'articolo 20, così come formulato, risponda alle indicazioni del Presidente della Repubblica, soprattutto per quanto attiene ai profili di natura penale, giudica inutile individuare con una specifica norma di legge una soluzione in via amministrativa dei contenziosi connessi alle fattispecie in esame, dal momento che una simile forma di intervento non appare essere *a priori* preclusa dal provvedimento in esame. Suggerisce, piuttosto, di presentare sul punto degli ordini del giorno in Assemblea – sui

quali non dubita che il Governo possa assumere impegni precisi – contenenti forme di intervento tese a rafforzare la tutela del diritto al risarcimento di tali lavoratori, eventualmente anche richiamando la possibilità di convocare un tavolo di concertazione nel quale siano coinvolte le associazioni delle vittime dell'esposizione all'amianto.

Silvano MOFFA, *presidente*, auspica che nel corso della discussione in Assemblea i gruppi possano lavorare alla predisposizione di un ordine del giorno condiviso, basato sulle importanti considerazioni testé svolte dal relatore.

Luigi BOBBA (PD) fa notare che lo spirito dell'emendamento in esame è proprio quello di evitare dubbi interpretativi circa la possibilità di vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento anche in via amministrativa e non soltanto in sede civile.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che il testo del comma 2 dell'articolo 20, nella sua attuale formulazione, non sembra pregiudicare né l'accertamento di eventuali responsabilità civili né l'adozione di possibili misure in via amministrativa.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) preannuncia la disponibilità del suo gruppo a sostenere con convinzione, in Assemblea, un ordine del giorno che si muova nella direzione tracciata dal relatore.

Ivano MIGLIOLI (PD) sottolinea ironicamente che, vista la convergenza registrata tra i gruppi sull'argomento, non vi sarà alcuna difficoltà ad approvare l'emendamento in esame.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Villecco Calipari 20.8 e Porcino 20.9.

Giovanni PALADINI (IdV), illustrando il complesso delle proposte emendative del suo gruppo riferite all'articolo 31, fa notare che il testo approvato dal Senato

pregiudica i diritti della parte debole del rapporto di lavoro, soprattutto laddove non conferisce certezza circa l'accertamento dell'effettiva volontà del lavoratore di stipulare la clausola compromissoria, ledendo la sua libera scelta di affidarsi all'arbitrato piuttosto che all'azione giudiziaria e mettendo a rischio anche i principi di buona amministrazione nel campo del pubblico impiego.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nel giudicare in termini positivi che tutti i gruppi abbiano manifestato – almeno in linea di principio – la condivisione verso forme di intervento volte a facilitare il ricorso all'arbitrato in vista di una riduzione del contenzioso giudiziario, ritiene plausibile che la maggioranza intenda ormai procedere all'approvazione definitiva del provvedimento in esame, giunto alla settima lettura parlamentare, considerati anche i miglioramenti significativi apportati al testo. Per tali ragioni, pur riconoscendo ancora la presenza di taluni elementi di criticità, preannuncia l'astensione del suo gruppo sugli emendamenti riferiti all'articolo 31.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Paladini 31.1, Porcino 31.2, Paladini 31.3, 31.4 e 31.5.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che l'emendamento Damiano 31.6 sarà posto in votazione limitatamente alla parte ritenuta ammissibile dalla presidenza.

Teresa BELLANOVA (PD) fa notare che il pur lungo e travagliato *iter* del provvedimento non può portare a legittimare una norma, di per sé ingiusta e sbagliata, tesa ad introdurre uno strumento di soluzione delle controversie che appare, nella sostanza, un mezzo di coercizione nei confronti della parte debole del rapporto di lavoro. Fa notare che il suo gruppo non può definirsi aprioristicamente contrario all'arbitrato in sé, ma alla specifica forma di intervento prevista nel provvedimento in esame, che impedisce al lavoratore di compiere una scelta consapevole nel mo-



mento in cui sorge effettivamente una controversia in ordine al rapporto di lavoro.

Nel rilevare come tale disposizione possa avere pesanti ricadute su aspetti essenziali legati al salario e all'orario di lavoro, invita pertanto la maggioranza ad abbandonare il proprio atteggiamento ideologico, che tende a interpretare il diritto del lavoro come una sezione del diritto commerciale, andando incontro ai suggerimenti proposti dall'opposizione e, dunque, approvando le proposte emendative presentate dal suo gruppo riferite all'articolo 31.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Damiano 31.6, Porcino 31.9 e 31.10.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Damiano 31.7 e 31.8 saranno posti in votazione limitatamente alle parti ritenute ammissibili dalla presidenza.

Teresa BELLANOVA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Damiano 31.7, di cui è cofirmataria, facendo notare che esso, anche limitatamente alla parte ritenuta ammissibile, prospetta una condivisibile soluzione di mediazione, poiché fa riferimento al momento dell'insorgenza della controversia come fase nella quale le Commissioni di certificazione debbono accertare l'effettiva volontà delle parti di ricorrere all'arbitrato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Damiano 31.7, 31.8, 31.15, 31.12, 31.13 e 31.14.

Maria Grazia GATTI (PD) invita il relatore a rivedere il proprio parere sull'emendamento Damiano 31.6, dal momento che esso propone, nella sostanza, di ripristinare il testo approvato dalla Camera nella lettura precedente, grazie ad un emendamento presentato dall'opposizione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Damiano 31.16, 31.17, 31.18 e 31.19.

Maria Grazia GATTI (PD) osserva che l'articolo 32, riducendo i termini di impugnazione, rischia di pregiudicare la libertà del lavoratore di adire l'autorità giudiziaria, ad esempio in caso di licenziamento illegittimo, soprattutto laddove siano in gioco rapporti di lavoro a carattere flessibile, ai quali viene esteso impropriamente il campo di applicazione di talune norme del codice di procedura civile. Esprime, quindi, il proprio rammarico per l'ostilità della maggioranza nei confronti delle proposte di modifica presentate dal suo gruppo con riferimento al citato articolo 32, ad esempio laddove essi tendono a posticipare la decorrenza del termine di impugnazione nel caso di sequenza di contratti a termine.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Damiano 32.1, 32.2, 32.3 e 32.4.

Giovanni PALADINI (IdV) osserva che le modalità con cui è stato redatto l'articolo 32 rivelano un atteggiamento noncurante delle problematiche a cui va incontro la maggior parte dei lavoratori nella vita quotidiana: probabilmente, si tratta di un atteggiamento consono a chi non vive ogni giorno i drammi del lavoro e della precarietà. Fa notare, peraltro, che il testo approvato dal Senato, pregiudicando i termini di impugnativa, rischia di aggravare ulteriormente la posizione, già fortemente svantaggiata, del lavoratore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Paladini 32.5, Porcino 32.6 e Paladini 32.7.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, pur essendosi concluso l'esame degli emendamenti, occorre comunque attendere, prima di procedere alla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore, l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni parlamentari e del Comitato per la legislazione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 16.30.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo del disegno di legge n. 3687, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Fa notare, in proposito, che la Commissione si è già pronunciata, nella seduta del 6 ottobre 2010, sul testo originario del disegno di legge in questione, esprimendo un parere favorevole; coerentemente con quanto concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione è stata, quindi, nuovamente convocata, atteso che la Commissione di merito ha richiesto l'espressione del parere di competenza su un nuovo testo, risultante dall'approvazione di numerosi emendamenti. Fa presente, dunque, che si soffermerà sui profili di più diretto interesse della XI Commissione, peraltro già esaminati nel corso del precedente esame in sede consultiva, tenendo conto delle modifiche nel frattempo intervenute.

Rileva, anzitutto, che all'articolo 2, comma 1, recante principi e criteri diret-

tivi ai quali le università devono attenersi nella modifica dei propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, è stata aggiunta una lettera *i-bis*), con la quale si prevede, per la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, il rispetto, da parte di ciascun componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla vita pubblica: si tratta, a suo avviso, di una disposizione di cui la Commissione non può che prendere atto con favore, attesa l'esigenza di promuovere, in ogni aspetto della vita pubblica, politiche che tutelino la parità di genere, con particolare riferimento agli ambiti professionali nei quali, soprattutto, le donne soffrono condizioni particolarmente disagiate. Sottolinea poi che la Commissione di merito ha introdotto nel testo un nuovo articolo *5-bis*, teso ad istituire un fondo per la valorizzazione del merito accademico, finalizzato, ai sensi del comma 1, a finanziare la chiamata di 1.500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016 – senza che trovino applicazione i limiti di assunzione previsti dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche – a decorrere dall'inizio di ciascuno anno accademico, nonché a valorizzare, nel triennio 2011-2013, il merito accademico dei professori e dei ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica. Si tratta, a suo giudizio, di un articolo aggiuntivo particolarmente importante, teso a favorire un percorso di stabilizzazione per i tanti ricercatori dell'università, che da anni offrono un contributo di qualità indispensabile alle attività didattiche e di ricerca: auspica pertanto che questa disposizione, che riconosce il lavoro meritorio svolto da tali soggetti presso gli atenei, possa essere mantenuta nel testo definitivo, anche a seguito delle necessarie valutazioni di carattere economico e finanziario che interverranno nel corso dell'esame del provvedimento.

Soffermandosi poi sull'articolo 6, che definisce lo stato giuridico di professori e

ricercatori di ruolo, fa notare che la Commissione di merito ha introdotto un nuovo comma 3, in materia di retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo, ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari, mentre al successivo comma 8 è stato aggiunto un ulteriore periodo teso a specificare che le attività didattiche e di ricerca svolte dai professori e dai ricercatori presso enti pubblici e privati devono avere carattere saltuario e di durata limitata e non devono andare a detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

Ritiene che non si rinvengano, poi, modifiche di rilievo agli articoli 7, 8, 9, 10 e 15, mentre all'articolo 16 – che, tra l'altro, rinvia all'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione – fa presente che è stata aggiunta una lettera *a-bis*) al comma 3, con la quale si introduce la possibilità di prescrivere (mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) un numero massimo alle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione; alla lettera *c*), inoltre, è stata specificata la natura obbligatoria dell'indicazione, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, che dovrà essere disciplinata dai futuri regolamenti governativi di delegificazione.

Rileva poi che la Commissione di merito ha introdotto due nuovi articoli: l'articolo 17-*bis*, recante disposizioni in materia di dottorato di ricerca, e l'articolo 18-*bis*, che istituisce il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca; l'articolo 19, a sua volta, riassume in maniera organica le norme che riguardano l'assegnazione del personale e il trattamento fiscale e previdenziale degli assegni di ricerca, nel quale, al comma 3, è stata introdotta una modifica tesa a specificare che la titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, che è utile ai fini di carriera e pensionistici, per il dipendente in servizio presso amministrazioni

pubbliche. Al successivo comma 6, è stato poi specificato che l'importo degli assegni di ricerca è determinato dall'ateneo in misura comunque non inferiore a 20.000 euro lordi annui, importo minimo che viene rideterminato con decreto del Ministro.

Fa presente che il nuovo testo dell'articolo 21, recante disposizioni in materia di ricercatori a tempo determinato, prevede che i contratti non rinnovabili siano stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno, specificando il numero di ore – per il tempo pieno e definito – da dedicare allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Rispetto al testo originario, si prevede, inoltre, che l'espletamento dei contratti a tempo determinato costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. Infine, evidenzia che all'articolo 23 è stato introdotto un comma 2-*bis*, contenente una disposizione di interpretazione autentica in materia di riconoscimento del trattamento economico ai collaboratori esperti linguistici assunti dalle università interessate quali lettori di madre lingua straniera.

In conclusione, rilevato che il provvedimento introduce una vasta ed importante riforma organica del settore dell'università, preso atto delle modifiche migliorative al testo in discussione, presenta una proposta di parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Luigi BOBBA (PD) intende anzitutto rappresentare talune concrete esperienze del mondo universitario di cui, per vari motivi, è direttamente a conoscenza, segnalando come le difficoltà quotidiane della realtà accademica dovrebbero essere meglio conosciute da chi si accinge ad impostare un pesante intervento di riforma.

Pur riconoscendo la necessità di riorganizzare nel suo complesso il sistema universitario, contesta quindi le modalità dell'intervento predisposto dal Governo, che giudica privo di una visione sistemica

ed organica delle problematiche in gioco. In particolare, evidenzia i diversi punti del provvedimento in titolo che presentano aspetti fortemente critici per l'intero corpo docente e per gli stessi studenti, auspicando che un serio confronto possa portare all'individuazione di misure più opportune.

Nel mettere in evidenza alcuni parziali miglioramenti apportati al testo a seguito del passaggio al Senato e dell'approvazione di taluni emendamenti in Commissione di merito, fa notare che sulla materia in esame l'Esecutivo, a differenza di quelli di altri Paesi europei, prosegue lungo la politica dei tagli delle risorse, mettendo a rischio il normale svolgimento dei corsi universitari e omettendo di risolvere le questioni legate all'ingente presenza di ricercatori non di ruolo negli atenei.

Teresa BELLANOVA (PD) fa notare che il relatore, nel suo intervento introduttivo, ha preso atto con favore del nuovo articolo 5-bis, introdotto dalla Commissione di merito, teso a favorire la chiamata di 1.500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, senza tuttavia indicare le risorse che sarebbero state stanziare per un intervento di tale portata. Giudica quindi paradossale che nella proposta di parere venga formulato un auspicio circa le sorti dell'articolo aggiuntivo appena richiamato, evidenziando come una precisazione di tale portata confermi i dubbi dell'opposizione circa l'assenza di copertura finanziaria per questa misura.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) auspica che il provvedimento possa essere migliorato nel corso dell'esame in Assemblea, atteso che, allo stato, esso appare inadeguato a fornire risposte al settore dell'università e testimonia le difficoltà finanziarie in cui si sta imbattendo il Governo in carica. Per tale ragione, preannuncia che il suo gruppo non può che confermare il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Giulio SANTAGATA (PD) fa notare che l'intera riforma dell'università, al pari

della manovra economica varata a luglio dall'Esecutivo, si fonda su meri auspici e su previsioni di spesa assolutamente irrealistiche, legate al verificarsi di eventi futuri del tutto improbabili. Dichiara ironicamente di augurarsi, pertanto, un sollecito scioglimento del Parlamento, considerando una vera e propria presa in giro nei confronti dei cittadini l'attività di un organo costituzionale che si riduce a ratificare decisioni di tale insensatezza.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) evidenzia, anzitutto, che il disegno di legge in esame per la prima volta propone una riforma complessiva e strutturale del settore, i cui obiettivi principali sono sicuramente la valorizzazione del merito dei docenti e degli studenti, la responsabilizzazione degli atenei nella gestione delle risorse, lo sviluppo della qualità e della competitività delle università italiane. Fa notare, pertanto, che l'intervento in esame mira ad evitare inutili sprechi di risorse – a garanzia di un razionale impiego delle somme versate dai contribuenti – connessi allo svolgimento di inutili corsi universitari, favorendo la trasparenza dei bilanci degli atenei e salvaguardando la qualità dei servizi offerti. Per le ragioni esposte, fa presente che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere del relatore.

Giovanni PALADINI (IdV) osserva che il provvedimento in esame, oltre ad apparire privo di una copertura finanziaria certa, non propone alcuna realistica soluzione alle problematiche connesse al precariato del personale, alla mobilità dei docenti, al sistema della didattica e allo strapotere dei cosiddetti « baroni ». Nel giudicare insufficiente il modello proposto dal Governo in carica, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Maria Anna MADIA (PD), pur non ritenendo la drammatica crisi dell'università italiana interamente ricollegabile al provvedimento in esame, esprime su di esso un giudizio fortemente critico, considerata la totale mancanza di risorse per

finanziarne gli interventi e valutata la sua incapacità di affrontare il problema del precariato nel mondo universitario.

Facendo riferimento all'intervento svolto dal deputato Fedriga, si interroga ironicamente se le risorse dei contribuenti impiegate per finanziare le « quote latte » incidano sulle possibilità di crescita del Paese in misura maggiore rispetto a quelle utilizzate per l'università, esprimendo altresì il proprio rammarico per come il Governo stia disperdendo una capitale umano appartenente alle generazioni presenti e future. Sarebbe stato necessario, a suo avviso, un intervento strutturale e organico fondato su risorse certe, eventualmente provenienti dalle entrate del cosiddetto « scudo fiscale » (come promesso a più riprese dal Ministro Tremonti), nonché su proposte concrete, come quella formulata dall'opposizione sul contratto unico di formazione.

Per queste ragioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) fa notare che i gruppi di opposizione tendono a fornire del mondo universitario un'immagine di efficienza attualmente inesistente, come se il Governo stesse smantellando una « macchina » pienamente operativa per il semplice gusto di farlo. Fa presente, al contrario, che la situazione degli atenei italiani è ben lontana da un livello accettabile – per responsabilità imputabili ai Governi succedutisi nel tempo, colpevoli di aver introdotto riforme confuse e caotiche – e ciò è dimostrato dallo spreco di risorse nel campo dell'organizzazione dei corsi universitari, che appare evidente se si considera il numero degli iscritti ai medesimi corsi. In sostanza, contesta ai gruppi di

opposizione una volontà di mantenere le cose nello stato in cui esse si trovano, come se tutto oggi procedesse per il meglio.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo per una precisazione, ricorda che il suo gruppo non ha mai inteso contestare la necessità di una riforma dell'università.

Maria Grazia GATTI (PD) contesta le valutazioni testé svolte dal deputato Cazzola, giudicandole non aderenti al contenuto degli interventi svolti dai deputati del suo gruppo.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), nel ribadire con convinzione le proprie valutazioni, osserva altresì che il reperimento delle risorse per l'università – tanto invocato dall'opposizione – può essere facilmente realizzato anche attraverso una più razionale ed oculata gestione dei fondi esistenti, nonché mediante un più attento controllo sulle relative forme di impiego. Si sofferma, quindi, sul merito del provvedimento, facendo notare che esso, oltre a prevedere un percorso di stabilizzazione per i precari attraverso l'introduzione di un duplice modello contrattuale teso a premiare il merito, garantisce un sollecito ricambio generazionale nel campo della docenza universitaria. Per tali ragioni, giudica capziose le osservazioni dei gruppi di minoranza, rivendicando la correttezza dell'intervento dell'Esecutivo in carica, che giudica adeguato a rilanciare il settore dell'università.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 17.15.**

## ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-F (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

## EMENDAMENTI

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera c), inserire in fine le seguenti parole:* e, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, specifiche direttive interne al fine di prevedere appositi modelli organizzativi che siano in grado di assicurare il rispetto della specificità delle funzioni di ricerca e innovazione tecnologica già svolte dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), valorizzando il relativo personale già in servizio;

**2. 1.** Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

## ART. 20.

*Al comma 1, dopo le parole:* è incrementata di 5 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apre un tavolo con le vittime o con loro

associazioni per procedere al risarcimento dei danni subiti.

**20. 1.** Paladini, Porcino, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1, dopo le parole:* è incrementata di 5 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime o con loro associazioni per procedere al risarcimento dei danni subiti.

**20. 2.** Porcino, Paladini, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1, dopo le parole:* è incrementata di 5 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime per procedere al risarcimento dei danni subiti.

**20. 3.** Borghesi, Porcino, Paladini, Donadi.

*Al comma 1, dopo le parole:* è incrementata di 5 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* destinati integralmente per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via amministra-

tiva. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime o con loro associazioni per procedere al risarcimento dei danni subiti.

**20. 4.** Paladini, Porcino, Donadi, Borghesi.

*Al comma 1, dopo le parole: è incrementata di 5 milioni di euro aggiungere le seguenti: , destinati integralmente per le finalità di cui al comma 2.*

**20. 5.** Di Stanislao, Borghesi, Porcino, Paladini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'incremento di cui al comma 1 è integralmente destinato per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apre un tavolo con le vittime per procedere al risarcimento dei danni subiti.

**20. 6.** Donadi, Di Stanislao, Porcino, Paladini, Borghesi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'incremento di cui al comma 1 è integralmente destinato per il risarcimento delle vittime di cui al comma 2, da realizzare anche in via extragiudiziale. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apre un tavolo con le vittime per procedere al risarcimento dei danni subiti.

**20. 7.** Donadi, Di Stanislao, Porcino, Paladini.

*Al comma 2, dopo le parole: Fermo restando il diritto al risarcimento, inserire le seguenti; , anche in via amministrativa.*

**20. 8.** Villecco Calipari, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Co-

durelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 2, dopo le parole: Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, aggiungere le seguenti: da realizzare anche in via extragiudiziale, attraverso un tavolo aperto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le vittime,.*

**20. 9.** Porcino, Borghesi, Paladini, Donadi.

#### ART. 31.

*Al comma 10, terzo periodo, sopprimere le parole: , all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: eventuali e sostituire la parola: nascenti con le parole: che sono insorte.*

**31. 1.** Paladini, Porcino, Borghesi.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: , all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, con le parole: la attuale e.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: eventuali e sostituire la parola: nascenti dal con le parole: , dopo che queste sono insorte, in relazione al.*

**31. 2.** Porcino, Paladini, Borghesi.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: , all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, con le parole: la attuale e.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: eventuali.*

**31. 3.** Paladini, Porcino, Borghesi.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria con le parole: di volta in volta.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: eventuali e sostituire la parola: nascenti con la parola: insorte.*

**31. 4.** Paladini, Porcino, Borghesi.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: , all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, con le parole: se sussiste.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: eventuali con le parole: questioni per le quali tra di loro sono già insorte.*

**31. 5.** Paladini, Porcino, Borghesi.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria con le seguenti: al momento dell'insorgere della controversia, rispetto alla quale entrambe le parti hanno diritto di recedere dalla clausola compromissoria e di adire l'autorità giudiziaria, ovvero di confermarla con atto scritto,.*

**31. 6.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria con le parole: qualora sia stata sottoscritta la clausola compromissoria.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere la parola: eventuali e sostituire la parola: nascenti con la parola: insorte.*

**31. 9.** Porcino, Paladini, Borghesi.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, con la parola: altresì.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: eventuali con le parole: questioni per le quali tra di loro sono già insorte.*

**31. 10.** Porcino, Paladini, Borghesi.

*Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria aggiungere le seguenti: e, successivamente, anche al momento dell'insorgere della controversia, rispetto alla quale entrambe le parti hanno diritto di recedere dalla clausola compromissoria e di adire l'autorità giudiziaria ovvero di confermarla con atto scritto,.*

**31. 7.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria aggiungere le seguenti: e, anche in seguito, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,.*

**31. 8.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: clausola compromissoria aggiungere le seguenti: fermo restando che, anche in seguito, fino alla convocazione delle*



parti da parte del collegio arbitrale, il lavoratore ha la facoltà di recedere dall'affidamento ad arbitri del potere di risoluzione della controversia,.

**31. 11.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: presumibili.*

**31. 15.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: probabili.*

**31. 12.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: potenziali.*

**31. 13.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: eventuali con la seguente: possibili.*

**31. 14.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: nascenti dal con le seguenti: sopravvenute in relazione al.*

**31. 16.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: nascenti dal con le seguenti: sopraggiunte in relazione al.*

**31. 17.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: nascenti dal con le seguenti: sorte in relazione al.*

**31. 18.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: nascenti dal con le seguenti: insorte in relazione al.*

**31. 19.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

## ART. 32.

*Al comma 1, capoverso comma secondo, sostituire le parole: duecentosettanta giorni con le seguenti: trentasei mesi.*

**32. 1.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, capoverso comma secondo, sostituire le parole: duecentosettanta giorni con le seguenti: ventiquattro mesi.*

**32. 2.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, capoverso comma secondo, sostituire le parole: duecentosettanta giorni con le seguenti: diciotto mesi.*

**32. 3.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, capoverso comma secondo, sostituire la parola: duecentosettanta con la seguente: trecentottanta.*

**32. 4.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, sostituire la parola: duecentosettanta con la parola: trecentosessantacinque.*

**32. 5.** Paladini, Porcino, Borghesi, Evangelisti.

*Al comma 1, capoverso comma secondo, dopo le parole: ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso aggiungere le parole: , ovvero di documenti che la parte dimostri di non aver potuto produrre prima di esso.*

**32. 6** Porcino, Paladini, Borghesi, Evangelisti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di inefficacia del licenziamento si applica la prescrizione ordinaria.*

**32. 7.** Paladini, Porcino, Borghesi, Evangelisti.

## ALLEGATO 2

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3687, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che la XI Commissione ha già espresso parere favorevole sul testo originario del disegno di legge n. 3687, come approvato dal Senato;

preso atto positivamente dei miglioramenti significativi apportati al testo dalla Commissione di merito con l'approvazione di numerosi emendamenti;

valutata positivamente, in particolare, la modifica apportata all'articolo 2 del provvedimento, laddove si prevede alla lettera *i-bis*), tra i principi e criteri direttivi che le università statali devono tenere in considerazione nella modifica dei propri statuti (nel caso di specie, in relazione alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione), il rispetto da parte di ciascun componente del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla vita pubblica;

preso atto con favore del nuovo articolo 5-*bis*, teso ad istituire un fondo per

la valorizzazione del merito accademico di professori e ricercatori universitari, in vista, tra l'altro, della chiamata di 1.500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, anche ai fini di uno sviluppo organico della docenza universitaria;

formulato l'auspicio che l'articolo aggiuntivo appena richiamato, pur in presenza di un forte impegno finanziario ad esso conseguente, sia mantenuto sino al termine dell'*iter* di esame, anche a seguito delle necessarie valutazioni di carattere economico e finanziario che interverranno nel corso della discussione, attesa l'importanza di una disposizione che mira a offrire il giusto riconoscimento a chi da anni presta, presso gli atenei, un'attività meritoria nell'ambito della didattica e della ricerca;

preso atto, più in generale, dell'equilibrio che caratterizza nel complesso il nuovo testo, che potrà contribuire ad introdurre una vasta ed importante riforma organica del settore dell'università;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

Audizione di rappresentanti della Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO), della Società italiana di neonatologia (SIN), della Società italiana di pediatria (SIP), della Società italiana di medicina perinatale (SIMP), dell'Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI) e dell'Associazione ginecologi universitari italiani (AGUI) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 100

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 101

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 103

#### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo ..... 103

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la

promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

**Audizione di rappresentanti della Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO), della Società italiana di neonatologia (SIN), della Società italiana di pediatria (SIP), della Società italiana di medicina perinatale (SIMP), dell'Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI) e dell'Associazione ginecologi universitari italiani (AGUI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il professor Giorgio Vittori, *presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO)*, il professor Paolo Giliberti, *presidente della Società italiana di neonatologia (SIN)*, il dottor Guglielmo Salvatori, *socio della Società italiana di pediatria (SIP)*, il professor Giovanni Monni, il professor Vito Trojano e la dottoressa Lucilla De Leo, rispettivamente *presidente, vicesegretario nazionale e consulente relazioni istituzionali dell'Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI)*, ed il professor Massimo Moscarini, *presidente dell'Associazione ginecologi universitari italiani (AGUI)*. La Società italiana di medicina perinatale (SIMP) ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna.

Il professor Giorgio VITTORI, *presidente della SIGO*, il professor Giovanni MONNI, *presidente dell'AOGOI*, il professor Massimo MOSCARINI, *presidente dell'AGUI*, il professor Paolo GILIBERTI, *presidente della SIN*, il dottor Guglielmo SALVATORI, *socio della SIP*, e il professor Vito TROJANO, *vicesegretario nazionale dell'AOGOI*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittoria D'INCECCO (PD), Carla CASTELLANI (PdL), Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Anna Margherita MIOTTO (PD), Domenico DI VIRGILIO (PdL) e Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*.

Il professor Giorgio VITTORI, *presidente della SIGO*, il professor Paolo GILIBERTI, *presidente della SIN*, il professor Massimo MOSCARINI, *presidente dell'AGUI*, il professor Vito TROJANO, *vicesegretario nazionale dell'AOGOI*, e il professor Giovanni MONNI, *presidente dell'AOGOI*, intervengono in replica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 16.25.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la VII Commissione ha trasmesso il nuovo testo del disegno di legge in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati, sul quale, pertanto, la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi nuovamente, in sede consultiva, sul disegno di legge n. 3687 Governo, approvato dal Senato, dal momento che, come ha ricordato il presidente, la VII Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, ha approvato alcuni emendamenti e articoli aggiuntivi.

Fa presente che, per quanto rientra nell'ambito di competenza della Commis-

sione, le uniche modifiche riguardano l'articolo 5, comma 6, e l'articolo 6, comma 11. In particolare, il comma 6 dell'articolo 5 stabiliva che, nell'esercizio della delega in materia di diritto allo studio, il Governo dovesse definire i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi. La modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente si limita a prevedere che, tra gli strumenti e i servizi che i LEP devono assicurare, rientra l'assistenza sanitaria.

Nel corso dell'esame in sede referente, inoltre, è stato interamente sostituito il comma 11 dell'articolo 6. La precedente formulazione del comma prevedeva che per il personale universitario sanitario medico e non medico, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, restassero fermi lo speciale trattamento aggiuntivo, nonché la disciplina in materia di attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore. Detto comma 11, come sostituito dalla VII Commissione, stabilisce, invece, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, con il parere della Conferenza Stato-Regioni, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale si dovranno attenere le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie, svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime, anche a nome del suo gruppo, forte preoccupazione per il contenuto dell'articolo 6, comma 11. Tale disposizione, infatti, demanda a un atto amministrativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dello schema-tipo delle convenzioni tra università e regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie, senza definire i criteri cui il Ministero dovrà attenersi. Inoltre, tale norma prevede che la Conferenza Stato-regioni sia chiamata ad esprimere solo un parere su detto provvedimento, sebbene la materia rientri chiaramente nell'ambito dell'organizzazione sanitaria. Invita, pertanto, il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella sua proposta di parere una condizione volta al ripristino della formulazione originaria del comma in esame o, in alternativa, alla delimitazione dell'oggetto delle convenzioni, specificando che esse attengono allo speciale trattamento economico aggiuntivo del personale in questione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che l'attuale disciplina dei rapporti tra università e regioni presenta significative criticità e rende, pertanto, opportuna una regolazione di livello nazionale, che peraltro si prevede sia adottata previo parere della Conferenza Stato-regioni.

Lucio BARANI (PdL), avendo partecipato all'esame del provvedimento in sede referente, fa presente che l'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 11, risponde alle preoccupazioni espresse, in quella sede, dai gruppi di opposizione.

Giuseppe SCALERA (PdL) ritiene che l'esigenza di disciplinare, mediante l'adozione di uno schema-tipo, le convenzioni tra università e regioni sia ineludibile. Osserva, infatti, che tali convenzioni contribuiscono significativamente, in alcune regioni, al disavanzo del bilancio. Si tratta, inoltre, di importi significativi, che, ad esempio, nel caso dell'Università « Federico II » di Napoli si aggirano intorno ai 2 milioni di euro l'anno.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL), *relatore*, pur comprendendo le perplessità espresse dalla collega Miotto, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame e formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2836-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2010.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, intervenendo per una breve replica, conferma il giudizio positivo sul provvedimento in esame, auspicando che esso consenta di contrastare finalmente il traffico di cuccioli di animali da compagnia. Si rammarica, peraltro, del fatto che non sia

stato possibile inserire norme più severe in materia di mutilazioni a danno degli animali. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Luciana PEDOTO (PD) dichiara di condividere il rammarico espresso dal relatore, sottolineando come la Convenzione in esame appaia ormai datata e come, all'atto di recepirla, si sia persa l'occasione di introdurre norme più avanzate in materia di protezione degli animali da compagnia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.55.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 12 ottobre 2010.*

**Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.55 alle 18.20.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	104
Comunicazioni del Presidente .....	104
Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente, nella seduta del 30 giugno 2010, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993 .....	104
Sui lavori della Commissione .....	105
Esame di una proposta del Comitato sul regime degli atti .....	105

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.*

#### **La seduta comincia alle 10.45.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Andrea Pastore entra a far parte del

VII Comitato in sostituzione del senatore Antonino Caruso.

**Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente, nella seduta del 30 giugno 2010, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993.**

Prosegue il dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 30 giugno 2010.

Intervengono il senatore SALTAMARTINI, l'onorevole VELTRONI, (con un passaggio in seduta segreta), i senatori LAURO, LI GOTTI e DELLA MONICA e l'onorevole DI PIETRO.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare chiuso il dibattito, rivolge parole di solidarietà ai magistrati di Reggio Calabria. Alla luce degli interventi svolti, elenca le prime audizioni sul tema in esame, rinviando ad una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei



gruppi, l'ulteriore programmazione dei lavori.

Seguono ulteriori brevi interventi degli onorevoli DI PIETRO e VELTRONI e del senatore LAURO.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il PRESIDENTE dà lettura della risposta ricevuta dal Ministro Maroni in relazione alle indagini in corso, da parte della Commissione, sul rispetto del codice di autoregolamentazione nella formazione delle liste elettorali. Seguono interventi del senatore LAURO, degli onorevoli VELTRONI e DI PIETRO e della senatrice ARMATO.

Prendono ulteriormente la parola l'onorevole GARAVINI, anche per ribadire alcune richieste di audizioni già segnalate, il senatore GARRAFFA, DELLA MONICA e LI GOTTI anche per un chiarimento.

Infine informa che giovedì 21 ottobre alle ore 15 una delegazione effettuerà un sopralluogo presso il Comando generale della Guardia di Finanza per assistere alla presentazione del progetto informatico per lo sviluppo di attività investigative nei confronti della criminalità organizzata, denominato « Molecola ».

#### **Esame di una proposta del Comitato sul regime degli atti.**

Il PRESIDENTE introduce l'esame di una proposta del Comitato sul regime degli atti (riportata integralmente nel resoconto stenografico), su cui riferisce il coordinatore senatore Raffaele Lauro.

Il senatore LAURO dà conto della proposta del Comitato del regime degli atti di declassificare da riservato o segreto a libero vari atti e documenti, ritenuti utili ai fini della redazione di

una relazione al Parlamento per i quali sono stati già acquisiti, ove necessari, i consensi delle autorità emittenti di documenti o dei soggetti che in audizione avevano richiesto la classifica del proprio intervento.

Precisa in particolare che si tratta dei seguenti atti e documenti relativi: *a)* alla missione a Napoli e Caserta del 27-29 aprile 2009 (parte riservata del documento n. 56/2, con esclusione di alcune parti e resoconto stenografico del 28 aprile 2009 relativo ad alcune audizioni di organismi associativi del commercio dell'industria e di altri organismi associativi di settore); *b)* alla missione all'Aquila del 15 ottobre 2009 (parte riservata del documento n. 114/2 con esclusione di alcune parti e documento n. 127/1, nonché le sole parti riservate, con esclusione delle parti segrete, del resoconto stenografico della missione a l'Aquila del 15 ottobre 2009); *c)* alla missione a Milano del 21 e 22 gennaio 2010 (documento riservato n. 30/0-1 e documento 34/0-1 e le sole parti riservate, con esclusione delle parti segrete, dei resoconti stenografici della missione svolta a Milano nelle date indicate); *d)* alla missione a Reggio Calabria del 15 e 16 febbraio 2010 (resoconto stenografico segreto delle audizioni del 15 febbraio 2010, del Prefetto di Reggio Calabria Varratta, del Questore Casabona, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Angelosanto e del Comandante Provinciale della Finanza Reda, con esclusione di alcune parti, nonché dei resoconti stenografici delle audizioni del 15 febbraio del Prefetto Bagnato e del dottor Campolo; del resoconto stenografico segreto della audizione del 15 febbraio del dottor Creazzo; del resoconto stenografico segreto delle audizioni del 16 febbraio 2010 dei Procuratori Pignatone, Prestipino, Gratteri e Sferlazza della DDA di Reggio Calabria, con esclusione di alcune parti ed infine del resoconto stenografico segreto dell'audizione del 16 febbraio del Procuratore di Catanzaro Antonio Vincenzo Lombardo). Il relatore Lauro

quindi illustra la proposta relativa: al documento riservato n. 29/0-1; al resoconto stenografico dell'audizione del dottor Arcuri del 20 gennaio 2010 svolta presso il IV Comitato (mafia e sviluppo economico del Mezzogiorno).

Infine illustra la proposta di declassificare, invece, da segreto a riservato la parte segreta del resoconto dell'audizione

a Milano del 21 gennaio 2010 del Capo Centro DIA colonnello Polo.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta del Comitato sul regime degli atti illustrata dal senatore Lauro, che risulta approvata.

**La seduta termina alle 12.30.**

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**per la sicurezza della Repubblica**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza  
del presidente Massimo D'ALEMA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai  
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle  
13.40 alle 14.05.

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del Ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni .....	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.*

#### La seduta comincia alle 12.05.

#### Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

#### Audizione del Ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Ministro dell'interno, onorevole Roberto MARONI, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti,

mentre, i senatori Piergiorgio STIFFONI (LNP), Massimo LIVI BACCI (PD), Filippo SALTAMARTINI (PdL), Luigi DE SENA (PD) e Pierfrancesco GAMBA (PdL) nonché i deputati Sandro GOZI (PD), Ivano STRIZZOLO (PD), Vincenzo TADDEI (PdL), Alessandro NACCARATO (PD), Teresio DELFINO (UdC) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Ministro dell'interno, onorevole Roberto MARONI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Maroni e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 12 ottobre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza.	
Audizione di rappresentanti dell'UPI (Unione Province d'Italia) e dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	109
Audizione di rappresentanti di AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), di Arciragazzi, di <i>Save the children</i> – Italia e di Unicef – Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	109
Audizione di rappresentanti della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e della SIP (Società Italiana di Pediatria) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	110

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 12 ottobre 2010. — Presidenza della vicepresidente Anna Maria SERAFINI, indi della presidente Alessandra MUSSOLINI.*

#### La seduta comincia alle 12.

**Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza.**

**Audizione di rappresentanti dell'UPI (Unione Province d'Italia) e dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni DI FEDE, *rappresentante dell'UPI*, e Raoul RUSSO, *rappresentante dell'ANCI*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici Anna Maria SERAFINI (PD), Rita GHEDINI (PD) e Giuliana CARLINO (IdV).

Giovanni DI FEDE, *rappresentante dell'UPI*, e Raoul RUSSO, *rappresentante dell'ANCI*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), di Arciragazzi, di *Save the children* – Italia e di Unicef – Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Nanna LUCHELLI, *rappresentante di AGESCI*, Pasquale D'ANDREA, *rappresentante di Arciragazzi*, Francesco AURELI, *rappresentante di Save the Children – Italia* e Laura BALDASSARRE, *rappresentante di Unicef* svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e della SIP (Società Italiana di Pediatria).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Avverte che la Società Italiana di Pediatria ha comunicato di non poter inviare il proprio rappresentante per l'audizione odierna. Dà perciò la parola al Presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri.

Giuseppe MELE, *rappresentante della FIMP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 12 ottobre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Amedeo Labocetta)

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione ..... 3

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia (CO.I.S.P.), del Sindacato italiano appartenenti alle Forze di Polizia (SIAP), del Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia (SIULP), del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché di esperti e tecnici, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni, recanti « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici » ..... 4

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 6

#### ATTI DEL GOVERNO:

Variazioni nella composizione della Commissione ..... 6

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 6

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 255 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 7

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. Atto n. 261 (*Rinvio dell'esame*) ..... 7

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 7

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 8

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i> ) ...	8
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	11
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativa del gruppo del partito democratico</i> ) .....	15
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
<b>II Giustizia</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 249 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	17
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinata (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	18
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	20
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
AVVERTENZA .....	26
ERRATA CORRIGE .....	26
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>SEDE LEGISLATIVA:</b>	
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	27
<b>RELAZIONI AL PARLAMENTO:</b>	
Relazione al Ministro degli affari esteri sull'attività svolta dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), riferita all'anno 2009 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i> ) .....	28
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 2010, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi. Atto n. 264 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	31



**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE REFERENTE:

Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	39
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	40
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350 e abb., approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	44

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	45
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	61

## SEDE REFERENTE:

Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	46
--	----

**VI Finanze**

## AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'ISVAP, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	67
--	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. COM (2010) 289 definitivo ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .	68
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di documento finale formulata dal relatore</i> ) .....	74

## SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo e abbinate (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	68
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	78
Sui lavori della Commissione .....	73

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE REFERENTE:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 Barbieri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	80
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i> ) .....	82

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di MEFOP, di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti di INPDAP nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.) .....	84
---	----

## SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -F (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	94
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	99

**XII Affari sociali**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

Audizione di rappresentanti della Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO), della Società italiana di neonatologia (SIN), della Società italiana di pediatria (SIP), della Società italiana di medicina perinatale (SIMP), dell'Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI) e dell'Associazione ginecologi universitari italiani (AGUI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	100
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	103

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo .....	103
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	104
Comunicazioni del Presidente .....	104
Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente, nella seduta del 30 giugno 2010, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993 .....	104
Sui lavori della Commissione .....	105
Esame di una proposta del Comitato sul regime degli atti .....	105

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 107

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Ministro dell'interno, onorevole Roberto Maroni ..... 108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 108

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza.

Audizione di rappresentanti dell'UPI (Unione Province d'Italia) e dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 109Audizione di rappresentanti di AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), di Arciragazzi, di *Save the children* – Italia e di Unicef – Italia (*Svolgimento e conclusione*) ... 109Audizione di rappresentanti della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) e della SIP (Società Italiana di Pediatria) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 110

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,60



\*16SMC0003810\*